

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3 ^a Senato)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	16
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	22
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	68
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	122
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	129
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	135
AFFARI SOCIALI (XII)	»	138

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 31.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	141
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	154
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	190
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	192
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	»	194
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	»	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	»	198
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	199

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (C. 304-A, Conte) (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) .

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Martedì 26 marzo 2024. – Presidenza del
presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 10.45.

Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (C. 304-A, Conte).

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Ingrid BISA, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato la proposta di legge n. 304-A e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

la proposta di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al

titolo; sul testo originario della proposta recante già due disposizioni di delega il Comitato per legislazione ha espresso il prescritto parere nella seduta del 13 marzo 2024; a seguito dell'inserimento in sede referente di una nuova disposizione di delega legislativa, con la quale è stato integralmente sostituito il testo originario della proposta, si rende necessario esprimere un nuovo parere riferito al testo così modificato;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 1, al comma 1, nel delegare il Governo ad adottare un decreto legislativo di riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi, comprende espressamente nel novero dei soggetti destinatari di tale disciplina anche i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; tuttavia, rilevato che le autorità indipendenti rappresentano un fenomeno giuridico non unitario, che presenta caratteristiche distinte a seconda del settore di riferimento e della discrezionalità esercitata nella relativa legge istitutiva, ai fini di una maggiore chiarezza del perimetro di operatività della proposta di legge in esame potrebbe essere utile procedere ad un'individuazione puntuale delle specifiche au-

torità interessate dal provvedimento in esame;

il medesimo articolo 1, al comma 2, lettera *a*), include nel novero dei soggetti che si intendono, ai fini della presente proposta di legge, titolari di cariche di governo statali anche i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; tale articolo, come noto, prevede che tali soggetti siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e che il medesimo decreto di nomina debba altresì determinare i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale di cui egli può avvalersi; ciò premesso, si rileva come tale disposizione sia stata più volte implicitamente derogata dal legislatore con disposizioni recanti la nomina di commissari straordinari con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (in proposito, si veda, da ultimo, il parere espresso nella seduta del 13 marzo 2024 sulla legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, A.C. 1752); tenuto conto delle numerose deroghe operate all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disposizione in esame potrebbe essere riformulata espungendo il puntuale riferimento a tale norma, così da ricomprendere l'intera categoria dei commissari straordinari, anche se nominati all'esito di un procedimento diverso da quello disciplinato nella legge 23 agosto 1988, n. 400;

alcuni principi di delega previsti al comma 3 dell'articolo 1 sembrano piuttosto costituire degli oggetti della delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera *d*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega; si richiamano in tal senso le lettere *g*) (in tema di obblighi di dichiarazione) ed *i*) (in tema di modalità di rimozione del conflitto di interesse);

potrebbe essere oggetto di approfondimento anche il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *l*) che stabilisce l'attribuzione dei poteri di vigilanza, di accertamento e di sanzione delle violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e, con riferimento ai componenti dell'AGCM, all'Autorità nazionale anticorruzione; il principio di delega appare infatti suscettibile di ulteriore specificazione, in particolare per quanto concerne la definizione dell'apparato sanzionatorio; in proposito si segnala ad esempio l'opportunità di precisare se si tratti solo di sanzioni amministrative o anche di sanzioni penali; inoltre, in caso di introduzione di sanzioni penali, si ricorda che, da ultimo, la sentenza n. 175 del 2022 della Corte costituzionale ha ricordato che in materia penale, il legislatore delegante deve configurare i principi e criteri direttivi in modo molto preciso, definendo non solo la specie e l'entità massima delle pene, ma dettando altresì il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti, a garanzia della riserva di legge e del principio di stretta legalità;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, al comma 2, lettera *b*), include nel novero dei soggetti destinatari delle norme della presente proposta di legge, tra le quali quelle in materia di incompatibilità, anche il Presidente della regione e i componenti della Giunta regionale; il successivo comma 6 stabilisce che le disposizioni del provvedimento costituiscono principi fondamentali per le regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione (che appunto stabilisce, tra le altre cose, che i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale siano disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica); in proposito si ricorda che già l'articolo 3 della legge n. 165 del 2004 stabilisce i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione

in materia di incompatibilità dei presidenti di regione e dei componenti della giunta regionale; potrebbe quindi essere oggetto di approfondimento il coordinamento tra le due disposizioni;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1,

comma 2 lettera a), e comma 3, lettere g), i) ed l);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si valuti l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire il coordinamento tra l'articolo 1, comma 6, e l'articolo 3 della legge n. 165 del 2004. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.55.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA-COLLEGIO UNINOMINALE 02)	6
--	---

**COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE
DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA
XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA-COLLEGIO
UNINOMINALE 02)**

Martedì 26 marzo 2024.

Il Comitato si è riunito dalle 13.40 alle
15.15.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Giuseppe Cavo Dragone, nell'ambito dell'esame della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024 (Doc. XXVI, n. 2)

7

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 marzo 2024.

Audizione informale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Giuseppe Cavo Dragone, nell'ambito dell'esame della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024 (Doc. XXVI, n. 2).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Paolo Savini, presidente (in videoconferenza), e Cristiano Cannarsa, amministratore delegato della Società generale di informatica (SOGEI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1717 Governo, recante « Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici »	8
Audizione informale di Giorgio Scura, direttore responsabile di Decrypto.org e Nicola Buonanno, vice presidente di area SEMEA presso Chainalysis (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1717 Governo, recante « Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici »	8
Audizione informale di Luigi Garofalo, direttore responsabile di « Cybersecurity Italia », e Stefano da Empoli, presidente dell'Istituto per la competitività – I-Com, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1717 Governo, recante « Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici »	8
Audizione informale di Alessandro Moretti, amministratore delegato, Pietro Di Maria, <i>chief operating officer</i> di Meridian Group, Paolo Prinetto, Direttore Cybersecurity National Lab (in videoconferenza) e Mauro Colombo, <i>Technology and Innovation Director</i> di HPE Italia (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1717 Governo, recante « Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici »	9

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 marzo 2024.

Audizione informale di Paolo Savini, presidente (in videoconferenza), e Cristiano Cannarsa, amministratore delegato della Società generale di informatica (SOGEI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1717 Governo, recante « Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.30.

Audizione informale di Giorgio Scura, direttore responsabile di Decrypto.org e Nicola Buonanno, vice presidente di area SEMEA presso Chainalysis (in

videoconferenza), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1717 Governo, recante « Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.

Audizione informale di Luigi Garofalo, direttore responsabile di « Cybersecurity Italia », e Stefano da Empoli, presidente dell'Istituto per la competitività – I-Com, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1717 Governo, recante « Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.20.

Audizione informale di Alessandro Moretti, amministratore delegato, Pietro Di Maria, *chief operating officer* di Meridian Group, Paolo Prinetto, Direttore Cybersecurity National Lab (in videoconferenza) e Mauro Colombo, *Technology and Innovation Director* di HPE Italia (in videoconferenza), nell'ambito

dell'esame del disegno di legge C. 1717 Governo, recante « Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.20 alle 10.55.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del prof. avv. Benedetto Santacroce, dell'avv. Maurizio Villani (in videoconferenza) e del prof. Tommaso Di Tanno (in videoconferenza) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144)	10
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 marzo 2024.

Audizione informale del prof. avv. Benedetto Santacroce, dell'avv. Maurizio Villani (in videoconferenza)

e del prof. Tommaso Di Tanno (in videoconferenza) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.50.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536-891-910-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536-891-910-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 marzo 2024.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente*, ricorda che nella seduta del 20 marzo e in sede di riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella medesima data, è stato convenuto di concludere in data odierna l'esame preliminare. Contestualmente, i gruppi si sono riservati di valutare l'eventuale rinuncia alla fissazione di un termine per la presentazione delle proposte emendative.

Fa presente che se su tale aspetto si raggiunge l'unanimità dei gruppi, il testo sarà immediatamente trasmesso alle Commissioni in sede consultiva.

In caso contrario, le presidenze fisseranno il termine per gli emendamenti.

Devis DORI (AVS), *relatore per la II Commissione*, sottolinea come l'unica modifica rilevante apportata dal Senato al provvedimento – ad eccezione di alcuni correttivi di natura tecnica – attiene alla soppressione della previsione del servizio psicopedagogico all'interno delle strutture scolastiche.

Pur evidenziando come durante il corso dell'esame in prima lettura tutti i gruppi avessero condiviso l'importanza di introdurre tale servizio, ritiene che sia obiettivo comune concludere celermente l'iter del provvedimento. Pertanto, dichiara la propria disponibilità a rinunciare al termine per la presentazione degli emendamenti ed invita i colleghi a fare altrettanto, al fine di scongiurare un ulteriore rinvio del testo al Senato.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rammenta come nella precedente seduta l'onorevole Bonetti si fosse espressa in senso critico al provvedimento in esame. Le presidenze ri-

tengono che non vi siano le condizioni di poter rilevare l'unanimità dei gruppi in ordine alla rinuncia alla fissazione di un termine per la presentazione di proposte emendative. Pertanto, anche a nome del presidente della XII Commissione, fissa il termine per la presentazione di eventuali

proposte emendative alle ore 15 di mercoledì 3 aprile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla <i>governance</i> e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». Emendamenti C. 1790 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	14
Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani. Emendamenti testo unificato C. 982-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	14
Disposizioni in tema di politiche sociali e di enti del Terzo settore. Emendamenti C. 1532-ter-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	14
Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. Emendamenti C. 836-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	14

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione », di rappresentanti di Confindustria Napoli (in videoconferenza)	15
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione », di rappresentanti di GIMBE (in videoconferenza)	15
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione », di rappresentanti di CIMO – FESMED (in videoconferenza) e ANAAO – ASSOMED	15

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Emendamenti C. 304-A Conte	15
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in tema di politiche sociali e di enti del Terzo settore. Emendamenti C. 1532-ter-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	15
AVVERTENZA	15

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 10.55.

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.».

Emendamenti C. 1790 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 dell'Assemblea non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani.

Emendamenti testo unificato C. 982-A

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli ulteriori emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 3 degli emendamenti riferiti al testo unificato C. 982 e abb.-A, recante « Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani ».

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, rileva come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e conseguentemente propone di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Disposizioni in tema di politiche sociali e di enti del Terzo settore.

Emendamenti C. 1532-ter-A

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1532-ter-A, recante « Disposizioni in tema di politiche sociali e di enti del Terzo settore » non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.

Emendamenti C. 836-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, avverte che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 836-A, e segnala come tali proposte emendative non presen-

tino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto ritiene possibile esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 marzo 2024.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione », di rappresentanti di Confindustria Napoli (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 13.50.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione », di rappresentanti di GIMBE (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.10.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione », di rappresentanti di CIMO – FESMED (in videoconferenza) e ANAAO – ASSOMED.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.40.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 26 marzo 2024.

Delega al Governo per riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Emendamenti C. 304-A Conte.

Il Comitato si è riunito dalle 15 alle 15.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in tema di politiche sociali e di enti del Terzo settore.

Emendamenti C. 1532-ter-A

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli ulteriori emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che l'emendamento 4.500 della Commissione, riferito al disegno di legge C. 1532-ter-A, recante « Disposizioni in tema di politiche sociali e di enti del Terzo settore » non presenta criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani.

Esame emendamento testo unificato C. 982.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 16

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**.

La seduta comincia alle 14.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 1752 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia l'esame, ai fini dell'espressione del parere alla V Commissione, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Per i profili di interesse della Commissione, segnala in primo l'articolo 3, che estende al PNRR talune funzioni poste in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea.

Al riguardo, il comma 8 interviene sulla disciplina dei protocolli d'intesa tra la Guar-

dia di Finanza e le amministrazioni titolari di interventi PNRR o che provvedono all'attuazione di interventi del PNRR. La novella dispone circa la possibilità, da parte della Guardia di finanza, di condividere dati nell'ambito dei suddetti protocolli, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo e sulla protezione dei dati personali.

Il comma 9 modifica l'articolo 512-*bis* c.p. (*trasferimento fraudolento di valori*). La medesima pena della reclusione da uno a sei anni ivi prevista viene estesa a chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Il comma 10 modifica il Codice delle leggi antimafia (articolo 84, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo n. 159 del 2011) al fine di prevedere che si proceda all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva anche sulla base di provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva, per taluni delitti (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici;

emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).

Il Capo VI – disposizioni urgenti in materia di giustizia – si compone degli articoli da 22 a 27.

L'articolo 22, comma 1, lettera *a*), riguarda gli addetti all'ufficio per il processo. In primo luogo, con riguardo al reclutamento, si consente che il titolo di studio possa essere conseguito entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, sempreché sia stato superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea.

Inoltre, si modifica la disciplina che riconosce, a vari fini, il servizio prestato con merito e attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato nell'ambito della giustizia ordinaria e amministrativa. La previsione secondo cui la prestazione lavorativa debba stata svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione per almeno due anni consecutivi, viene modificata nel senso che non è più necessario che sia stata svolta necessariamente nella sede di prima assegnazione e viene previsto che il predetto servizio costituisca altresì titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato. Tali disciplina opera anche a favore dei soggetti in servizio.

La lettera *b*) prevede che per il reclutamento del personale addetto all'ufficio per il processo e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, possa attingersi alle graduatorie di altri distretti oggetto di procedura.

La lettera *c*) reca disposizioni per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero della giustizia del personale assunto a tempo determinato. Il transito nei ruoli del Ministero avrà luogo a decorrere dal 1° luglio 2026 ed interesserà quei dipendenti che hanno prestato servizio per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica di pertinenza e che risultano essere ancora in servizio al 30 giugno 2026. È previsto l'esperimento di una selezione comparativa del personale idoneo, sulla base dei requisiti sopra evidenziati, da effettuarsi a livello distrettuale e centrale; è comunque prevista la possibilità di scorrimento tra i diversi distretti.

Con disposizione analoga, si autorizza il Segretariato generale della giustizia amministrativa a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti con contratti a tempo determinato nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari, e di dieci unità da inquadrare nell'area assistenti. Conseguentemente, a differenza di quanto previsto dal comma 1 per il Ministero della giustizia, si dispone un corrispondente incremento dei posti disponibili nella dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa.

Il comma 2 proroga al biennio 2024-2025 l'autorizzazione per il Ministero della giustizia all'assunzione di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

I commi 5, 6 e 7 recano disposizioni in materia di categorie e settori di specializzazione dei periti iscritti nell'Albo istituito presso il tribunale. Il comma 5 prevede che nell'ambito del suddetto albo sia prevista la categoria di esperti in trascrizione e che le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria siano stabilite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare in concerto con i Ministri dell'economia e delle imprese e del *made in Italy*. Ai sensi del comma 6, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, si fa riferimento, ove compatibili, alle categorie e ai settori di specializzazione previsti per l'albo dei consulenti tecnici. Il comma 7 prevede l'aggiornamento delle specifiche tecniche per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo dei periti presso il tribunale per i procedimenti penali (come all'albo dei consulenti tecnici per il processo civile), nonché per la loro tenuta, al fine di consentire la piena operatività dell'albo dei periti nell'ambito del processo penale.

L'articolo 23 prevede incentivi economici per il personale degli uffici giudiziari che raggiungono l'obiettivo del PNRR di riduzione dei procedimenti civili pendenti.

Il comma 1 prevede che il Ministero della giustizia debba rilevare, per ciascun ufficio giudiziario, la percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per

ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR e procedere all'individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali.

Ai sensi del comma 2, per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero può individuare una quota delle risorse del PNRR, da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale amministrativo del Ministero della giustizia.

Il comma 3 prevede le modalità e i limiti di utilizzo delle suddette risorse e il comma 4 la destinazione di quelle eventualmente non attribuibili. La corresponsione degli incentivi al personale amministrativo interessato dovrà avvenire in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi di riduzione dei procedimenti civili pendenti e sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione integrativa (nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo). L'eventuale quota di risorse non attribuibile al personale sarà riassegnata al Ministero della giustizia.

L'articolo 24 disciplina la procedura concorsuale riguardante i magistrati tributari, per consentire la continuità della funzione giurisdizionale per l'anno 2024.

Il comma 1 prevede una procedura concorsuale semplificata per l'anno 2024, finalizzata all'assunzione di 68 magistrati tributari oltre alle unità di magistrati non assunte ai sensi del comma 10 della legge 130 del 2022.

Tale procedura, è articolata in una prova preselettiva, due prove scritte ed una prova orale. Alcune categorie sono però esonerate dalla prova preliminare: giudici tributari, magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili; procuratori e avvocati dello Stato; candidati diversamente abili. Le prove scritte consistono nello svolgimento di due elaborati, individuati tra i tre possibili mediante sorteggio. Alla prova orale sono ammessi i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta. La commissione di concorso deve essere nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande con decreto del Ministro

dell'economia, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Infine, per consentire il celere reclutamento dei magistrati, il comma 2 individua un termine di trenta giorni entro cui il Ministero dell'economia deve bandire il concorso.

L'articolo 25 apporta modifiche alla disciplina del pignoramento presso terzi contenuta nel codice di procedura civile e nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Con la modifica dell'articolo 546 del codice di procedura civile (*obblighi del terzo*), si introducono soglie minime di maggiorazione per scaglioni rispetto alla somma precettata. In particolare, viene previsto che dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento ai sensi dell'articolo 543 c.p.c., il terzo è soggetto agli obblighi del custode nei limiti dell'importo precettato aumentato: di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00; 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 fino a 3.200,00 euro; della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.

La previgente formulazione dell'articolo 546 del codice di procedura civile prevedeva che, qualunque fosse l'importo precettato, il terzo fosse sempre obbligato per tale importo, aumentato della metà. Come risulta dalla Relazione illustrativa, la modifica è volta ad evitare l'incapienza in sede di assegnazione quando il credito precettato sia di importo modesto e l'accantonamento effettuato sia assorbito dalle elevate spese di procedura.

Con l'introduzione del nuovo articolo 551-bis del codice di procedura civile (*Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi*), si prevede che il pignoramento presso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica del pignoramento o di una dichiarazione di interesse al terzo. Tale dichiarazione può essere notificata dal creditore pignorante o dai creditori intervenuti a tutte le parti e al terzo nei due anni precedenti al termine decennale di scadenza del pignoramento, al fine di conservarne l'efficacia.

Al fine di individuare in maniera univoca il pignoramento cui è riferita, la dichiarazione di interesse deve contenere tutte

le necessarie indicazioni (data del pignoramento; ufficio giudiziario procedente, numero di ruolo, attestazione della persistenza del credito; data di deposito dell'intervento. La dichiarazione deve inoltre essere depositata nel fascicolo dell'esecuzione entro dieci giorni dall'ultima notifica. Il deposito nel termine di dieci giorni è stabilito a pena di inefficacia della dichiarazione di interesse. Nel caso di pignoramento presso più terzi, esso perde efficacia solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è stata notificata e depositata la predetta dichiarazione. In mancanza della dichiarazione, trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento, il terzo è liberato dai suoi obblighi. Il terzo ed il quarto comma del nuovo articolo 551-*bis* del codice di procedura civile disciplinano gli effetti sostanziali e processuali dell'inutile decorso del termine decennale: il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dall'ultima notifica ai terzi del pignoramento o della successiva dichiarazione e, nel caso di più terzi, dall'ultima delle notifiche ai medesimi. L'ultimo comma dispone che esso si applica anche in caso di esecuzione sospesa.

Il nuovo articolo 551-*bis* si applica anche alle procedure esecutive pendenti.

Con la modifica dell'articolo 553 del codice di procedura civile (*Assegnazione e vendita di crediti*) si prevede che in caso di crediti del terzo esigibili immediatamente o in un termine non superiore a novanta giorni, l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice sia accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore comunica al terzo i dati utili per provvedere al pagamento, in conformità al nuovo articolo 169-*septies* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal presente articolo.

Viene inoltre previsto che l'obbligo di pagamento del terzo decorre dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della predetta dichiarazione. Se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o comunicazione, unitamente alla predetta dichiarazione, i crediti assegnati cessano di

produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo. La disposizione mira a regolare le ipotesi in cui il creditore non proceda alla tempestiva notifica dell'ordinanza di assegnazione. Gli interessi ricominciano a decorrere dalla notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.

Viene inoltre previsto che l'ordinanza di assegnazione diventa inefficace se non viene notificata al terzo entro sei mesi dalla scadenza del termine decennale di cui all'articolo 551-*bis*. Infine, l'ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi *pec* risultino dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale. La disposizione persegue l'obiettivo di assicurare la conoscenza dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione ai terzi.

In via transitoria i crediti già assegnati ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione non è notificata, unitamente alla dichiarazione di interesse, al terzo pignorato entro novanta giorni dalla medesima data, e che gli interessi stessi riprendono a maturare dalla notifica dell'ordinanza e della dichiarazione precitate.

La modifica all'articolo 630 del codice di procedura civile (*Inattività delle parti*) dispone che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione con cui viene dichiarata l'estinzione del processo esecutivo per mancata prosecuzione o riassunzione nei termini di legge, è comunicata dalla cancelleria alle parti se pronunciata fuori dall'udienza e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi *pec* risultino dai pubblici registri o che abbiano eletto domicilio digitale speciale. La misura è volta a far conoscere al terzo pignorato la notizia dell'intervenuta estinzione della procedura esecutiva, al fine di evitare l'inutile mantenimento del vincolo pignoratorio sugli importi bloccati ed ingiustificatamente sottratti alla disponibilità del debitore esecutato o all'eventuale garanzia di altri crediti.

Conclusivamente, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo in commento, se alla data di entrata in vigore del decreto in

commento sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest'ultima perde la sua efficacia se non viene notificata entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, con conseguente liberazione del terzo.

L'articolo 26 reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002).

Le modifiche – come sottolinea la relazione illustrativa – rientrano fra le misure in materia di digitalizzazione e si allineano, altresì, alle previsioni del nuovo codice dei contratti pubblici.

La lettera *a*) ai numeri 1 e 2 modifica la definizione di « casellario giudiziale » – inteso non più quale registro nazionale ma quale « base dati » di interesse nazionale contenente l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati; Si definisce, ai sensi dell'articolo 60 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) « base di dati di interesse nazionale » l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici. Il numero 3) modifica la definizione di « ufficio centrale », che viene inteso quale ufficio presso la direzione generale degli affari interni del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia. I numeri 4), 5) e 6) aggiungono le nuove definizioni di « Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) » e di DGSIA (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia).

La lettera *b*), conseguentemente, prevede che il certificato generale debba essere rilasciato dall'ufficio locale del casellario

anche nel caso in cui l'istante non sia stato ancora accreditato alla PDND.

La lettera *c*) prevede che anche la consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione dei certificati avvenga « mediante accreditamento alla PDND ». Nelle more dell'accREDITAMENTO la consultazione continuerà ad avvenire previa stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate.

La lettera *d*) prevede che le regole tecniche di funzionamento del sistema, vengano stabilite con provvedimento del Direttore generale della DGSIA e che il decreto Ministeriale con il quale vengono fissate le regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziari europei debba essere adottato anche sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale.

La lettera *e*) definisce le attribuzioni della DGSIA che, ferme restando le competenze dell'Ufficio del casellario centrale, riguardano i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; le iniziative tecniche necessarie per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario e assicurare l'accREDITAMENTO alla PDND della suddetta base dati.

La lettera *f*) ribadisce che la DGSIA è competente all'adozione delle regole tecniche in materia di casellario.

L'articolo 27 dispone un differimento delle disposizioni transitorie dettate dagli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) in materia di giustizia riparativa.

Il particolare, la lettera *a*) differisce al 31 dicembre 2023 il *dies a quo* del termine di sei mesi, assegnato alle singole Conferenze locali per provvedere alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale, erogati a quella data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia

ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici. Inoltre differisce alla medesima data il *dies a quo* per il computo del quinquennio di riferimento per la valutazione, sempre a cura delle Conferenze locali, dell'esperienza maturata dai soggetti in questione, nonché della coerenza delle prestazioni dagli stessi erogate con quanto disposto dagli articoli 42, 64 e 93 del decreto legislativo. Infine differisce la data di consolidamento del curriculum degli operatori in servizio presso i soggetti suindicati, al fine, anche in tal caso, della verifica, a cura delle stesse Conferenze, della coerenza dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto dai citati articoli 42, 64 e 93, per la finalità di redazione dell'elenco da cui attingono gli enti locali per la prima apertura dei centri di cui all'articolo 63 del decreto legislativo.

La lettera *b*) differisce alla medesima data anche il termine di cui all'articolo 93, comma 1, del decreto legislativo n. 150, posto che la ricognizione e la verifica di congruità affidata alle Conferenze locali ha ad oggetto, per espressa previsione della norma transitoria di cui all'articolo 92, anche il contenuto precettivo dell'articolo 93 (circa il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali per l'iscrizione all'elenco, ai fini del primo popolamento dello stesso).

Si evidenzia, infine, il contenuto dell'articolo 30 in materia di violazioni in ambito contributivo e di accertamenti da parte dell'INPS.

Il comma 1 modifica, con decorrenza dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili, posto per i soggetti (ivi compresi i lavoratori autonomi) che non provvedono entro i termini al pagamento integrale dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali.

Il comma 2 (con decorrenza dal 1° settembre 2024) e il comma 3 (avente efficacia immediata) modificano alcune norme che prevedono, per particolari fattispecie, l'esclusione o la riduzione della sanzione civile in oggetto.

Il comma 4 reca una norma finale di chiusura.

Al suddetto nuovo quadro sanzionatorio si giustappongono le previsioni di cui ai commi da 7 a 9, che stabiliscono un autonomo regime sanzionatorio per gli inadempimenti successivi alle informative dell'INPS, relative agli obblighi di pagamento e introdotte – con decorrenza dal 1° settembre 2024 – dai commi 5 e 6.

In tale ambito, i commi 7 e 8 e il comma 9 riguardano, rispettivamente, i casi di pagamento secondo le modalità e i termini indicati nelle medesime informative e i casi di ulteriore inadempimento; all'interno di entrambe le fattispecie, si distingue a seconda che l'inadempimento originario consista in una mera omissione di pagamento o sia connesso ad occultamenti.

I commi da 10 a 12 prevedono che, a decorrere dal 1° settembre 2024, l'INPS possa svolgere accertamenti di ufficio riguardo agli obblighi di contribuzione previdenziale, basati sugli elementi ivi definiti. I commi 13 e 14 disciplinano gli effetti di tale attività di accertamento, prevedendo anche una sanzione civile ridotta per il caso di pagamento entro un determinato termine.

I commi 15 e 16 recano le norme finanziarie.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla <i>governance</i> e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	22
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	45

SEDE CONSULTIVA:

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani. C. 982 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	34
Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. C. 1532-ter-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	34
Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. C. 304-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. C. 836-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	42

SEDE REFERENTE:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ».
C. 1790 Governo, approvato dal Senato.
 (Parere all'Assemblea).
 (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione della relattrice, osserva che il disegno di legge S. 1014, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione del decreto-legge n. 10 del 2024, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa ».

Rileva, preliminarmente, che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, la quale risulta in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni e non presenta un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento. Avverte, altresì, che gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, rileva preliminarmente che il comma 1 individua quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A, recante opere complementari in ambito stradale connesse alle olimpiadi invernali, ANAS Spa, che subentra alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa nei relativi rapporti giuridici e procedimenti amministrativi.

Al riguardo, non ha osservazioni da formulare con riguardo agli interventi di cui all'Allegato A, preso atto che la relazione tecnica evidenzia che il costo complessivo delle opere è integralmente finanziato a valere sulle risorse stanziare a legislazione vigente e che non sussistono posizioni passive e debitorie nei confronti dei soggetti terzi coinvolti nella fase di progettazione connesse a eventuali esposizioni di ANAS Spa rispetto alle fonti di copertura finanziaria individuate per i cinque interventi in esame.

Rileva quindi che con i commi 1-*bis* e 1-*ter*, introdotti al Senato, si prevede altresì che RFI S.p.A. e Ferrovie Nord siano individuati quale soggetti attuatori degli interventi, rispettivamente, di cui all'Allegato A-*bis*, contestualmente inserito nel provvedimento in esame, nonché di quelli relativi alla « Sede T2 MPX-Collegamento alla rete ferroviaria nazionale », subentrando alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-

2026 Spa nei relativi rapporti giuridici e procedimenti amministrativi.

Con riferimento ai citati commi 1-*bis* e 1-*ter*, avverte che il Governo ha depositato presso la 5^a Commissione Bilancio del Senato una nota che conferma che le disposizioni possono essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito, considerato che RFI Spa e Ferrovie Nord sono soggetti ricompresi nell'ambito del perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione in merito al costo complessivo delle opere nonché all'entità delle risorse disponibili destinate a dette finalità – in analogia ai dati riportati dalla relazione tecnica e riferiti agli interventi retrocessi ad ANAS Spa –, al fine di suffragare l'ipotesi dell'esclusione di effetti per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, recante disposizioni per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026, relativamente alla *governance* della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa. In particolare, fermo restando il numero complessivo di cinque membri dell'organo di amministrazione, un membro è designato dalla regione Lombardia e uno congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, all'amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa sono attribuite le funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali già oggetto di commissariamento di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 16 del 2020, introdotto dall'Allegato B del provvedimento in esame, nonché dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021. Si prevede, altresì, che l'intervento pubblico per il completamento delle opere tenga conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità.

Ciò premesso, per quanto riguarda le modifiche apportate alla composizione del-

l'organo di amministrazione della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, non ha osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale delle modifiche medesime. Inoltre, anche per quanto concerne l'attribuzione delle funzioni di Commissario straordinario all'amministratore delegato della medesima società, prende atto di quanto risulta dalla relazione tecnica, che conferma che le opere sono tutte integralmente finanziate con risorse stanziata a legislazione vigente, ad eccezione della Variante di Vercurago lotto San Gerolamo per la quale, risultando, allo stato, una copertura pari 159 milioni di euro a fronte di un fabbisogno complessivo di circa 253 milioni di euro, l'ambito di operatività del Commissario resta circoscritto ai lotti funzionali o alle attività integralmente finanziate a legislazione vigente. In proposito, ritiene che andrebbe tuttavia chiarita la ragione di un'apparente discrasia tra l'allegato B del presente provvedimento, che fa riferimento ai lotti 1 e 2 dell'intervento « SS 42 Realizzazione di una galleria artificiale e viabilità accessoria », e la relazione tecnica che, con riguardo all'allegato B in relazione al medesimo intervento, fa invece riferimento al solo lotto 1.

Infine, anche con riferimento alla necessità che l'intervento pubblico per il completamento delle opere tenga conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità, non formula osservazioni alla luce dei chiarimenti del Governo in merito al fatto che i progetti non richiedono adeguamenti che comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli stessi già considerano l'accessibilità delle opere da parte degli atleti e delle persone con disabilità, ai sensi della normativa vigente in materia.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 3, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS Spa subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS36 « Messa in sicurezza della tratta Giusano-Civate ». La norma dispone, altresì, che il Commissario possa nominare fino a

un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale ANAS Spa, e che allo stesso Commissario e agli eventuali sub-commissari non spettino compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati, fermo restando che gli eventuali rimborsi spese saranno posti a carico del quadro economico dell'intervento in questione, nel limite massimo di 50.000 euro annui. La norma stabilisce, inoltre, che per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS Spa può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con disposizioni inserite durante l'esame al Senato, si prevede inoltre che l'amministratore delegato *pro tempore* di RFI Spa subentri quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38. Anche in tal caso, la norma dispone che il Commissario possa nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di RFI Spa e che al Commissario medesimo e agli eventuali sub-commissari nominati non spettino compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati, fermo restando che gli eventuali rimborsi delle spese saranno posti a carico dei quadri economici degli interventi nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui. La norma stabilisce inoltre che per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato *pro tempore* di RFI Spa può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, preso atto che ai sub-commissari non spettano compensi

comunque denominati, che gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico nel limite massimo di 50.000 euro annui e che l'eventuale avvalimento da parte del Commissario dei soggetti inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche dovrà avvenire senza nuovi oneri, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 3-*bis*, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono una serie di misure relative agli enti territoriali interessati dallo svolgimento Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

In merito al comma 1, che consente agli enti territoriali di concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza, non formula osservazioni dato il carattere facoltativo della norma, cui gli enti interessati potranno dunque dare attuazione ove sussistano le relative disponibilità di risorse e nell'ambito degli equilibri di bilancio.

Rileva invece che il comma 2 autorizza gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 a procedere alla revisione del contratto al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione: la disposizione è assistita da una specifica clausola di invarianza finanziaria. In base al comma 3, regioni, province autonome e comuni possono disporre l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, applicandosi, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalla disciplina vigente relative all'occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio e alla previsione delle relative indennità. In proposito non formula osservazioni, considerato che anche dette disposizioni attribuiscono facoltà agli enti territoriali.

Infine, in relazione alla possibilità, prevista dal comma 4, di destinare le disponi-

bilità derivanti dalle economie conseguite nonché quelle inerenti alla mancata realizzazione degli interventi ad altre finalità definite con decreto interministeriale, non formula osservazioni trattandosi di una nuova finalizzazione di risorse già destinate a spesa a legislazione vigente, nel presupposto, sul quale ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che la nuova destinazione di spesa sia compatibile con le previsioni incorporate nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 4, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali la Società adegui la convenzione quadro con ANAS Spa alle disposizioni di cui al presente decreto. Per ciascuno degli interventi di cui all'Allegato A, non sono dovute alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020. Per la realizzazione dei predetti interventi, sono riconosciuti ad ANAS Spa gli oneri di investimento di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011, ossia in una percentuale non superiore al 9 per cento in relazione agli oneri di investimento, da cui sono dedotte le eventuali somme rendicontate da ANAS Spa, nelle modalità previste dal vigente contratto di programma, rispetto ai costi interni ed esterni sostenuti per i predetti interventi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Evidenzia quindi che gli oneri sono riconosciuti nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

In proposito, osserva che il Governo, nella relazione tecnica e nella nota presentata durante l'esame al Senato in data 28 febbraio 2024, ha segnalato che la percentuale non superiore al 9 per cento riconosciuta ad ANAS Spa in relazione agli oneri di investimento, da intendersi onnicomprensiva, appare in ogni caso coerente con la quantificazione dei suddetti oneri che emerge dai relativi quadri economici e che

il riconoscimento avviene comunque, come stabilito dalle disposizioni, nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

Nella medesima nota il Governo ha, altresì, precisato, da un lato, che nessun trasferimento di risorse è stato effettuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno 2024 in favore della società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 in relazione alle opere stradali e che a detta società non sono dovuti gli oneri di investimento per i cinque interventi retrocessi ad ANAS Spa e, dall'altro, che le disposizioni inerenti all'adeguamento, da parte della medesima società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 Spa, dello statuto sono a carattere ordinamentale e da esse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla luce del complesso di tali chiarimenti, non ha pertanto osservazioni da formulare.

Rileva, altresì, che il comma 3 dell'articolo 4 autorizza in favore di ANAS Spa la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, a copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026. Al riguardo, non formula osservazioni, prendendo atto che è stato confermato – con nota del Governo depositata presso la 5^a Commissione del Senato – che la disponibilità delle risorse non è direttamente correlata agli aspetti relativi al finanziamento delle opere olimpiche, andandosi ad aggiungere a quelle già destinate alla manutenzione della rete stradale di interesse nazionale.

Si prevede inoltre, al successivo comma 3-bis, che per la realizzazione delle opere del piano degli interventi per le quali la società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 intende avvalersi di ANAS Spa per la fase di affidamento ed esecuzione, la copertura dei costi per le attività svolte da quest'ultima avvenga mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico, comprensivo delle somme già destinate agli oneri di investimento e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché il Governo ha chiarito che la corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha carattere ordinamentale, trattandosi esclusivamente di una procedura di semplificazione dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente che, ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater del medesimo articolo 4, le somme previste alla voce « oneri di investimento » per gli interventi di cui all'Allegato A-bis e per l'intervento inerente alla Sede T2 MPX-Collegamento alla rete ferroviaria nazionale, affidato a Ferrovie Nord, in relazione alle attività già svolte dalla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026, nonché per quelle di monitoraggio, siano determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non formula osservazioni considerato che la norma opera, per espressa previsione, nel limite delle disponibilità.

Riguardo all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, di cui al comma 3-quinquies, ritiene che andrebbe acquisita conferma che gli adempimenti relativi a detto aggiornamento siano sostenibili dalla suddetta Autorità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva che, come disposto dal comma 3-sexies, la suddetta Autorità viene a tal fine autorizzata a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subor-

dinato a tempo indeterminato e in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un dirigente di prima fascia, un dirigente di seconda fascia, un'unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità e 12 unità da inquadrare nell'area dei funzionari. Al riguardo, pur rilevando la sostanziale congruità degli stanziamenti previsti, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a verificare la quantificazione degli oneri connessi alle assunzioni in esame. Inoltre, rileva che gli oneri appaiono configurati come limite massimo di spesa: circa l'effettiva prudenzialità di individuare il personale da assumere in cifra fissa anziché entro un limite massimo, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 4 prevede agli oneri derivanti dall'autorizzazione ivi prevista in favore di ANAS Spa, nell'importo di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

In proposito, rammenta che tale ultima disposizione ha previsto la corresponsione ad ANAS Spa di un contributo nella misura massima di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 a titolo di compensazione dei minori canoni riscossi nell'anno 2020 dalla predetta società a seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al riguardo, rappresenta che la predetta autorizzazione di spesa è stata ridotta dall'articolo 25, comma 2-*quinqüies*, del decreto-legge n. 4 del 2022, in misura pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, nonché dall'articolo 1, comma 515, della legge n. 213 del 2023, in misura pari a 7,27 milioni di euro per l'anno 2024.

In proposito, segnala che – come già indicato nella relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge ed ulteriormente precisato dal Governo durante

l'iter presso il Senato – le risorse di cui si prevede l'utilizzo per finalità di copertura negli anni dal 2032 al 2034, iscritte sul capitolo 1651 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risultano integralmente disponibili. Sul punto, non ha pertanto osservazioni da formulare.

Inoltre, fa presente che il comma 3-*sexies* dell'articolo 4 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 917.202 euro per l'anno 2024 e a 1.222.936 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, iscritto sul capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, premesso che il citato capitolo – come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – reca le occorrenti disponibilità per l'anno 2024, ritiene che andrebbe fornita analoga rassicurazione dal Governo anche con riferimento alla copertura prevista a regime per le annualità successive, nonché una conferma che la riduzione del Fondo in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo stesso.

Infine, rileva che il comma 4 dell'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del presente provvedimento – ad eccezione delle disposizioni onerose di cui ai commi 3 e 3-*sexies* del medesimo articolo 4, provviste di autonoma copertura – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sotto il profilo della formulazione della norma, non ha osservazioni.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*).

Alla luce della predetta documentazione, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal presidente, in sostituzione della relatrice, precisa, in particolare, che dal

subentro della società RFI e della società Ferrovie Nord alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 come soggetto attuatore, rispettivamente, degli interventi di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, non derivano oneri per la finanza pubblica, in quanto gli interventi ivi richiamati saranno attuati a valere sulle risorse già stanziata a legislazione vigente per la realizzazione delle medesime opere, che ne assicurano l'integrale finanziamento.

Fa presente, nello specifico, che gli interventi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* sono integralmente finanziati a valere sulle risorse stanziata a legislazione vigente e riportate nel piano complessivo delle opere, da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia delle finanze, dell'8 settembre 2023, essendo tali interventi inclusi nell'Allegato 1 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che riporta le opere di impiantistica e infrastrutturali aventi integrale copertura finanziaria alla data di adozione del medesimo decreto.

Segnala, inoltre, che la relazione tecnica aggiornata, con riferimento all'Allegato B di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), quantifica i dati relativi ai costi del lotto 1 e del lotto 2 dell'intervento relativo alla strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola, pari, rispettivamente, a 42.848.500 euro e a 143.441.900 euro.

Con riferimento invece all'articolo 3-*bis*, comma 4, evidenzia che all'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle economie prodottesi nella realizzazione del Piano complessivo delle opere olimpiche e di quelle derivanti dall'eventuale mancata realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 si provvederà nel rispetto del profilo temporale di spesa previsto a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Assicura, inoltre, che l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali potrà provvedere all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al

dissesto idrogeologico nel territorio di propria competenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*quinqüies*, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili ai compiti istituzionali della medesima Autorità che si sostanziano in una specificazione della disciplina in materia di pianificazione prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

Osserva, inoltre, che gli oneri derivanti dalle assunzioni presso la citata Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, previste dall'articolo 4, comma 3-*sexies*, sulla base della quantificazione riportata nella relazione tecnica aggiornata, rientrano entro il limite di spesa di euro 917.202 per l'anno 2024 e di euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, indicato dalla medesima disposizione.

Conferma, infine, che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, ridotto con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 4, comma 3-*sexies*, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo previsto dalla medesima disposizione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo stesso.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1790, di conversione in legge del decreto-legge n. 10 del 2024, approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni urgenti sulla *governance*;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

dal subentro della società RFI e della società Ferrovie Nord alla società

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. come soggetto attuatore, rispettivamente, degli interventi di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, non derivano oneri per la finanza pubblica, in quanto gli interventi ivi richiamati saranno attuati a valere sulle risorse già stanziata a legislazione vigente per la realizzazione delle medesime opere, che ne assicurano l'integrale finanziamento;

in particolare, gli interventi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* sono integralmente finanziati a valere sulle risorse stanziata a legislazione vigente e riportate nel piano complessivo delle opere, da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia delle finanze, dell'8 settembre 2023, essendo tali interventi inclusi nell'Allegato 1 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che riporta le opere di impiantistica e infrastrutturali aventi integrale copertura finanziaria alla data di adozione del medesimo decreto;

la relazione tecnica aggiornata, con riferimento all'Allegato B di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), quantifica i dati relativi ai costi del lotto 1 e del lotto 2 dell'intervento relativo alla strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola, pari, rispettivamente, a 42.848.500 euro e a 143.441.900 euro;

con riferimento all'articolo 3-*bis*, comma 4, all'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle economie prodottesi nella realizzazione del Piano complessivo delle opere olimpiche e di quelle derivanti dall'eventuale mancata realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 si provvederà nel rispetto del profilo temporale di spesa previsto a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali potrà provvedere all'aggiorn-

amento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di propria competenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*quinqüies*, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili ai compiti istituzionali della medesima Autorità che si sostanziano in una specificazione della disciplina in materia di pianificazione prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

gli oneri derivanti dalle assunzioni presso la citata Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, previste dall'articolo 4, comma 3-*sexies*, sulla base della quantificazione riportata nella relazione tecnica aggiornata al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, rientrano entro il limite di spesa di euro 917.202 per l'anno 2024 e di euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, indicato dalla medesima disposizione;

il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, ridotto con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 4, comma 3-*sexies*, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo previsto dalla medesima disposizione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo stesso,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere sul testo del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui

quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Ilaria Fontana 1.3, che reca un'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, relativa alle opere necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie Calalzo-Cortina e Tirano-Bormio-Males, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non presenta le necessarie disponibilità;

gli identici Ilaria Fontana 3.5, Bonelli 3.6 e Simiani 3.2 nonché gli identici Ilaria Fontana 3.9 e Bonelli 3.10, che sono volti a sopprimere, rispettivamente al comma 1 e al comma 2-bis dell'articolo 3, la disposizione secondo la quale gli eventuali rimborsi di spese dovuti ai commissari straordinari e ai sub-commissari, nominati ai sensi del medesimo articolo 3, sono posti a carico del quadro economico degli interventi nel limite massimo di 50.000 euro annui, senza tuttavia prevedere una diversa copertura finanziaria degli oneri derivanti da tali rimborsi;

Ilaria Fontana 3-bis.02, che, nell'istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti presenti nelle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026, provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia per l'anno 2024 non reca le occorrenti disponibilità.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Simiani 1.10, che è volta ad affidare ad ANAS Spa, in qualità di soggetto attua-

tore, taluni interventi stradali elencati nell'allegato B al presente decreto, per i quali il testo originario del provvedimento in esame ha invece previsto la nomina quale commissario straordinario dell'amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026. La proposta emendativa prevede conseguentemente il subentro nell'esercizio delle predette funzioni commissariali da parte dell'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS Spa. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Ilaria Fontana 1.5, che è volta a prevedere che le regioni Lombardia e Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano nonché gli enti locali interessati provvedano, di concerto con ANAS Spa, alla predisposizione di un piano straordinario della mobilità, della circolazione e della viabilità riguardante le zone interessate dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. La proposta emendativa quantifica gli oneri da essa derivanti in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, provvedendovi mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri, nonché in ordine alla congruità della relativa copertura finanziaria, con particolare riferimento alle annualità successive al 2024;

Bonelli 1.02, che prevede l'istituzione di un Tavolo di confronto permanente in tema di sostenibilità ambientale delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di provvedere all'istituzione e al funzionamento del citato Tavolo di confronto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto che la proposta emendativa, non prevede espressamente la mancata corresponsione ai componenti del medesimo Tavolo di com-

pensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che del tavolo di confronto fanno parte anche esperti;

Ilaria Fontana 2.10, che reca un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2054 destinata agli interventi di gestione e manutenzione delle opere relative all'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino « Eugenio Monti » di Cortina d'Ampezzo e agli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità « Ice rink Oval » di Baselga di Piné, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché in ordine alla congruità della relativa copertura finanziaria, con particolare riferimento alle annualità successive al 2024;

Ilaria Fontana 3-bis.01, che, nel prevedere che i comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 predispongano il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici sulla base dei criteri e dei parametri di contabilità ambientale e lo pubblichino sul sito *internet*, dispone che i comuni provvedono agli oneri che ne derivano con le risorse umane, economiche e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che all'attuazione della proposta emendativa in esame possa provvedersi nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella proposta medesima;

Roggiani 3-bis.03, che è volta ad autorizzare le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni a riconoscere, ai soggetti privati che realizzano infrastrutture o impianti per lo svolgimento dei Giochi olimpici, contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi

e ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la messa a disposizione, in via temporanea, degli spazi necessari per le competizioni olimpiche e per i servizi accessori, anche mediante contratti di locazione, sostenendone la spesa. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, che non indica una quantificazione degli oneri derivanti dalla concessione di contributi ivi previsti né individuali modalità con le quali si provvede alla relativa copertura finanziaria;

Ilaria Fontana 4.01, che, nell'incrementare il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, di cui all'articolo 1, comma 479, della legge n. 197 del 2022, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili utilizzate a copertura finanziaria, con particolare riferimento agli anni successivi al 2024;

Ilaria Fontana 4.02, che prevede che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'Ispettorato nazionale del lavoro effettui un monitoraggio circa la regolarità dei contratti di lavoro per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, attraverso controlli *in loco* e verifiche amministrative a campione, i cui dati sono pubblicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul proprio portale telematico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire che il Governo assicuri che possa provvedersi all'attuazione della proposta emendativa nel rispetto delle clausole di invarianza finanziaria contenute nella proposta medesima;

Ilaria Fontana 4.03, che, nell'incrementare il Fondo per lo sviluppo delle reti

ciclabili urbane, di cui all'articolo 1, comma 47, della legge n. 160 del 2019, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili utilizzate a copertura finanziaria, con particolare riferimento agli anni successivi al 2024.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in relazione alle proposte emendative puntualmente richiamate dal presidente, esprime parere contrario, per carenza di copertura finanziaria, sull'emendamento Ilaria Fontana 1.3, nonché parere contrario sugli identici emendamenti Ilaria Fontana 3.5, Bonelli 3.6 e Simiani 3.5 e sugli identici emendamenti Ilaria Fontana 3.9 e Bonelli 3.10, in quanto suscettibili di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica privi di corrispondente copertura.

Esprime, altresì, parere contrario, per carenza di copertura finanziaria, sull'emendamento Ilaria Fontana 3-bis.02, nonché parere contrario sull'emendamento Simiani 1.10, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura.

Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Ilaria Fontana 1.5, posto che, in assenza di apposita relazione tecnica che consenta di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri, non risulta altresì possibile valutare la congruità della corrispondente copertura finanziaria.

Esprime, parimenti, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bonelli 1.02, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

privi di idonea quantificazione e copertura, nonché parere contrario sull'emendamento Ilaria Fontana 2.10, giacché, in assenza di apposita relazione tecnica che consenta di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri, non risulta altresì possibile valutare la congruità della corrispondente copertura finanziaria.

Esprime, quindi, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ilaria Fontana 3-bis.01 e Roggiani 3-bis.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura, nonché parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 4.01, dal momento che, in assenza di apposita relazione tecnica che consenta di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri, non risulta altresì possibile valutare la congruità della corrispondente copertura finanziaria.

Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 4.02, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura, nonché parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 4.03, dal momento che, in assenza di apposita relazione tecnica che consenta di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri, non risulta altresì possibile valutare la congruità della corrispondente copertura finanziaria.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) dichiara di non comprendere le ragioni della contrarietà espressa dalla sottosegretaria Albano sull'articolo aggiuntivo Roggiani 3-bis.03, dal momento che quest'ultimo non pone obblighi in capo agli enti territoriali ivi richiamati, ma si limita a riconoscere loro una mera facoltà, con la conseguenza che gli enti medesimi potranno eventualmente attivarsi nel senso indicato dalla citata proposta emendativa solo in presenza delle occorrenti risorse finanziarie nei rispettivi bilanci.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) ritiene opportuno acquisire maggiori chiarimenti circa l'asserita onerosità dell'emendamento Simiani 1.10, che si limita ad affidare ad ANAS Spa, anziché all'amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, la titolarità, in qualità di soggetto attuatore, degli interventi elencati nell'allegato B al decreto-legge in esame.

Marco GRIMALDI (AVS) invita la rappresentante del Governo a compiere una verifica supplementare sull'articolo aggiuntivo Bonelli 1.02, non ravvisando alcun profilo oneroso connesso all'istituzione di un Tavolo di confronto permanente sul tema della sostenibilità ambientale delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

Segnala, al riguardo, l'assoluta necessità di prevedere l'istituzione di un simile organismo a fronte dei sempre più frequenti, imprevedibili ed allarmanti cambiamenti climatici oramai in atto da alcuni anni, che investono direttamente anche l'ecosistema alpino nell'ambito del quale saranno ospitati nel 2026 i prossimi giochi olimpici e paralimpici invernali.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, dopo un ulteriore approfondimento sui profili finanziari delle proposte emendative richiamate dai deputati in precedenza intervenuti, conferma il parere contrario sull'emendamento Simiani 1.10, in quanto non può escludersi che il previsto trasferimento di attribuzioni aggiuntive ad ANAS Spa determini comunque nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura.

Rettifica, invece, il parere contrario dapprima formulato sugli articoli aggiuntivi Bonelli 1.02 e Roggiani 3-bis.03. In particolare, con riferimento all'articolo aggiuntivo Bonelli 1.02, osserva che all'istituzione e al funzionamento del Tavolo di confronto permanente sul tema della sostenibilità ambientale potrà effettivamente provvedersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendosi ritenere, sia pure implicitamente, che ai suoi componenti non

spetteranno compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con riferimento, invece, all'articolo aggiuntivo Roggiani 3-bis.03, prende atto che l'autorizzazione ivi disposta in favore degli enti territoriali interessati si configura quale mera facoltà e, pertanto, i medesimi enti dovranno darvi comunque corso nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci. Alla luce di tali considerazioni, esprime quindi una valutazione non ostativa sugli articoli aggiuntivi Bonelli 1.02 e Roggiani 3-bis.03.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.3, 1.5, 1.10, 2.10, 3.2, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3-bis.01, 3-bis.02, 4.01, 4.02 e 4.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere sugli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.50.

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani.**C. 982 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 3 degli emendamenti. Al riguardo, fa presente che le proposte emendative contenute nel predetto fascicolo e non comprese nel fascicolo n. 1, già esaminato dalla Commissione in data 19 marzo 2024, non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. Propone pertanto di esprimere sulle stesse nulla osta.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.**C. 1532-ter-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 marzo 2024 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione attendeva le risposte del Governo alle richieste di chiarimento formulate sui profili finanziari del provvedimento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, assicura che il Mi-

nistero del lavoro e delle politiche sociali potrà provvedere al funzionamento del tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, istituito dalla novella di cui all'articolo 2, comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Fa presente, inoltre, che le stime della perdita di gettito IRPEF e IRES derivante dall'inclusione delle associazioni dei militari in congedo nel novero degli enti del Terzo settore, prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera *m*), sono state effettuate, in un'ottica prudenziale, considerando l'intero ammontare delle imposte attualmente versate dalle medesime associazioni, pari a poche decine di migliaia di euro, mentre gli eventuali effetti derivanti dall'ampliamento delle attività svolte dai suddetti enti in favore degli associati, essendo legati a comportamenti degli operatori economici, hanno carattere indiretto e, pertanto, non sono stati considerati ai fini della quantificazione.

Evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 5, le quali prevedono che le imprese sociali destinino una quota degli utili netti annuali pari al 3 per cento, e non più, come previsto dalla normativa vigente, in misura non superiore al 3 per cento, a determinati fondi destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali, si limitano a definire in maniera fissa e non più discrezionale la percentuale degli utili da destinare ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali e, pertanto, non determinano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che la destinazione in misura inferiore al 3 per cento rappresentava un'eventualità che non era stata considerata nella quantificazione degli effetti finanziari della norma vigente.

Fa presente che la disposizione di cui all'articolo 7, volta a esonerare dal regime di solidarietà nel pagamento delle imposte di successione e donazione i beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali, ai sensi della normativa vigente si applica alla sola ipotesi di carattere residuale di successione testamentaria a titolo

universale, mentre non trova applicazione nella diversa circostanza in cui i medesimi soggetti siano nominati legatari, in quanto a legislazione vigente i legatari sono obbligati al pagamento della sola imposta relativa ai rispettivi legati.

Garantisce che dalle previsioni del medesimo articolo 7 non derivano effetti in termine di minore gettito, in quanto le previsioni a legislazione vigente già non consideravano l'eventuale applicabilità del regime di solidarietà del pagamento delle imposte di successione e donazione da parte dei beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1532-*ter*-A, recante disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà provvedere al funzionamento del tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggioranni in prosieguo amministrativo, istituito dalla novella di cui all'articolo 2, comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le stime della perdita di gettito IR-PEF e IRES derivante dall'inclusione delle associazioni dei militari in congedo nel novero degli enti del Terzo settore, prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera *m*), sono state effettuate, in un'ottica prudenziale, considerando l'intero ammontare delle imposte attualmente versate dalle medesime associazioni, pari a poche decine di migliaia di euro, mentre gli eventuali effetti

derivanti dall'ampliamento delle attività svolte dai suddetti enti in favore degli associati, essendo legati a comportamenti degli operatori economici, hanno carattere indiretto e, pertanto, non sono stati considerati ai fini della quantificazione;

le disposizioni di cui all'articolo 5, le quali prevedono che le imprese sociali destinino una quota degli utili netti annuali pari al 3 per cento, e non più, come previsto dalla normativa vigente, in misura non superiore al 3 per cento, a determinati fondi destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali, si limitano a definire in maniera fissa e non più discrezionale la percentuale degli utili da destinare ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali e, pertanto, non determinano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che la destinazione in misura inferiore al 3 per cento rappresentava un'eventualità che non era stata considerata nella quantificazione degli effetti finanziari della norma vigente;

la disposizione di cui all'articolo 7, volta a esonerare dal regime di solidarietà nel pagamento delle imposte di successione e donazione i beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali, ai sensi della normativa vigente si applica alla sola ipotesi di carattere residuale di successione testamentaria a titolo universale, mentre non trova applicazione nella diversa circostanza in cui i medesimi soggetti siano nominati legatari, in quanto a legislazione vigente i legatari sono obbligati al pagamento della sola imposta relativa ai rispettivi legati;

dalle previsioni del medesimo articolo 7 non derivano effetti in termine di minore gettito, in quanto le previsioni a legislazione vigente già non consideravano l'eventuale applicabilità del regime di solidarietà del pagamento delle imposte di successione e donazione da parte dei beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti.

In primo luogo, segnala che l'emendamento Sportiello 1.2, volto ad incrementare le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale al fine di soddisfare il fabbisogno delle associazioni tra i comuni in materia di assunzioni di assistenti sociali, non prevede tuttavia la quantificazione degli oneri che ne derivano e la relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare necessario acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Marianna Ricciardi 1.3, che, nel prevedere un incremento rispettivamente di 20.000 e 10.000 euro dei contributi riconosciuti, a determinate condizioni, ai comuni per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, incrementa di conseguenza il fondo di solidarietà comunale di 80 milioni di euro, provvedendo ai relativi oneri, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria indicate dalla proposta emendativa, con particolare riferimento all'utilizzo, negli anni successivi al 2024, del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

Alfonso Colucci 2.22, volta a prevedere che, presso ogni Prefettura, sia isti-

tuito un « Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile », cui partecipano rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda sanitaria provinciale, delle Direzioni provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del Terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socioeconomica dei minorenni, per promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole e per programmare strategie di intervento anche attraverso progetti di rigenerazione urbana. Sottolinea che la proposta è corredata di una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni ivi previste nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in esame possa effettivamente provvedersi nel rispetto della clausola di invarianza recata dalla proposta stessa;

Sportiello 2.24, volta a prevedere che il Ministero dell'istruzione e del merito, nei territori in cui sia certificata una mancata, incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione, intervenga con propri ispettori e, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni, istituisca dei presidi di supporto socio-educativo per intercettare le famiglie dei giovani in età scolare che non fruiscono dei servizi dell'istruzione e per organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del territorio di riferimento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento ai possibili oneri derivanti dall'istituzione dei presidi di supporto socio-educativo;

Sportiello 2.26, volta a prevedere che, ai nuclei familiari destinatari di forme di sostegno al reddito o nei quali vi siano

componenti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile, sia affiancata un'équipe di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento ai possibili oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle équipes di sostegno socio-educativo ivi previste;

Auriemma 2.01, che, nell'istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, provvede ai relativi oneri, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e, quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate relative al contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisite all'erario. Rileva che la proposta emendativa prevede inoltre che l'istituendo fondo possa essere alimentato anche con le risorse provenienti dal fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e in ordine al fatto che l'utilizzo delle medesime non pregiudichi la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse, posto che tali risorse sono allo stato destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive;

Gadda 2.02, volto ad istituire un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, al fine di sostenere i comuni nelle spese per i minori affidati in comunità familiari, case famiglia e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica per gli esercizi successivi al 2024 e assicuri che il loro utilizzo non pregiudichi la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;

Porta 4.1009, volta a precisare che gli enti di carattere privato diversi dalle società che rientrano nella definizione di enti del Terzo settore, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, possano aver sede legale in Italia o all'estero. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa con particolare riferimento all'eventuale estensione di regimi agevolativi previsti per gli enti del Terzo settore;

Schullian 4.1012, che, nel modificare alcune disposizioni del Codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, è volta, tra l'altro, ad inserire tra le attività non commerciali effettuate dalle organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 84, le attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà e le attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione, nonché a prevedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applichi l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, che estende alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco le

disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa con particolare riferimento ai suoi possibili effetti sul gettito fiscale;

Malavasi 4.01000, volta a prevedere che gli enti destinatari del contributo del 5 per mille possano conoscere il nominativo del contribuente, qualora quest'ultimo ne abbia concesso l'autorizzazione dandone nota in apposito spazio nella pagina del 5 per mille del modello per le dichiarazioni dei redditi predisposto dall'Agenzia delle entrate, a partire dall'anno 2024. La proposta emendativa prevede, altresì, che la medesima Agenzia comunichi all'ente destinatario i nomi dei contribuenti che hanno concesso la predetta autorizzazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo circa la possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Identici Gadda 8.01000 e Girelli 8.01001, sono volte a prevedere che le risorse non utilizzate di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022 siano destinate, nella misura di 10 milioni di euro, alla sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese volta al sostegno dei medesimi enti, nonché, per la parte restante e a decorrere dal 2024, al finanziamento di iniziative e progetti promossi dai medesimi enti del Terzo settore. In proposito, si rammenta che la citata disposizione ha istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato – previo trasferimento delle risorse su apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato – al riconoscimento di un contributo straordinario in favore di enti del Terzo settore in considerazione dell'aumento dei costi sostenuti per l'acquisto di energia e gas naturale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito sia all'ef-

fettiva sussistenza di risorse residue afferenti al citato Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, sia in ordine alla possibilità di destinarle a finalità diverse da quelle originarie senza pregiudicare la realizzazione di impegni eventualmente già assunti a valere sulle risorse medesime. Reputa, in ogni caso, necessario acquisire un'indicazione anche in ordine ai possibili effetti, anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto, dell'utilizzo di risorse stanziato per l'anno 2022 a decorrere dall'anno 2024.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente segnalate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura. Esprime, poi, parere contrario sull'emendamento Di Lauro 1.4, poiché, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria. Formula, altresì, un parere contrario sugli identici Gadda 4.1003 e Malavasi 4.1006, identici Gadda 4.1004 e Girelli 4.1007, Gadda 4.1005 e Furfaro 4.1008 e Schullian 4.1011, che prevedono alcune modifiche all'articolo 13 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di ampliare la possibilità di ricorso alla contabilità semplificata nonché alle altre forme di semplificazione del rendiconto. In particolare, da un lato, modificando il comma 2 del citato articolo 13, determinano un innalzamento del limite per la redazione da parte degli enti del Terzo settore, che non svolgono attività di impresa, privi di personalità giuridica del bilancio in versione semplificata ovvero del

rendiconto per cassa, con conseguente ampliamento della platea di soggetti che passerebbero a tale modalità di gestione contabile, dall'altro, aggiungendo il comma 2-*bis*, consentono agli enti con proventi non superiori a 60 mila euro di usufruire dell'aggregazione dei dati di entrate e uscite per cassa ai fini di una maggiore semplificazione, con disposizione ampliativa rispetto a quella prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per gli enti non commerciali. Ciò posto, evidenzia che le suddette proposte emendative incidono direttamente sulla stessa possibilità di verifica, in sede di accertamento e controllo, della natura non commerciale o meno delle attività di interesse generale svolte dai predetti enti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 79 del medesimo codice. Ne deduce, conseguentemente, il concreto rischio di compromettere l'attività di controllo esercitabile dall'amministrazione finanziaria con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente, finalizzata, nei casi in questione, ad accertare poste rilevanti ai fini dell'accertamento della natura eventualmente commerciale dell'attività svolta dai predetti soggetti, con possibili ricadute in termini di minori entrate in relazione alla corretta applicazione delle norme di cui agli articoli 79 e 80 del codice del Terzo settore, al tempo cifrate nella relativa relazione tecnica.

Da ultimo, esprime parere contrario sull'emendamento Malavasi 8.1000, poiché volto a sopprimere la previsione riguardante la prestazione di una idonea garanzia per i debiti ereditari e il rinvio ad un apposito decreto di attuazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia per l'individuazione dei criteri e delle modalità di rilascio della garanzia medesima, che costituisce garanzia imprescindibile al fine di escludere effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel chiedere quali siano i motivi del parere con-

trario espresso dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo sull'emendamento Alfonso Colucci 2.22, rileva che la costituzione presso le Prefetture di un Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile, al quale sarebbero chiamati a partecipare soggetti rappresentativi delle istituzioni e della società civile del territorio di competenza, difficilmente potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri, in quanto tale Osservatorio assumerebbe un ruolo di mero promotore di iniziative nella predetta materia. Aggiunge, peraltro, che la proposta emendativa è accompagnata da una clausola di invarianza finanziaria, secondo un uso frequente per disposizioni di contenuto analogo. Ricorda, infine, che, come indicato anche nelle premesse del parere testé approvato dalla Commissione sul testo del provvedimento, eventuali effetti di carattere indiretto non sono considerati ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento.

In riferimento all'emendamento Di Lauro 1.4, sul quale la relatrice e il Governo hanno espresso parimenti parere contrario, sottolinea che la proposta emendativa è volta a prevedere che i comuni possano utilizzare le risorse previste dall'articolo 1, comma 791, della legge n. 178 del 2020 per l'assunzione di assistenti sociali, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio. In proposito, nel ritenere che, con la proposta emendativa, si intende introdurre una facoltà per i comuni nel rispetto dei vincoli di bilancio previsti dalla legge, ritiene non fondato il parere contrario espresso sui profili finanziari della proposta emendativa.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, dopo un ulteriore approfondimento istruttorio, ribadisce il parere contrario sugli emendamenti Di Lauro 1.4 e Alfonso Colucci 2.22.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), fa presente che il parere contrario espresso sull'emendamento Alfonso Colucci 2.22 rappresenta un precedente di cui d'ora innanzi si dovrà tener conto ogniqualvolta disposizioni di provvedimenti all'esame della Commissione disporranno l'istituzione di organi

collegiali corredata di una clausola di invarianza specifica volta a escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, in replica al deputato Dell'Olio, sottolinea che, secondo la prassi utilizzata, la clausola di invarianza che accompagna la costituzione di nuovi organi collegiali deve essere formulata in modo da escludere, per i membri che li compongono, la percezione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Quindi, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.2, 1.3, 1.4, 2.22, 2.24, 2.26, 2.01, 2.02, 4.1003, 4.1004, 4.1005, 4.1006, 4.1007, 4.1008, 4.1009, 4.1011, 4.1012, 4.01000, 8.1000, 8.01000 e 8.01001, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

C. 304-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda preliminarmente che la pro-

posta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca la delega al Governo a riformare la disciplina in materia di conflitti di interesse.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, evidenzia che le norme in esame delegano il Governo ad adottare un decreto legislativo di riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Ai fini dell'esercizio della delega, la lettera l) del comma 2 dell'articolo 1 prevede un principio e criterio direttivo volto all'attribuzione di poteri di vigilanza e accertamento dei conflitti di interesse e di eventuale sanzione delle relative violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, con riferimento alle violazioni imputabili al presidente e ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'Autorità nazionale anticorruzione. Rammenta che entrambe le autorità sono incluse nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione in base all'elenco definito dall'ISTAT. Al riguardo, osserva che tale principio e criterio direttivo di delega, con specifico riferimento alle situazioni di conflitto d'interesse in cui possono incorrere i titolari di cariche di governo statale – Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Vice Ministri, sottosegretari di Stato e commissari straordinari di Governo – appare confermativo del vigente quadro di poteri e competenze attribuite in tale materia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge n. 215 del 2004, di cui viene disposta l'abrogazione dal comma 4 dell'articolo 1. Il citato principio e criterio direttivo, rispetto all'assetto vigente, estende però l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di vigilanza e controllo sui conflitti d'interesse anche alle situazioni di conflitto in cui possono incorrere i titolari di cariche di governo regionali e delle province autonome nonché i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e

regolazione. Sul punto, pur considerato che in base all'assetto vigente, le spese di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono poste a carico del suo bilancio, e trovano copertura in via principale a valere sulla contribuzione a tal fine imposta alle società di capitale di maggiori dimensioni e che pertanto gli eventuali oneri derivanti dal presumibile incremento delle attività di vigilanza e controllo determinato dall'attuazione del citato principio e criterio direttivo potrebbero essere riassorbiti all'interno di un corrispondente aumento di tale contribuzione nei limiti previsti dalla legislazione vigente, rileva comunque l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo circa l'entità degli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo principio e criterio direttivo, anche in termini di eventuali fabbisogni aggiuntivi di personale, al fine di definire la misura dell'eventuale rimodulazione del suddetto contributo, ovvero dell'eventuale trasferimento a carico del bilancio dello Stato a favore della medesima Autorità, necessario per provvedere alla copertura degli oneri stessi. Analogamente, ritiene che dovrebbe essere fornito un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali oneri derivanti dalle funzioni in materia di conflitto d'interessi attribuite dalla norma all'ANAC e alla possibilità che la medesima Autorità possa farvi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, posto che nell'assetto vigente l'ANAC non risulta essere titolare di specifiche competenze – poteri di intervento e sanzionatori – in materia di conflitto d'interesse. Infine, ritiene necessario coordinare – anche attraverso l'introduzione di specifici principi e criteri direttivi di delega – i contenuti del presente provvedimento con gli effetti derivanti dall'abrogazione della legge n. 215 del 2004, posto che tale abrogazione implica la soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9 della legge medesima, finalizzate all'ampliamento dei ruoli organici dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella misura di 15 unità per ciascuna Autorità, nonché ad altre misure complementari di

rafforzamento amministrativo, in relazione ai compiti attribuiti alle predette Autorità dalla legge medesima. Infatti, per quanto riguarda l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, poiché nonostante la citata abrogazione i compiti ad essa attribuiti dalla legge n. 215 del 2004 dovranno continuare ad essere svolti dalla stessa Autorità anche in misura sensibilmente maggiore rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, rileva che si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere che le risorse risparmiate per effetto della medesima abrogazione possano essere utilizzate per essere nuovamente trasferite alla stessa Autorità, ferma restando la possibilità di disporre un incremento per far fronte alle eventuali ulteriori assunzioni che si rendessero necessarie per provvedere agli ulteriori compiti, individuando altresì la relativa copertura finanziaria. Per quanto riguarda invece l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, venendo meno – per effetto della menzionata abrogazione – l'autorizzazione di spesa che consentiva alla predetta Autorità di provvedere alle assunzioni di personale necessarie allo svolgimento dei compiti a suo tempo ad essa assegnati e ora non più previsti, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere un progressivo riassorbimento, grazie ai futuri pensionamenti, delle unità di personale assunte, assicurando comunque nel frattempo alla medesima Autorità il trasferimento delle risorse necessarie a sostenerne i conseguenti oneri, attraverso l'utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione della relativa autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 215 del 2004, ovvero di mantenere comunque invariato nel tempo il numero delle unità di personale quale risultante dalla medesima legge n. 215 del 2004, provvedendo ai corrispondenti oneri mediante l'utilizzo delle medesime risorse. In merito a tali aspetti ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di

intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.

C. 836-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione Bilancio ha già esaminato il testo del provvedimento in discussione, quale risultante dalle modificazioni ad esso apportate durante l'esame presso la Commissione Cultura competente nel merito, nella seduta del 31 gennaio 2024, esprimendo in quella sede parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rammenta, inoltre, che la Commissione Cultura, nella successiva seduta del 20 marzo, ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la predetta condizione e apportando al testo ulteriori modificazioni che non presentano tuttavia profili problematici dal punto di vista finanziario.

Tanto considerato, propone di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea parere favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO condivide con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere riferita al testo del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

In primo luogo segnala che alcune proposte emendative recano nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria. A tal riguardo segnala l'emendamento Berruto 4.1000, volto a prevedere che le società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva beneficino di tutte le agevolazioni e le previsioni normative e regolamentari di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, recante Codice del Terzo settore, che appare pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura.

Allo stesso modo fa presente che l'articolo aggiuntivo Zaratti 7.01 volto a prevedere, da un lato, la detrazione dall'imposta lorda del 30 per cento della spesa sostenuta da persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, per la sottoscrizione di quote o azioni di società sportive professionistiche o dilettantistiche ad azionariato diffuso e, dall'altro, il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle società sportive professionistiche o dilettantistiche che deliberino un aumento di capitale, pari al 20 per cento del capitale integralmente sottoscritto dalle predette persone fisiche, senza prevedere un'apposita copertura finanziaria, che appare pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura.

Con riferimento agli effetti finanziari derivanti da ulteriori proposte emendative, ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo.

Segnala in primo luogo l'emendamento Berruto 3.1000, volto a prevedere che gli enti di partecipazione popolare sportiva, di cui all'articolo 3, comma 1, siano conformi al Codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento all'eventuale estensione delle agevolazioni fiscali previste per gli enti del Terzo settore agli enti di partecipazione popolare sportiva.

Evidenzia poi che l'emendamento Caso 3.9 è volto a prevedere che le società o

associazioni possano essere qualificate come enti di partecipazione popolare sportiva se, in base allo statuto o all'atto costitutivo, siano obbligate ad attivare convenzioni con università e centri di ricerca e specializzazione per favorire la qualificazione degli attuali dirigenti dei club e per immettere giovani e qualificate professionalità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alla modalità di finanziamento delle convenzioni previste dalla medesima proposta.

Richiama quindi l'articolo aggiuntivo Berruto 5.01001, volto a delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti specifiche agevolazioni per la gestione di strutture sportive da parte di società sportive a partecipazione popolare e di enti di partecipazione popolare sportiva, prevedendo tra gli altri, quali principi e criteri direttivi, la determinazione delle imposte sui costi relativi alla ristrutturazione o alla realizzazione di nuovi impianti sportivi, la previsione di contributi patrimoniali in favore dell'ente concedente e la detraibilità ovvero deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi ai fini della ristrutturazione o della realizzazione di nuovi impianti sportivi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa in esame, anche considerando che la medesima proposta non reca disposizioni relative alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della delega da essa conferita.

Sottolinea infine che l'articolo aggiuntivo Molinari 5.01002 è volto a delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti specifiche agevolazioni a favore delle società sportive assoggettate a partecipazione popolare, prevedendo, quali principi e criteri direttivi, l'introduzione di agevolazioni per la gestione delle strutture sportive, al fine di ridurre i costi di ristrutturazione e di realizzazione di nuovi impianti sportivi, e la previsione di contributi in favore dell'ente concedente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della

proposta emendativa in esame, anche considerando che la medesima proposta non reca disposizioni relative alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della delega da essa conferita.

Avverte infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente segnalate dal presidente nonché sull'articolo aggiuntivo Berruto 5.01000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel criticare il parere contrario espresso dal presidente e dalla rappresentante del Governo sull'emendamento Caso 3.9, sottolinea che, al contrario la proposta emendativa potrebbe comportare un aumento di entrate perché restringe l'ambito di definizione degli enti di partecipazione popolare sportiva, titolari di agevolazioni, a quelli che sono obbligati, in base allo statuto o all'atto costitutivo, ad attivare convenzioni con università e centri di ricerca e specializzazione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 3.9, 3.1000, 4.1000, 5.01000, 5.01001, 5.01002 e 7.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere sulle proposte emendative.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 19.35.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 1752 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 marzo 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, fa preliminarmente presente che gli emendamenti Dell'Olio 29.120, Steger 12.47 e Frassini 43.1 sono stati ritirati e che l'onorevole Ghio sottoscrive gli emendamenti Braga 1.79 e Ubaldo Pagano 1.100, 1.101, 1.103, 1.104 e 1.105.

Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri sono state comunicate le valutazioni della presidenza in ordine all'inammissibilità delle proposte emendative presentate, avverso le quali sono state formulate 103 richieste di riesame.

Al riguardo, comunica che la presidenza, alla luce delle argomentazioni contenute nei ricorsi presentati, nonché a seguito di un supplemento di istruttoria, ha ritenuto di riammettere le seguenti proposte emendative:

Mulè 8.75, Iezzi 8.81, Manzi 8.020, limitatamente al comma 2, Cannizzaro 18.6 e D'Attis 44.022, limitatamente alla lettera *b*), in quanto recano disposizioni connesse all'obiettivo del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PNRR;

Squeri 12.55, che reca misure di semplificazione amministrativa connesse alla realizzazione di interventi previsti nell'ambito del PNRR;

Bellomo 32.01, Molinari 33.011 e 33.012, che recano disposizioni volte a disciplinare i poteri di Commissari straordinari per la realizzazione di interventi infrastrutturali, analogamente a quanto previsto da disposizioni contenute nell'articolo 8 del provvedimento;

D'Attis 40.39 e gli identici Roggiani 40.38 e Steger 40.40, che recano disposizioni relative alla gestione della liquidità degli enti locali, connesse alla realizzazione degli obiettivi in materia di riduzione dei tempi di pagamento, oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 40 del provvedimento, conseguentemente dovendosi ritenere altresì ammissibili gli emendamenti Roggiani 40.34, D'Attis 40.35, Steger 40.36 e Grimaldi 40.37, che recano disposizioni di analogo contenuto;

Ciancitto 42.5, gli identici Patriarca 42.6, Loizzo 42.7 e Malavasi 42.8, nonché Malagola 44.028, che recano disposizioni che concorrono all'attuazione di interventi previsti dal PNRR.

Avverte, infine, che per le restanti proposte emendative in ordine alle quali sono state presentate richieste di riesame la presidenza conferma il giudizio di inammissibilità.

La seduta termina alle 19.40.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 26 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.40 alle 19.50.

ALLEGATO

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Relazione tecnica di passaggio

Articolo 1 (Soggetto attuatore delle opere complementari connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026)

La norma detta disposizioni urgenti sulla realizzazione di alcune opere complementari connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 al fine di far fronte alle difficoltà oggettive emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di tali opere, nonché di assicurarne la realizzazione in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento.

In particolare, il comma 1 prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto la società ANAS S.p.a. è individuata quale soggetto attuatore di cinque interventi, individuati dall'Allegato A del decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla Società, nonché nei procedimenti amministrativi avviati dalla medesima Società. Per tali interventi risultano infatti attualmente efficaci accordi quadro di ANAS, che consentono di procedere con l'esecuzione delle opere in tempi rapidi e senza l'espletamento di ulteriori procedure di evidenza pubblica. La norma precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Va al riguardo precisato che la realizzazione degli interventi del Piano delle opere olimpiche relativi ad infrastrutture stradali statali è stata disciplinata con la convenzione quadro stipulata dalla Società con ANAS S.p.a. il 1° giugno 2023, adottata in attuazione dell'articolo 4, comma 4, del decreto interministeriale 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2022, nonché dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2022, di approvazione del Piano degli interventi olimpici. Tutti gli interventi retrocessi ad ANAS alla luce del decreto in esame rientrano nel regime dell'articolo 1, comma 2 e dell'Allegato 1 della convenzione quadro del 1° giugno 2023, che affida ad ANAS la prosecuzione delle attività di stazione appaltante finalizzate a consentire il perfezionamento delle procedure autorizzative e la redazione dei progetti, secondo le indicazioni di SIMICO ovvero del Commissario straordinario. Per le predette opere, pertanto, non è ancora stata stipulata la convenzione di subentro prevista dall'articolo 1, commi 4 e 5, della predetta convenzione quadro, con cui deve essere formalizzato il subentro della Società (ovvero del Commissario straordinario per le opere commissariali) alle attività di ANAS in qualità di soggetto attuatore e stazione appaltante.

In particolare, si rappresenta che tutti gli interventi retrocessi ad ANAS si trovano al momento ancora nella fase di progettazione: per due di questi interventi (SS36 Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni - Lecco e SS36 Consolidamento Galleria Monte Piazzo) si è concluso l'iter autorizzativo del progetto e, pertanto, è possibile procedere all'approvazione e all'affidamento dei lavori mediante l'utilizzo degli Accordi quadro conclusi da ANAS S.P.A. già disponibili; per gli altri tre interventi, è, invece, ancora in corso di svolgimento la conferenza di servizi, indetta dalla Società, per il perfezionamento dell'iter autorizzativo del progetto.

L'attività di progettazione è stata svolta da ANAS, che ha altresì offerto il supporto tecnico-amministrativo alla Società nella predisposizione della documentazione funzionale all'iter approvativo. Non sussistono, pertanto, posizioni passive e debitorie nei confronti dei soggetti terzi coinvolti nella fase di progettazione che possano comportare una esposizione di ANAS rispetto alle fonti di copertura finanziaria individuate per i predetti cinque interventi.

Sulla regolazione dei corrispettivi per tali costi esterni, si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 4, comma 1 del decreto in esame.

In ogni caso, la disposizione in esame non produce effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-bis prevede che dalla data di entrata in vigore della disposizione la società RFI S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi ferroviari di cui al nuovo Allegato A-bis, e subentra alla SIMICO (di seguito, anche la "Società") nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi,



nonché nei procedimenti amministrativi già avviati dalla medesima Società. Si dispone, pertanto, l'individuazione ex lege di RFI quale soggetto attuatore delle opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026, individuate nel citato Allegato A-bis, in analogia con quanto previsto dal comma 1, che ha trasferito ad ANAS l'attuazione delle opere complementari in ambito stradale di cui all'Allegato A.

Tale previsione è giustificata dalla necessità di garantire che detti interventi vengano realizzati direttamente da RFI S.p.A. quale soggetto proprietario dell'infrastruttura ferroviaria nazionale con lo scopo precipuo, da un lato, di assicurare la conformità dell'esecuzione delle opere alle procedure e agli standard adottati dalla medesima RFI, anche attribuendole la facoltà di selezionare gli operatori di cui avvalersi, dall'altro, di velocizzare la realizzazione delle opere, diversificando ulteriormente i soggetti attuatori, assicurandone l'attuazione da parte di un soggetto che possiede il know how e le competenze tecniche specifiche per tale categoria specifica di opere che rientrano nella rete dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

La norma precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente all'entrata in vigore della disposizione. A tal fine, si prevede che, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, la Società trasmetta a RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

In relazione agli interventi di cui all'Allegato A-bis, si evidenzia che il costo complessivo delle opere è integralmente finanziato a valere sulle risorse stanziata a legislazione vigente e riportate puntualmente nel piano complessivo delle opere, da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 settembre 2023. Gli interventi di cui all'Allegato A-bis in esame sono, infatti, ricompresi nell'Allegato 1 del medesimo D.P.C.M., dove sono riportate le opere di impiantistica sportiva ed infrastrutturali, stradali e ferroviarie, tutte aventi integrali copertura finanziaria alla data di adozione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si precisa che gli "Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano" sono stati espunti dall'Allegato B del decreto-legge (che contiene l'elenco delle opere complementari già oggetto di commissariamento, per le quali rimangono in capo all'Amministratore delegato pro tempore della Società le funzioni di Commissario straordinario) per essere inseriti nel predetto Allegato A-bis (che, come detto, contiene l'elenco delle opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dei Giochi affidate alla RFI S.p.A. come soggetto attuatore).

Si precisa, altresì, che i 6 interventi (lotti) di soppressione di passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38 indicati nel citato Allegato A-bis sono tutti riferibili all'intervento originario denominato "Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano", che è stato poi oggetto di suddivisione in lotti funzionali.

Pertanto, la disposizione in esame non produce effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-ter prevede che dalla data di entrata in vigore della disposizione la società FERROVIENORD S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MPX – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" (CUP: E51I20000010009), incluso nell'Allegato 1 del Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, e subentra alla Società nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi avviati dalla medesima Società. Si dispone, pertanto, l'individuazione ex lege di Ferrovienord quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MPX – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale", in analogia con quanto previsto dal comma 1 che ha trasferito ad ANAS l'attuazione degli interventi di cui all'Allegato A.



A tal fine, si prevede che, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, la Società trasmetta a FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività. Ciò al fine, da un lato, di velocizzare la realizzazione dell'opera, diversificando ulteriormente i soggetti attuatori, e, dall'altro, di assicurare l'attuazione dell'intervento da parte di un soggetto che possiede il know how e le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere.

Si precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente all'entrata in vigore della disposizione.

In relazione agli elementi informativi di natura finanziaria dell'opera oggetto della presente disposizione, si riporta, di seguito, il prospetto delle somme assentite a legislazione vigente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - Art. 16 del D.P.R. 207/2010 -			Subtotale	Totale
SOMME ASSENTITE				
Fonte n. 1	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)		56.000.000,00 €	
Fonte n. 2	Disponibilità già riportate nel DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)		155.300.000,00 €	
Fonte n. 3	Legge 234/2021		5.805.900,00 €	
Fonte n. 4	Art. 1, co. 500, legge 197/2022		40.447.800,00 €	
TOTALE IMPORTO DELLE SOMME ASSENTITE				257.553.700,00 €

Al riguardo, in data 15 gennaio 2024, la Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. ha sottoscritto con Ferrovienord S.p.A. una convenzione volta a disciplinare il trasferimento di risorse statali e confermare Ferrovienord quale committente e, ove dovesse occorrere di stazione appaltante, e regolare tra le parti le modalità di svolgimento delle rispettive funzioni rivolte alla realizzazione dell'opera pubblica olimpica. Tale convenzione è stata stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 e dell'articolo 3 del D.P.C.M. 8 settembre 2023.

La predetta convenzione, in conformità al quadro normativo dianzi richiamato, tiene conto del fatto che, per l'espletamento delle connesse attività di monitoraggio, è riconosciuta alla Società, dall'articolo 2, comma 7, e dall'articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. 8 settembre 2023, "l'attribuzione del tre per cento dell'ammontare complessivo lordo dei lavori e delle forniture, corrispondente all'importo della voce oneri di investimento di cui al Quadro Economico aggiornato ed effettivo" di cui all'Allegato A – voce B.13.1 e relativa IVA - e che, pertanto, l'importo pari ad euro 8.956.991,25 (comprensivo di IVA) resta nella disponibilità della Società. Ciò, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 16 del 2020, che prevede: "Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono attribuite alla Società le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture ed è desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12. Le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della Società, che può svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

Pertanto, la disposizione in esame non produce effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Articolo 2 (Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.31).



L'articolo 2, recante “*Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31*”, interviene sulla *governance* della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.

La disposizione, limitandosi ad apportare modifiche alla *governance* di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a., non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, le modifiche alla *governance* apportate dal decreto in esame non determinano variazioni in merito alla partecipazione al capitale sociale della Società, pari a 1.000.000,00 di euro, che risulta così suddivisa:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze 350.000,00 euro
- Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 350.000,00 euro
- Regione Lombardia 100.000,00 euro
- Regione Veneto 100.000,00 euro
- Provincia Autonoma di Bolzano 50.000,00 euro
- Provincia Autonoma di Trento 50.000,00 euro

Agli enti titolari di partecipazioni al capitale sociale è infatti confermata nel decreto in esame una partecipazione nel procedimento di nomina degli organi sociali coerente con la relativa titolarità di quote azionarie. Contestualmente, si introduce un ripensamento strutturale del ruolo degli azionisti e dell'assemblea dei soci: in particolare, agli azionisti è riconosciuto un potere di designazione dei componenti dell'organo di governo e dell'organo di revisione, che deve poi trovare nel momento collegiale dell'assemblea dei soci la propria finalizzazione con la nomina dei predetti componenti.

Si introduce, inoltre, una modifica all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, al fine di operare l'opportuno coordinamento con le previsioni introdotte dal comma 1 ed escludere dagli interventi in capo alla società le opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.a.

Si precisa che, in considerazione delle previsioni introdotte dall'articolo 2, rimangono in capo all'Amministratore delegato pro tempore della Società le funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali ricompresi nel solo Allegato B, che introduce l'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 16 del 2020 (con esclusione, dell'intervento “SS 36 Messa in sicurezza tratta Giussano Civate”, incluso tra quelli inseriti nell'Allegato A), nonché per la realizzazione *degli* interventi *di cui all'*articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021.

Nel dettaglio, l'articolo 2 introduce le seguenti modifiche al citato decreto-legge n. 16 del 2020:

- al comma 1, lettera a), n. 1, si introduce una modifica all'articolo 3, comma 2, al fine di operare l'opportuno coordinamento con le previsioni introdotte dal comma 1 dell'articolo 1 ed escludere dagli interventi in capo alla società le opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.a.;

- al comma 1, lettera a), n. 1-bis-introduce una modifica all'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, al fine di precisare che l'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 debba tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità. La norma ha carattere ricognitivo, richiamando espressamente i soggetti coinvolti nella progettazione alla necessità di tener conto delle esigenze dei predetti atleti e persone con disabilità: il rispetto di tali esigenze, infatti, rinvia da disposizioni di volta in volta presenti nelle normative di settore vigenti. Con intento sistematico, pertanto, la norma si limita a segnalare la necessità di contestualizzare i predetti obblighi ed esigenze, senza innovare né in punto di ricadute ulteriori sulla progettazione – e, quindi, sui relativi costi – né da un punto di vista ordinamentale (sicché si evita di introdurre una puntuale ricognizione degli



obblighi di volta in volta applicabili, che comporterebbe un necessario coordinamento dei corpi normativi di riferimento al fine di evitare sovrapposizioni).

I progetti delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali, allo stato, tengono già conto dell'accessibilità delle opere da parte degli atleti e delle persone con disabilità ai sensi della normativa vigente in materia, e quindi la disposizione, non comportando modifiche agli stessi, è neutrale da un punto di vista finanziario; pertanto, si dà altresì assicurazione che i progetti delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali, allo stato, non richiedono adeguamenti alle descritte finalità che comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla luce di quanto sopra, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- al comma 1, lettera a), n. 2) si sostituisce il comma 5 al fine di operare le sopra illustrate modifiche alla governance della Società, introducendo i commi aggiuntivi 5-bis, 5-ter e 5-quater. *In particolare, tale ultimo comma aggiuntivo è volto a chiarire che nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di procedere, conformemente allo statuto, alla nomina del direttore generale della Società, l'incarico è conferito all'amministratore delegato della medesima Società. Lo Statuto della Società, aggiornato in data 19 febbraio 2024 in considerazione delle disposizioni introdotte da decreto-legge in esame, ha previsto, all'articolo 16, comma 2 che "Ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera a), del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Consiglio di amministrazione può attribuire - nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile - deleghe di gestione ad uno solo dei suoi componenti, denominato Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea".*

Il predetto comma richiama poi le funzioni conferite, rispettivamente, all'Amministratore delegato e al consigliere designato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera a), n. 3) del presente decreto-legge ai sensi dell'articolo, comma 5-ter, primo e secondo periodo del presente decreto.

L'articolo 16, comma 2 dello Statuto precisa inoltre che: "Solo a tali componenti, nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui sopra, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile nel rispetto della normativa vigente."

Il successivo articolo 16, comma 4 dello Statuto aggiunge infine che: "4. Fermo quanto sopra indicato per l'Amministratore Delegato, il Consiglio può, altresì, conferire deleghe per singoli atti anche ad altri componenti del Consiglio di amministrazione, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi. Il Consiglio di amministrazione può altresì nominare un Direttore Generale, determinandone poteri e funzioni."

La previsione di attribuire ex lege all'amministratore delegato anche l'incarico di direttore generale risponde alla duplice esigenza di contenere la spesa dei costi di funzionamento della Società, prevedendo la non cumulabilità dei compensi, e di assicurare il coordinamento e la sinergia tra l'organo amministrativo e la figura responsabile dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione.

Con la disposizione in esame, si intende quindi stabilizzare questa scelta organizzativa, nella consapevolezza del duplice vantaggio che la medesima comporta sia in termini di coordinamento tra le deleghe attribuite agli organi societari e i poteri di gestione affidati al direttore generale, sia in termini di contenimento dei costi legati alla governance della Società.

La disposizione, limitandosi ad apportare modifiche alla governance della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a., non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, garantendo un contenimento della spesa pubblica, consistente nella riduzione degli oneri derivati dall'introduzione della figura del direttore generale entro i limiti del tetto massimo degli emolumenti che possono essere attribuiti all'amministratore delegato, nella sua duplice veste di amministratore e direttore generale, ai sensi della legislazione vigente.

- al comma 1, lettera a), n. 3, si modifica il comma 6 al fine di prevedere, anziché la nomina, la designazione dei rappresentanti della Regione Lombardia, della Regione Veneto, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano



- al comma 1, lettera a), n. 4, si abroga il comma 7 che stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati;
- al comma 1, lettera b), si prevede l'inserimento dell'Allegato 1 al decreto-legge n. 16 del 2020, di cui all'allegato B al decreto in esame, che elenca le opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026).

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e muove dall'esigenza di procedere ad una revisione dell'impianto commissariale delle opere al fine di consentirne lo svolgimento in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento e con i cronoprogrammi degli interventi.

Si precisa che il comma 1 prevede che l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.a., dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La medesima disposizione autorizza il Commissario a nominare fino a un massimo di due sub-commissari scelti tra il personale di ANAS S.p.a. Al Commissario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico delle opere nel limite massimo di 50 mila euro annui.

Al riguardo si precisa che gli eventuali oneri per i menzionati rimborsi spese potranno utilmente essere coperti nel quadro economico dell'intervento che presenta le necessarie disponibilità, nella voce "Spese di cui agli articoli 24, c. 4, d.lgs. 50/2016 e articolo 23, c. 11-bis, del d.lgs. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del d.lgs 50/2016", nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente" che all'attualità prevede una spesa complessiva pari a euro 3.932.671,12.

Il comma 2 chiarisce, altresì, che per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 1, l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.a può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In considerazione dell'espunzione, operata in sede di conversione, degli "Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano" dall'Allegato B del decreto-legge (che contiene l'elenco delle opere complementari già oggetto di commissariamento, per le quali rimangono in capo all'Amministratore delegato pro tempore della Società le funzioni di Commissario straordinario) e della loro inclusione nell'Allegato A-bis (che contiene l'elenco delle opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dei Giochi affidate alla RFI S.p.A. come soggetto attuatore), il nuovo comma 2-bis prevede che



l'amministratore delegato pro tempore di RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore della disposizione, subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dei citati interventi di soppressione passaggi a livello, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

La medesima disposizione autorizza il Commissario a nominare fino a un massimo di due sub-commissari scelti tra il personale di RFI S.p.A. Al Commissario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei quadri economici delle opere nel limite complessivo massimo di 50 mila euro annui. Si prevede, pertanto, che al Commissario è possibile riconoscere rimborsi spese nel limite massimo complessivo di 50 mila euro annui per le attività afferenti ai sei lotti degli interventi di soppressione dei passaggi a livelli insistenti sulla SS 38. Al riguardo si precisa che gli eventuali oneri per i menzionati rimborsi spese potranno utilmente essere coperti nel quadro economico degli interventi, che presentano le necessarie disponibilità.

Il successivo comma 2-ter chiarisce, altresì, che per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 2-bis, l'amministratore delegato pro tempore di RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Trattasi, pertanto, di disposizioni dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3-bis (Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026).

Il comma 1, al fine di favorire un impatto positivo sui territori interessati dai Giochi dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, consente agli Enti territoriali competenti di stanziare risorse per concorrere a finanziarie e svolgere attività inerenti all'evento. A tal fine, con l'obiettivo di assicurare il necessario coordinamento con le attività del Comitato organizzatore, si prevede che i predetti Enti dovranno agire secondo una pianificazione definita d'intesa con il medesimo Comitato, o comunque comunicata allo stesso.

Il comma 2 autorizza gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi a procedere alla revisione del relativo contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione.

In particolare, la è volta a favorire una soluzione operativa coerente con il principio del risultato di cui all'articolo 1 del codice dei contratti pubblici (che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività) che consenta ai concessionari di mettere a disposizione le proprie strutture, al fine di permettere il corretto svolgimento dei giochi invernali, e al contempo di mantenere inalterati gli equilibri economici-finanziari che regolano i relativi contratti concessori. A tal fine, la norma individua una modalità operativa, consentita nell'ambito della disciplina vigente (di cui all'articolo 192 del citato codice rubricato appunto "Revisione del contratto di concessione") che si ritiene di favorire con il precipuo scopo di indicare soluzioni di rapida applicazione rispetto ad altre possibili opzioni riconosciute a legislazione vigente, che comunque rientrano sempre nella facoltà degli enti concessionari. Sul punto, si precisa che il richiamo alle procedure dell'articolo 192 include anche la previsione di cui al comma 3 dello stesso articolo, la quale prevede una previa valutazione del DIPE, sentito il NARS, che emette il parere di concerto con il MEF.



Al riguardo, appare opportuno precisare che gli impianti oggetto della presente disposizione non sono stati messi a disposizione dell'evento dietro pagamento di un corrispettivo (canone) a favore del gestore. Inoltre, relativamente agli interventi di riqualificazione/adeguamento mediante l'impiego di risorse finanziarie pubbliche, queste saranno in ogni caso corrisposte nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato.

Il comma 3 consente alle regioni, alle province autonome e ai comuni interessati dai Giochi di disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea delle aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali incluse nel Piano complessivo delle opere olimpiche, sempre che ne sussistano i presupposti d'urgenza, ravvisabili nella necessità di assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture, nonché nella necessità di assicurare lo svolgimento dell'evento nel suo complesso. Quanto agli aspetti procedurali, si precisa che si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relativi, rispettivamente, alle garanzie partecipative e alla corresponsione dell'indennità per l'occupazione.

Il comma 4, infine, reca la disciplina per la destinazione delle risorse rese disponibili a seguito di variazioni dei quadri economici ovvero della mancata realizzazione degli interventi.

Al riguardo, l'articolo 4, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, prevede che le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche possono essere destinate a eventuali maggiori fabbisogni degli interventi di cui all'Allegato 1, e, in via residuale, al finanziamento degli interventi di cui all'Allegato 2.

La disposizione di cui al comma 4 è volta ad integrare la disposizione dianzi citata al fine di prevedere che le ulteriori (i.e. ove non già destinate ai maggiori fabbisogni degli interventi previsti dal citato articolo 4, comma 2) disponibilità derivanti dalle variazioni dei quadri economici, come risultati all'esito delle attività di collaudo, ovvero dalla mancata realizzazione degli interventi, a seguito dello stralcio dei medesimi, di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, ove non già destinate ai maggiori fabbisogni degli interventi previsti dal citato articolo 4, comma 2, ovvero al completamento del Piano, sono destinate alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Anche in considerazione della clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 4, comma 4, trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al nuovo articolo 3-bis non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4 (Disposizioni transitorie e finanziarie).

L'articolo 4 reca disposizioni transitorie e finanziarie.

In particolare, il comma 1 detta disposizioni finalizzate a regolare la retrocessione di ANAS quale soggetto attuatore rispetto ai cinque interventi dell'Allegato A del presente decreto.

Si evidenzia che per le predette opere non risultano sottoscritte le specifiche convenzioni di subentro previste dall'articolo 1, commi 3 e 4 della convenzione quadro tra la Società e ANAS S.p.a. del 1° giugno 2023: secondo quanto previsto nella predetta convenzione quadro, la stipula delle convenzioni di subentro è infatti prevista all'esito del perfezionamento della procedura autorizzativa dell'opera e del completamento della relativa progettazione.



Ne deriva che ad oggi le attività di progettazione sono state svolte dall'ANAS, che ha altresì fornito alla Società supporto tecnico-amministrativo nello svolgimento delle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti. Alle prestazioni svolte in fase di progettazione da ANAS si applica il regime previsto, nelle more della stipula della convenzione di subentro, dall'articolo 7 della convenzione quadro del 1° giugno 2023, il quale stabilisce che ANAS rendiconti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità già previste dal vigente contratto di programma MIT/ANAS, i costi esterni in coerenza con gli impegni contrattuali per la realizzazione dell'opera e i costi interni sostenuti, finanziati a valere sugli oneri di investimento assegnati all'intervento.

Tenuto conto di questo quadro convenzionale, nel definire la retrocessione ad ANAS dei cinque interventi dell'Allegato A del presente decreto, la disposizione in esame prevede che alla regolazione dei rapporti tra la Società e ANAS si provveda mediante l'aggiornamento della convenzione quadro del 1° giugno 2023, tramite stipula di un atto aggiuntivo. La disposizione, in particolare, chiarisce che per tali interventi non sono dovuti alla Società gli oneri di investimento di cui all'articolo 3, comma 11 del decreto-legge n. 16 del 2020, per tali opere, il regime degli oneri di investimento riconosciuto ad ANAS ai sensi dell'articolo 36, comma 3-bis secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che quantifica i predetti oneri di investimento in una percentuale non superiore al 9 per cento dello stanziamento destinato al finanziamento dell'intervento, dal quale sono dedotti eventuali corrispettivi rendicontati da ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla luce del predetto articolo 7 della convenzione quadro tra la Società e ANAS.

La disposizione precisa che tale riconoscimento avviene in ogni caso nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In virtù di tale precisazione, la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la percentuale del 3 per cento riconosciuta alla Società a titolo di oneri di investimento non era tale da assorbire i costi interni ed esterni sostenuti da ANAS per le attività svolte nelle fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera.

Per tali costi, infatti, come si è evidenziato, l'articolo 7 della convenzione quadro del 1° giugno 2023 tra la Società e ANAS S.p.A prevedeva l'obbligo in capo a quest'ultima di rendicontare le spese sostenute secondo le modalità previste dal vigente contratto di programma MIT/ANAS.

In sede di sottoscrizione delle convenzioni di subentro da stipulare per ciascuna opera, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5 della convenzione quadro, la rendicontazione dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. sarebbe in ogni caso stata sostituita con il riconoscimento alla medesima ANAS S.p.A dell'ordinario Regime di determinazione degli oneri di investimento, sulla base della percentuale del 9% di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011.

La disposizione in esame, pertanto, si limita a confermare il regime forfettario di imputazione degli oneri di investimento, per la sopra richiamata percentuale non superiore al 9 per cento dello stanziamento destinato al finanziamento dell'opera, previsto dall'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. Va ribadito che la predetta percentuale del 9 per cento è da intendersi come omnicomprensiva, in quanto dalla medesima devono essere detratte le spese rendicontate da ANAS al MIT per i costi interni ed esterni sostenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale intervento si rende necessario non solo per ragioni di simmetria con il regime ordinariamente applicato agli interventi affidati ad ANAS come soggetto attuatore, ma anche per ragioni di certezza nella quantificazione dell'incidenza degli oneri di investimento riconosciuti ad ANAS in relazione alle predette cinque opere. Tale regime di quantificazione degli oneri di investimento appare in ogni caso coerente con i relativi quadri economici dai quali si evince una quantificazione degli oneri di investimento pari ad un totale del 9%, coerente, pertanto, con la previsione di cui trattasi.

Con riferimento alla disposizione che chiarisce che per i cinque interventi retrocessi ad ANAS non sono dovuti alla Società gli oneri di investimento previsti dall'articolo 3, comma 11, si osserva che



tale previsione appare coerente con la scelta operata dal decreto in esame (articolo 2, comma 1, lettera a)) di espungere le predette opere dal perimetro di azione della Società.

Ne deriva che le relative attività di monitoraggio dovranno essere svolte dal soggetto attuatore, ovvero da ANAS S.p.a.

Le attività amministrative svolte ad oggi dalla Società ai fini della indizione delle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti relativi alle cinque opere possono ritenersi coperte dalle risorse trasferite alla Società ai sensi dell'articolo 10, comma 3-septiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, il quale ha disposto a favore della Società il trasferimento di una somma non superiore alla metà della quota massima del 3% relativa agli oneri di investimento, nel limite di 14 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge, **al comma 2** si prevede che alla designazione dei componenti degli organi sociali della Società si provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il medesimo comma 2 prevede che, entro i successivi quindici giorni dalle designazioni, è convocata l'assemblea dei soci della Società per procedere alla formalizzazione del rinnovo degli organi sociali.

Inoltre, è previsto l'adeguamento, da parte della medesima Società, entro i successivi trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, dello Statuto anche ai fini dell'attribuzione delle deleghe ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, precisando che, nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli attuali organi sociali con poteri di gestione ordinari.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 3** si autorizza a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Viene stabilito che ANAS S.p.A. destina le predette risorse alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

Per quanto riguarda la copertura degli oneri di cui al comma 3, la norma prevede l'utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 214, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha autorizzato la spesa in favore dell'ANAS S.p.A. di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034

Le somme attualmente disponibili ammontano a 67,730 mln € di cui:

- 17,730 per l'anno 2032;
- 25 mln€ per ciascuno degli anni 2033 e 2034

Con riferimento al comma 3-bis, introdotto in sede di conversione, si premette quanto segue. Con il Piano complessivo delle opere olimpiche, da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, sono ripartite le risorse stanziata dalle leggi vigenti per le opere correlate ai Giochi olimpici e paraolimpici Milano Cortina 2026 che riguardano, oltre agli interventi di impiantistica sportiva, anche opere stradali e ferroviarie, per l'accessibilità ai territori della Lombardia, del Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, già individuate dal decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



Le risorse economiche destinate alla realizzazione di tali opere infrastrutturali provengono dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 18, e successivi rifinanziamenti, disposti con la legge n. 234 del 2021 e con la legge n. 197 del 2022.

L'articolo 3 del citato decreto-legge n. 16 del 2020 ha previsto la costituzione della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna, il cui scopo statutario è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, del piano complessivo delle opere olimpiche.

In tale contesto, la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. è soggetto attuatore delle opere di cui trattasi, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, nonché struttura ex lege deputata a controllare e monitorare il raggiungimento degli obiettivi olimpici nel rispetto dei cronoprogrammi.

In particolare, la Società ha stipulato il 1° giugno 2023 con ANAS una convenzione attuativa dell'articolo 4, comma 4 del decreto interministeriale 7 dicembre 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2022 nonché dell'articolo 5 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2022, di approvazione del Piano degli interventi olimpici.

La sopra citata Convenzione regola, in via provvisoria, le modalità di subentro della Società ad ANAS nei rapporti giuridici attivi e passivi dei progetti di cui al predetto decreto interministeriale 7 dicembre 2020, recante le opere infrastrutturali da realizzare per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, di cui all'Allegato 1 della medesima Convenzione. Per obiettivi di continuità, la Convenzione prevede che ANAS prosegua le attività di stazione appaltante finalizzate al perfezionamento delle procedure autorizzative, secondo le indicazioni della Società o, per le opere commissariate, del Commissario straordinario.

La Convenzione prevede, altresì, per ciascuna opera, la successiva stipula di una Convenzione di subentro per disciplinare sia il perfezionamento delle procedure espropriative, sia l'appalto delle opere da parte della Società quale centrale di committenza e stazione appaltante. La Convenzione del 1° giugno 2023 prevede altresì che, nelle more della stipula di ogni convenzione di subentro riferita ad ogni singolo intervento, ANAS prosegua a rendicontare al ministero i costi esterni sostenuti relativi agli impegni contrattuali intrapresi e da completare, nonché i costi interni sostenuti, finanziati a valere sugli oneri di investimento affidati all'intervento. Inoltre, l'articolo 7 della Convenzione del 1° giugno prevede che con ciascuna convenzione di subentro sia effettuata la ricognizione delle imprese e delle spese residue.

A seguito della sottoscrizione della predetta Convenzione del 1° giugno 2023, SIMICO e ANAS non hanno potuto procedere alla stipula delle convenzioni di subentro relative a ciascun intervento a causa della necessità di procedere alla regolazione dell'imposizione dell'IVA nel pagamento dei corrispettivi delle attività svolte da ANAS nei confronti di SIMICO.

Infatti, nel caso in cui la Società preveda di avvalersi per la fase di affidamento e di esecuzione dell'opera, anche in parte, di ANAS per gli interventi su infrastrutture stradali, ne deriva un aggravio a carico del quadro economico dell'opera in ragione del fatto che le risorse sono trasferite dal MIT a SIMICO come corrispettivo a fronte della prestazione di coordinamento e monitoraggio degli interventi, e non a titolo di contributo.

Sul punto, l'Agenzia delle entrate, nella risposta fornita alla Società in data 13 aprile 2023 in relazione all'interpello n. 956-442/2023, afferma, infatti, che l'erogazione delle risorse pubbliche a SIMICO presuppone un obbligo di fare in capo alla Società, secondo i parametri propri dei rapporti sinallagmatici tra le parti, con la conseguente rilevanza ai fini dell'imposizione dell'IVA sulle operazioni poste in essere dalla Società stessa ed il riconoscimento della qualifica di corrispettivi alle somme complessivamente erogate che rappresentano il controvalore dell'attività



svolta dalla Società e non una mera elargizione di denaro. Ne deriva che le somme destinate alla Società sia per la realizzazione delle opere, sia per la copertura degli oneri di investimento, sia ancora per il monitoraggio nella realizzazione delle opere siano corrispettivi rilevanti ai fini IVA. Il diritto alla detrazione dell'IVA assolta o dovuta dalla società, o alla stessa addebitata a titolo di rivalsa, è, quindi, riconosciuto solo se e nella misura in cui gli acquisti di beni e servizi riguardo l'effettuazione, a valle di operazioni imponibili o assimilate a queste ultime ai fini della detrazione. Tale ricostruzione pone, evidentemente, un problema relativo alla corresponsione dell'IVA quando l'esecuzione dei lavori è affidato da SIMICO ad ANAS: il regime IVA applicabile a tali trasferimenti determina, infatti, un significativo incremento rispetto al costo delle medesime opere (pari al valore dell'IVA), se realizzate direttamente da ANAS.

Al fine di ovviare a tale potenziale incremento di oneri, la **disposizione** in esame prevede che, laddove le convenzioni di subentro prevedano l'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad ANAS, sia il MIT – senza alcuna intermediazione finanziaria da parte di SIMICO – a provvedere in via diretta alla remunerazione delle attività svolte da ANAS. Ciò in analogia a quanto previsto a normativa vigente, laddove, in caso di corresponsione delle risorse pubbliche destinate alla realizzazione degli interventi direttamente dal MIT ad ANAS S.p.A., gli importi corrisposti non sono soggetti all'imposizione dell'IVA.

Con tale meccanismo, si intende, quindi, neutralizzare l'impatto che l'attribuzione a SIMICO del ruolo di stazione appaltante e centrale di committenza pone rispetto all'esecuzione di tali interventi da parte di ANAS.

In tale direzione le singole convenzioni di subentro dovranno indicare le modalità e le linee di attività per cui SIMICO dovrà o meno avvalersi del supporto tecnico di ANAS.

Alla luce di quanto rappresentato, la **previsione** di semplificazione in esame prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. provveda alla sottoscrizione delle convenzioni di subentro con ANAS S.p.A. per la definizione degli interventi loro affidati e dei relativi oneri finanziari, al fine di assicurarne la coerenza con il nuovo assetto definito dalle previsioni introdotte dalla **disposizione** in commento. Di tali adempimenti si prevede che la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ne dia comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si prevede, altresì, che gli interventi per cui la società si avvale di ANAS S.p.A. in virtù delle citate convenzioni siano recepite in sede di aggiornamento dei contratti di programma sottoscritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la medesima ANAS S.p.A. Per tali interventi sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento, comprensivo delle somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

Per la realizzazione degli interventi stradali che la Società non riesce a realizzare direttamente, ferme restando le risorse destinate a ciascun intervento, la **proposta emendativa norma** consente di avvalersi di ANAS, mediante la sottoscrizione delle singole convenzioni, in attuazione della sopra richiamata Convenzione quadro, con trasferimento diretto da parte del MIT delle risorse senza imposizione dell'IVA.

Conseguentemente, la **disposizione** è finalizzata specificamente a evitare che le opere per infrastrutture stradali e ferroviarie, per il solo motivo di essere attribuite alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. quale soggetto attuatore, abbiano un costo superiore rispetto al caso in cui le medesime opere siano remunerate tramite corresponsione diretta dei contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad ANAS S.p.A.: in tale ultima ipotesi, infatti, non è dovuto il pagamento dell'IVA.

La **disposizione**, pertanto, prevedendo esclusivamente una procedura di semplificazione per lo svolgimento delle attività che la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. affida ad ANAS S.p.A. e stabilendo che la copertura dei costi per le attività svolte dalle medesime società avvenga mediante corresponsione diretta di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e



dei trasporti a valere sulle risorse dei quadri economici dei medesimi interventi, reca disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3-ter, anch'esso introdotto in sede di conversione, prevede che, per gli interventi di cui all'Allegato A-bis, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della disposizione, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui al citato articolo 3, comma 11, primo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, siano determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. Tale disposizione, pertanto, in considerazione del trasferimento delle attività in capo a RFI S.p.A., rimodula la percentuale delle somme spettanti alla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui al citato articolo 3, comma 11, primo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, tenendo conto delle attività già svolte, nonché delle attività di monitoraggio che SIMICO continuerà a svolgere per le opere, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3-quater prevede che, per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1-ter, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della disposizione, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui al citato articolo 3, comma 11, primo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, siano determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. Tale disposizione, pertanto, tiene conto del trasferimento delle attività in capo a FERROVIENORD S.p.A., rimodulando le somme spettanti alla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. alla luce delle attività già svolte alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché per quelle di monitoraggio, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Trattasi, pertanto, di disposizioni che non producono effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Il nuovo comma 3-quinquies prevede che l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provveda all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo. In particolare, si prevede che il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Cortina d'Ampezzo, sia adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione e che questo individui le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio e sia corredato di norme di attuazione.

Al riguardo, in linea generale, si chiarisce che: gli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico attengono alla pianificazione di bacino di cui all'articolo 65 del d.lgs. n. 152 del 2006; gli aggiornamenti della pianificazione di bacino possono comportare l'adozione di nuove misure strutturali e non strutturali per contrastare le eventuali nuove situazioni di pericolosità e di rischio idrogeologico individuate con gli aggiornamenti; le norme di attuazione sono le regole che la pianificazione di bacino impone per l'uso di quelle porzioni di territorio interessate dagli scenari di pericolosità o di rischio idrogeologico. Esse entrano in vigore con l'approvazione del piano o di un suo aggiornamento.

Le nuove misure strutturali e non strutturali per contrastare le eventuali nuove situazioni di pericolosità e di rischio idrogeologico individuate con gli aggiornamenti possono riguardare la realizzazione di nuovi interventi di contrasto al dissesto idrogeologico; in ogni caso, la disposizione in argomento, che di fatto costituisce una mera specificazione procedimentale rispetto alla vigente disciplina in materia di pianificazione nel settore in argomento prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006



ai fini dell'adozione del primo piano stralcio relativo al Comune di Cortina, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A valle dell'attività di pianificazione e dell'individuazione delle misure strutturali e non, potranno essere realizzati i relativi interventi con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in ogni caso, si tratta di una attività di pianificazione che non determina ricadute vincolanti sui saldi di finanza pubblica, essendo subordinata alla sussistenza delle relative disponibilità finanziarie. Peraltro, la valutazione circa le misure da realizzare dipende dallo scenario di pericolosità o di rischio idrogeologico.

Comma 3-sexies. *La disposizione per le finalità perseguite autorizza l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali a reclutare a tempo indeterminato 1 dirigente di prima fascia, 1 dirigente di seconda fascia, 1 unità da inquadrare nell'Area delle Elevate Professionalità prevista dal vigente CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 e 12 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal citato CCNL. Per effetto di quanto sopra, nella vigente dotazione organica dell'Autorità di bacino sono istituite una posizione di dirigente di prima fascia e una posizione nell'area delle elevate professionalità.*

Gli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione delle norma, pari complessivamente ad euro 917.202 per l'anno 2024 e ad euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, sono stati quantificati sulla base delle vigenti retribuzioni pro capite:

DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su trattamento accessorio)	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	TOTALE UNITA'	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI a decorrere anno 2025	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI anno 2024 (rateo)														
	PRIMA	60.102,87	39.803,20	86.750,00	21.318,86	78.833,15	201.947,82	16.874,52	308.822,44	1	308.822,44	231.616,83														
	SECONDA	47.016,77	13.345,11	35.780,12	13.926,47	41.445,00	151.497,47	8.756,77	160.248,74	1	160.248,74	120.186,56														
AEE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	Retribuzione di posizione	Retribuzione di risultato	Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	TOTALE UNITA'	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI a decorrere anno 2025	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI anno 2024 (rateo)														
	FP	35.000,00	20.000,00	6.000,00	70.000,00	26.525,20	96.525,20	5.532,16	102.104,36	1	102.104,36	76.578,27														
	FP	35.000,00	12.000,00	3.000,00	50.000,00	18.018,60	68.018,60	3.982,33	73.008,93			0,00														
AEE		Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Trattamento economico accessorio lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su trattamento accessorio)	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	TOTALE UNITA'	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI a decorrere anno 2025	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI anno 2024 (rateo)													
														Parionieri	23.501,69	1.958,49	1.752,72	27.212,94	10.315,01	13.817,41	51.345,56	2.957,77	54.332,33	12	651.760,02	488.820,01
														Assistenti	16.351,97	1.612,65	1.524,72	22.489,38	10.315,01	12.004,42	44.808,78	2.582,55	47.388,73		0,00	
Operai	18.390,84	1.532,57	1.051,08	20.974,49	10.315,01	11.423,02	42.712,52	2.458,78	45.181,30		0,00															
									TOTALE	15	1.222.935,56	917.201,67														

Per la prima annualità (2024) è stato stimato un rateo di spesa pari ai 9/12 di quella a regime (decorrenza immissione in servizio del contingente di personale in questione dal 1° aprile 2024).

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, pari a 917.202 per l'anno 2024 e ad euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Infine, al **comma 4** si prevede la clausola di invarianza finanziaria al fine di precisare che dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto, ad esclusione dei commi 3 e 3-sexies dell'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5- Entrata in vigore

L'articolo 5 reca l'entrata in vigore del decreto-legge.



L'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2020-2026 affidate ad ANAS S.p.a. come soggetto attuatore.

Regione	Intervento	CUP	Costo intervento
Lombardia	SS 38 – Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300	F37H20001460001	23.570.100,00 € di cui IVA: 150.070,09 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 4.059.863,17 €
Lombardia	SS 36 – Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco	F87H16000580001	35.629.100,00 € di cui IVA: 226.849,37 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 7.184.322,78 €
Lombardia	SS 36 – Consolidamento galleria “Monte Pizzo”	F97H20001160001	55.293.500,00 € di cui IVA: 352.052,00 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 11.133.663,57 €
Lombardia	SS 36 – Potenziamento svincolo in località Piona	F97H19000000001	8.229.100,00 € di cui IVA: 52.394,42 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 1.604.742,35 €
Lombardia	SS 36 – Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate	F47H20001140001	74.386.000,00 € di cui IVA: 473.613,35 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 14.765.450,27 €

In relazione agli interventi di cui all'Allegato A, si evidenzia che il costo complessivo delle opere è integralmente finanziato a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente e riportate puntualmente nel piano complessivo delle opere, da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro



dell'economia e delle finanze, dell'8 settembre 2023. Gli interventi di cui all'Allegato A del decreto in esame sono ricompresi nell'Allegato 1 del medesimo d.P.C.m. dove sono riportate le opere di impiantistica sportiva ed infrastrutturali, stradali e ferroviarie tutte aventi integrali copertura finanziaria alla data di adozione del medesimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri e con ultimazione stimata del relativo cronoprogramma entro il 31 dicembre 2025 ovvero oltre tale data.

Di seguito il cronoprogramma aggiornato degli interventi di cui all'Allegato A.

Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	Cronoprogramma	
				Inizio lavori	Fine lavori
Lombardia	Giussano	SS36	Messa in sicurezza tratta Giussano - Civate	01/01/2025	30/05/2026
Lombardia	Lecco	SS36	Adeguamento a tre corsie del ponte Manzoni - Lecco	01/02/2024	01/01/2026
Lombardia	Monte Piazzo	SS36	Consolidamento galleria "Monte Piazzo"	01/02/2024	30/04/2026
Lombardia	Piantedo	SS38	Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300	01/12/2024	30/03/2026
Lombardia	Piona	SS36	Potenziamento svincolo località Piona	01/11/2024	31/12/2025

L'Allegato A-bis, introdotto in sede di conversione, reca l'elenco delle opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 affidate alla RFI S.p.A. come soggetto attuatore

Trattasi, in particolare, dei seguenti interventi:

Regione o provincia autonoma	Intervento	CUP	Costo intervento
Provincia autonoma di Trento	Stazione ferroviaria di Trento - Adeguamento infrastrutturale	C66J20000210001	30.105.200,00 € di cui IVA: 191.678,87 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 6.073.225,23 €



Veneto	Stazione di Longarone - Miglioramento accessibilità e velocizzazione itinerari	J57B20000230008	13.201.400,00 € di cui IVA: 84.052,90 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 2.667.106,14 €
Veneto	PRG di Ponte delle Alpi	J17B20000630001	17.341.900,00 € di cui IVA: 110.415,34 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 3.282.329,22 €
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 1 Stazione di Belluno	J17B20000640001	23.045.100,00 € di cui IVA: 146.727,44 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 4.650.159,25 €
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 2 Stazione di Feltre	C97D20000080001	3.273.000,00 € di cui IVA: 20.839,09 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 661.876,04 €
Lombardia	Interventi puntuali potenziamento - PRG sedi di incrocio	J84H20000850001	33.672.100,00 € di cui IVA: 214.389,21 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 6.791.646,91 €
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 1 Lotto funzionale Forcola	C24J20000100001	13.905.500,00 € di cui IVA: 88.535,89 €



			oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 2.764.417,05 €
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 2 Lotto funzionale Colorina	C54J20000120001	17.257.500,00 € di cui IVA: 109.877,97 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 3.385.556,08 €
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 3 Lotto funzionale Montagna-Poggiridenti	C84J20000080001	4.476.300,00 € i cui IVA: 28.500,46 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 818.112,40 €
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 4 Lotto funzionale Chiuro-Teglio	C24J20000110001	5.146.400,00 € di cui IVA: 32.766,97 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 935.174,03 €
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 5 Lotto funzionale Ponte-Chiuro	C24J20000120001	8.672.100,00 € di cui IVA: 55.214,99 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 1.658.286,15 €
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 6 Lotto funzionale Bianzone	C84J20000090001	16.542.200,00 € di cui IVA: 105.323,67 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 3.345.397,51 €



In relazione agli interventi di cui all'Allegato A-bis, si evidenzia che il costo complessivo delle opere è integralmente finanziato a valere sulle risorse stanziata a legislazione vigente e riportate puntualmente nel piano complessivo delle opere, da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 settembre 2023. Gli interventi di cui all'Allegato A-bis in esame sono, infatti, ricompresi nell'Allegato 1 del medesimo d.P.C.m., dove sono riportate le opere di impiantistica sportiva ed infrastrutturali, stradali e ferroviarie, tutte aventi integrali copertura finanziaria alla data di adozione del medesimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Si precisa che, in sede di conversione, gli "Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano" sono stati espunti dall'Allegato B e inseriti nel presente Allegato A-bis.

L'Allegato B, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che introduce l'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 16 del 2020, prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario.

Regione	Intervento	CUP	Costo intervento
Lombardia	SS 36 – Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana	F57H20001340001	31.955.200,00 € di cui IVA: 203.457,77 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 6.417.749,68 €
Lombardia	SS 38 – Tangenziale sud di Sondrio	F61B20000140001	52.800.000,00 € di cui IVA: 336.175,96 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 10.589.122,00 €
Lombardia	Variante Trescore Entratico Lotto 1 Comune di Trescore Balneario	F61B14000340001	42.848.500,00 € di cui IVA: 272.815,07 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 8.220.945,21 €
	Variante Trescore Entratico Lotto 2 Comune di Entratico	F11B14000970001	143.441.900,00 € di cui IVA: 913.290,12 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:



			27.759.398,42 €
Lombardia	SS 639 – Variante di Vercurago Lotto San Gerolamo	B81B03000220004	253.289.600,00 € di cui IVA: 1.398.113,53 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: € 44.121.448,93 € Totale Copertura Finanziaria 159.000.000,00
Veneto	SS 51 – Variante di Cortina - Lotto 1 Bretella di penetrazione a SUD di Cortina	F47H18001500001	51.861.900,00 € di cui IVA: 330.203,11 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 10.298.031,53 €
Veneto	SS 51 – Variante di Longarone	F51B20000150001	395.928.984,00 € di cui IVA: 2.520.867,54 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 80.791.240,26 €

In relazione alle opere di cui all'Allegato B, si rappresenta che le stesse sono tutte integralmente finanziate con risorse stanziare a legislazione vigente (come espressamente evidenziato nell'Allegato 1 al citato d.P.C.M. dell'8 settembre 2023), fatta eccezione per l'intervento "SS 639 – Variante di Vercurago Lotto San Gerolamo" che presenta un costo complessivo per il quale allo stato si dispone di una copertura pari 159 milioni di euro, con fabbisogno residuo 94,3, stante il costo complessivo pari a 253,3 milioni di euro. Pertanto, l'ambito di operatività del Commissario nominato per il citato intervento è circoscritto ai lotti funzionali o alle attività integralmente finanziate a legislazione vigente.

Si precisa che, in sede di conversione, i 6 "Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano" sono stati espunti dall'Allegato B in esame per essere inseriti nel sopra riportato Allegato A-bis.

Infine, si evidenzia che, per gli interventi di cui all'Allegato A, ANAS, in quanto soggetto attuatore, provvederà a riallineare il monitoraggio sui sistemi informativi rispetto a quanto previsto dal DPCM 8 settembre 2023. ***Per l'allegato A-bis, il riallineamento dei dati di monitoraggio dovrà essere***



operato da RFI S.p.A, in quanto soggetto attuatore. Per l'Allegato B, infine, il predetto riallineamento dei dati di monitoraggio dovrà essere operato dal Commissario straordinario.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prof. Praxotto".

25/03/2024



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. (milioni di euro)																		
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno			Indebitamento netto				
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
4	3		Risorse a favore di ANAS S.p.A. da destinare alla manutenzione e alla messa in sicurezza della rete stradale, al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026	S	K													
4	3		Riduzione del contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS registrati a causa dell'emergenza COVID-19, di cui all'art. 214, c. 1 del D.L. 34/2020	S	K													
4	3-series		Assunzione a tempo indeterminato, da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, di un dirigente di prima fascia, un dirigente di seconda fascia, un'unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità e dodici unità da inquadrare nell'area dei funzionari	S	C	0.9	1.2	1.2	1.2	0.9	1.2	1.2	1.2	0.9	1.2	1.2	1.2	1.2
4	3-series		Assunzione a tempo indeterminato, da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, di un dirigente di prima fascia, un dirigente di seconda fascia, un'unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità e dodici unità da inquadrare nell'area dei funzionari - effetti riflessi	E	TC					0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6
4	3-series		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 199, della Legge 190/2014	S	C	-0.9	-1.2	-1.2	-1.2	-0.9	-1.2	-1.2	-1.2	-0.9	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2
			Entrate	e		0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6
			Spese	s		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SALDO			0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6



VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della FLC-CGIL, della CISL Università, dell'Associazione nazionale insegnanti e formatori-ANIEF, della UIL Scuola RUA, della SNALS-Confsal e di rappresentanti dell'ANDA-Associazione nazionale docenti AFAM, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Atto n. 131)	68
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia. Atto n. 128.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Veneto. Atto n. 129.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Toscana. Atto n. 130 (<i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	73
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	74
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	75

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. C. 1424 sen. Romeo, approvata dal Senato, C. 947 Berruto, e C. 990 Amato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	69
Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	76

COMITATO DEI NOVE:

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani. C. 982-1214-1347-1584-1639-1677-1685-1754-A	72
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 marzo 2024.

Audizione informale di rappresentanti della FLC-CGIL, della CISL Università, dell'Associazione nazionale insegnanti e formatori-ANIEF, della UIL Scuola

RUA, della SNALS-Confsal e di rappresentanti dell'ANDA-Associazione nazionale docenti AFAM, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Atto n. 131).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia.

Atto n. 128.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Veneto.

Atto n. 129.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Toscana.

Atto n. 130.

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Pareri favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 marzo scorso

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Invita la relatrice a formulare una proposta di parere sui provvedimenti in esame.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere su ciascuno degli schemi di decreto in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere favorevole sullo schema di decreto recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia (*vedi allegato 1*), sullo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Veneto (*vedi allegato 2*) nonché sullo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Toscana (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. Interviene il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù.

C. 1424 sen. Romeo, approvata dal Senato, C. 947 Berruto, e C. 990 Amato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 novembre 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che l'esame delle proposte di legge in esame è stato avviato nella seduta del 16 novembre scorso e che in data 29 novembre è stata adottata come testo base la proposta di legge C. 1424, sulla quale non sono state presentate proposte emendative.

Il Ministro Andrea ABODI ringrazia la Commissione Cultura e tutti i gruppi parlamentari per aver voluto procedere ad un iter rapido della proposta di legge in esame rinunciando alla presentazione di proposte emendative, circostanza che consente al Governo di poter procedere con tutti gli adempimenti organizzativi, certamente non trascurabili, in vista dell'avvio dei giochi della gioventù a partire dall'anno scolastico 2024/2025

Mauro BERRUTO (PD-IDP) nel ricordare che il provvedimento all'esame della commissione è il risultato di una sintesi delle varie proposte di legge confluite nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea l'importanza che anche alla Camera possa svolgersi un *iter* rapido al fine di garantire l'avvio dei giochi della gioventù anche per l'anno scolastico 2024/2025.

Nell'ambito delle modifiche apportate dal Senato esprime, in particolare, apprezzamento per quella relativa all'inclusione delle discipline paralimpiche che consentirà a tutti gli studenti di giocare insieme.

Nel ritenere importante anche il tema relativo alla sostenibilità ambientale dei giochi preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di legge in esame in Assemblea. Nel preannunciare la presentazione di alcuni ordini del giorno, si rammarica in particolare della mancata intitolazione dei Giochi della gioventù a Giulio Onesti che può esserne senza dubbio considerato il fondatore. Approfitta della presenza del ministro Abodi per chiedere alcuni chiarimenti circa l'iniziativa recente del Governo che ha previsto la stipulazione di un Protocollo d'intesa fra diversi Mini-

steri proprio in materia di organizzazione dei giochi della gioventù. Al riguardo si chiede come tale iniziativa si concili con il seguito dell'*iter* parlamentare della proposta di legge all'esame del Parlamento.

Marco PERISSA (FDI) ringrazia il Governo per la presenza e per l'attenzione dimostrata anche nel corso dell'esame presso il Senato dove sono stati accolti una serie di emendamenti importanti del suo gruppo. Segnala in generale il valore della pratica sportiva che ben si concilia con la valorizzazione dei luoghi della cultura e l'importanza della tutela della salute delle ragazze e dei ragazzi. Nell'esprimere apprezzamento per l'approvazione rapida della proposta di legge in esame che può consentire quindi l'avvio dei giochi per la gioventù a partire dal prossimo anno scolastico, sottolinea l'importanza che i prossimi giochi possano essere intitolati alla figura di Giulio Onesti che ha nel corso del suo lungo impegno valorizzato l'importanza della partecipazione sportiva e non solo della competizione in senso stretto. Conclude sottolineando come l'intervento normativo che la Commissione sia si accinge a licenziare dimostra la sensibilità e l'attenzione del Governo non solo per lo sport ma anche per la tutela della salute dei giovani.

Gaetano AMATO (M5S) richiama l'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo sull'importanza di coinvolgere anche la scuola primaria nei giochi della gioventù. Al riguardo chiede alla presidenza e al ministro Abodi se vi sia l'intenzione di poter procedere ad una modifica del testo in esame in tal senso.

Il Ministro Andrea ABODI nel precisare che il Protocollo d'intesa stipulato fra alcuni ministeri non rappresenta un ostacolo al prosieguo dell'*iter* parlamentare della proposta di legge in esame, conferma che nei prossimi giochi della gioventù saranno previste gare convenzionali ma anche gare interdisciplinari con la partecipazione di atleti olimpici e paralimpici.

Dichiara, altresì, di condividere la sollecitazione emersa dal dibattito circa l'op-

portunità di intitolare i prossimi giochi alla figura di Giulio Onesti, ricordando che il Governo ha confermato un finanziamento della fondazione Giulio Onesti. Più in generale ritiene che vi sia una perfetta corrispondenza tra i principi e i valori che hanno ispirato l'impegno di Giulio Onesti che sono certamente meritevoli di essere tramandati nel tempo e gli obiettivi che il Governo si pone con tale intervento normativo.

Con riferimento alla questione del coinvolgimento della scuola elementare conferma che il Governo sta lavorando, in seno alla prevista commissione tecnica, proprio al fine di coinvolgere almeno le classi quarte e quinte della scuola primaria. Fermo restando tale obiettivo, si tratta di conciliare l'esigenza di non modificare la proposta di legge in esame in questa fase al fine di non doverla rinviare all'altro ramo del Parlamento e di poter partire da subito con l'organizzazione dei giochi per il prossimo anno scolastico con l'intenzione di procedere poi con un successivo intervento al fine di migliorare il testo della proposta di legge in tale direzione.

Gaetano AMATO (M5S) nell'esprimere apprezzamento per la disponibilità del Governo chiede se vi sia altresì un impegno ad approvare un ordine del giorno che possa prevedere il coinvolgimento anche della scuola primaria; in tal caso dichiara la propria disponibilità a rinunciare alla presentazione di emendamenti anche in Assemblea al fine di favorire una rapida approvazione della proposta di legge in esame.

Il Ministro Andrea ABODI dichiara fin d'ora la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno al fine di poter prevedere il coinvolgimento della scuola primaria in questa fase e di intervenire successivamente con una modifica normativa in tale direzione.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

C. 1691 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 marzo scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, avverte che sono state presentate 663 proposte emendative e che il fascicolo degli emendamenti è in distribuzione e sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 4*).

Ricorda che il disegno di legge in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica e pertanto allo stesso risulta applicabile il regime di ammissibilità delle proposte emendative fissato dall'articolo 123-*bis*, comma 3-*bis*, del Regolamento, a norma del quale non sono ammissibili le proposte emendative che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e non corredate da idonea copertura finanziaria.

Fa quindi presente che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, da cui sono desumibili gli effetti ascritti a ciascuna delle disposizioni, in esso contenute.

Avverte quindi che, tutto ciò considerato, sono da ritenere inammissibili, per carenza di copertura finanziaria le seguenti proposte emendative:

Caso 1.102, 1.120, Amato 1.214, Caso 1.289, Amato 1.303, Caso 1.304, Manzi 1.305, Piccolotti 1.306, Caso 1.385, 1.386, 1.387, Piccolotti 1.399, 1.400, Manzi 1.0.3, Caso 2.82, 2.83, Manzi 3.44, Caso 3.46, 4.34, 4.35, Orrico 4.36, Caso 4.37, Orrico 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, Caso 4.43, 4.106

Avverte che le proposte emendative Amato 1.185, 2.40, 2.41, 2.42, Orrico 4.25, 4.53, 4.56, 4.59 risultano incongrue, in quanto le soppressioni o sostituzioni di singole parole o limitate porzioni del testo da esse proposte renderebbero il testo stesso

del tutto incomprensibile e incongruo sotto il profilo logico, sintattico o grammaticale, ovvero sono volti a inserire locuzioni pleonastiche o ripetitive: pertanto anche esse devono considerarsi inammissibili, ai sensi del paragrafo 5.2 della lettera circolare sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997.

Segnala, inoltre, che alcune proposte emendative risultano essere prive di contenuto normativo e pertanto hanno carattere meramente formale: ai sensi del paragrafo 5.5 della richiamata lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, esse non saranno poste in votazione, ma eventualmente prese in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo.

Si tratta delle seguenti proposte emendative:

Orrico 1.8, 1.14, Caso 1.101, 1.113, 1.114, 1.178, Amato 1.202, 1.219, 1.221, 1.225, Caso 1.227, Amato 1.240, 1.282, 1.288, 1.300, 1.318, 1.329, 1.333, 2.20, 2.26, 2.52, Orrico

3.31, 3.32, 3.33, 3.39 3.40, 4.24, 4.26, 4.28, 4.29, Caso 4.37, Orrico 4.49, 4.57, 4.58, 4.60, 4.61.

Avverte, altresì, che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità per i profili finanziari è fissato alle ore 19 di stasera.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 26 marzo 2024.

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani.

C. 982-1214-1347-1584-1639-1677-1685-1754-A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.50 alle 15.35.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia. Atto n. 128.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia (Atto n. 128),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Veneto. Atto n. 129.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Veneto (Atto del Governo n. 129),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Toscana. Atto n. 130.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Toscana (Atto n. 130),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.
C. 1691 Governo, approvato dal Senato.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo

* **1.1.** Caso, Amato, Orrico.

* **1.2.** Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », sopprimere i commi 1, 2 e 3

1.3. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », sopprimere il comma 1

* **1.4.** Caso, Amato, Orrico.

* **1.5.** Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, sopprimere il primo periodo

1.7. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: rispondere alle con le seguenti: soddisfare le

1.8. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, primo periodo, dopo la parola: culturali inserire la seguente: , formative

1.9. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, primo periodo, sostituire la parola: professionali con la seguente: formative

1.10. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, al primo periodo, sostituire la parola: professionali con la seguente: tecniche

1.11. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale « Industria 4.0 »

1.12. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e alle esigenze del settore produttivo nazionale

1.13. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: esigenze del con le seguenti: richiesta del

1.14. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, al primo periodo, sopprimere le

parole: secondo gli obiettivi del Piano nazionale « Industria 4.0 »

1.15. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e formativo

1.16. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e formativo 2024/2025 con le seguenti: 2025/2026

1.17. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e formativo 2024/2025 con le seguenti: 2027/2028

1.18. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e formativo 2024/2025 con le seguenti: 2026/2027

* **1.19.** Orrico, Caso, Amato.

* **1.20.** Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2024/2025 con le seguenti: 2027/2028

1.21. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2024/2025 con le seguenti: 2026/2027

1.22. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2024/2025 con le seguenti 2025/2026.

* **1.23.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.24.** Caso, Amato, Orrico.

* **1.25.** Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99,

1.26. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008

1.27. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, sopprimere il secondo periodo

1.28. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Le regioni inserire le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano

1.29. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Le regioni inserire le seguenti: e gli uffici scolastici regionali

1.30. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , attraverso gli accordi di cui al comma 3,

1.31. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: , attraverso gli accordi di cui al comma 3, con le seguenti: previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito

1.32. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: , attraverso gli accordi di cui al comma 3, con le seguenti: d'intesa con gli Uffici scolastici regionali

1.33. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono aderire *con le seguenti:* aderiscono

1.34. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: assicurando la programmazione dei percorsi *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* solo dopo che la programmazione dei percorsi della filiera medesima sia stata individuata dalle istituzioni scolastiche, a cui spetta il governo delle modalità realizzative, nel rispetto delle competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione e a garanzia della governabilità del processo di riforma dei tecnici e professionali.

1.35. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: assicurando *fino a:* modalità realizzative

1.36. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima, e ne defi-

niscono le modalità realizzative *con le seguenti:* fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, commi 12-17 della legge 13 luglio 2015, n. 107

1.37. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima,

1.38. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: assicurando *con la seguente:* prevedendo

1.39. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dei percorsi *inserire la seguente:* educativi

1.40. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dei percorsi *inserire la seguente:* formativi

1.41. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e ne definiscono le modalità realizzative

* **1.42.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.43.** Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e ne definiscono *con le seguenti:* e demandando al Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'università e della ricerca, la definizione delle

1.44. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e ne definiscono con le seguenti: e demandando al Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della cultura, la definizione delle

1.45. Orrico, Caso, Amato.

*Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: e ne definiscono con le seguenti: e demandando al Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del *made in Italy*, la definizione delle*

1.46. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e ne definiscono con le seguenti: e demandando al Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della cultura, la definizione delle

1.47. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e ne definiscono con le seguenti: e demandando al Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, la definizione delle

1.48. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: e ne definiscono con le seguenti: e demandando al Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione delle

1.49. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e ne definiscono con le seguenti: e demandando al Ministero dell'istruzione e del merito, la definizione delle

1.50. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, dopo le parole: modalità realizzative inserire le seguenti: previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito

1.51. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, dopo le parole: modalità realizzative inserire le seguenti: previa intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito

1.52. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, dopo le parole: modalità realizzative inserire le seguenti: sentito il Ministero dell'istruzione e del merito

1.53. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, dopo le parole: modalità realizzative inserire le seguenti: sentiti gli uffici scolastici regionali

1.54. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente,

1.55. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: operando nell'ambito delle risorse

umane, finanziarie con le seguenti: reperendo le indispensabili risorse economiche

1.56. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: operando nell'ambito delle con le seguenti: reperendo adeguate

1.57. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: operando nell'ambito con le seguenti: reperendo le necessarie

1.58. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 1, secondo periodo, dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto dell'autonomia degli istituti scolastici

1.59. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », sopprimere il comma 2

1.60. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, sopprimere il primo periodo

1.61. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 del presente articolo,

1.62. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della filiera formativa con le seguenti: del percorso educativo e formativo

1.63. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, sostituire le parole: filiera formativa con le seguenti: filiera educativa

1.64. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: tecnologico professionale

1.65. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono attivati inserire le seguenti: , a campione,

1.66. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: quadriennali

Conseguentemente:

sopprimere la parola: quadriennali ovunque ricorra.

al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 6, sopprimere la lettera c)

1.67. Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: quadriennali

1.68. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, sostituire la parola: quadriennali con la seguente: periodici

1.69. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, sostituire la parola: quadriennali con la seguente: quinquennali

1.70. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di istruzione secondaria di secondo grado con le seguenti: di istruzione tecnica e professionale

1.71. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, dopo le parole: di secondo grado inserire le seguenti: , inclusi percorsi sperimentali che comprendono altresì attività formative in materia di competenze digitali, con particolare attenzione alle tecnologie emergenti,

1.72. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 2, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275

1.73. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e nel rispetto delle funzioni delle regioni ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale,

1.74. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e nel rispetto delle funzioni con le seguenti: nell'ambito delle prerogative

1.75. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 138 inserire le seguenti: comma 1, lettere a), b), c) ed f)

1.76. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 138 inserire le seguenti: comma 1, lettere a), b) e c)

1.77. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 138 inserire le seguenti: comma 1, lettere a), b) ed f)

1.78. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 138 inserire le seguenti: comma 1, lettere a), c) ed f)

1.79. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 138 inserire le seguenti: comma 1, lettere a) e b),

1.80. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 138 inserire le seguenti: comma 1, lettere a) ed f)

1.81. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 138 inserire le seguenti: comma 1, lettera a)

1.82. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, dopo le parole: istruzione e formazione professionale, inserire le seguenti: nonché in materia di suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa,

1.83. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, dopo le parole: istruzione e formazione professionale, inserire le seguenti: nonché in materia di programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali,

1.84. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, dopo le parole: istruzione e formazione professionale, inserire le seguenti: nonché in materia delle iniziative e delle attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite,

1.85. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: delle competenze fino a: delle conoscenze e

1.86. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: delle competenze fino a: nonché

1.87. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: di cui al profilo educativo fino a: nonché delle conoscenze e delle abilità

1.88. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: , culturale

1.89. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, dopo le parole: educativo, culturale inserire la seguente: , formativo

1.90. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità

1.91. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento

1.92. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: delle conoscenze e

1.93. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: delle abilità

1.94. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, sostituire le parole: delle abilità con le seguenti: delle competenze

1.95. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e sostenendo la possibilità di seguire i percorsi formativi al di fuori del proprio perimetro regionale di residenza.

1.96. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, dopo il primo periodo, inserire la seguente: Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, è individuato il campione di sperimentazione nonché sono al-

tresi definite le caratteristiche didattico-metodologiche della proposta.

1.97. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo,

* **1.98.** Piccolotti.

* **1.99.** Caso, Amato, Orrico.

* **1.100.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: All'attuazione del con le seguenti: Per il sostenimento dei costi di cui al

1.101. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: ad invarianza delle con le seguenti: incrementando le

1.102. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, terzo periodo, dopo le parole: del percorso quinquennale, *inserire le seguenti:* a livello di singola istituzione scolastica.

1.103. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: e, comunque, in assenza di esuberanti del personale.

1.104. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: e, comunque

1.105. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: docente, amministrativo, ausiliario e tecnico.

1.106. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: docente e amministrativo.

1.107. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, terzo periodo, aggiungere in fine la seguente parola: docente.

1.108. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 2, capoverso « Art. 25-bis », terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e tenendo conto della dotazione dell'organico dell'autonomia.

1.109. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », sopprimere il comma 3.

* **1.110.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.111.** Caso, Amato, Orrico.

* **1.112.** Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Ferme restando le funzioni con le seguenti: Nell'ambito delle prerogative

1.113. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Ferme restando le con le seguenti: Nell'ambito delle

1.114. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, primo periodo, sopprimere le pa-

role: nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1,

1.115. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, dopo le parole: gli uffici scolastici regionali *inserire le seguenti:* , nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, ovvero nel rispetto dei criteri d'ordine generale, relativi a tutto il territorio nazionale, come individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8,

1.116. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, primo periodo, dopo le parole: gli uffici scolastici regionali *inserire le seguenti:* , previa intesa in sede di conferenza unificata Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano

1.117. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, primo periodo, dopo le parole: gli uffici scolastici regionali *inserire le seguenti:* , sentiti il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca,

1.118. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, primo periodo, dopo le parole: gli uffici scolastici regionali *inserire le seguenti:* , sentito il Ministero dell'istruzione e del merito,

1.119. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, primo periodo, sostituire le parole: possono stipulare *con la seguente:* stipulano

1.120. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, dopo le parole: gli uffici scolastici regionali possono *inserire le seguenti:* , nel rispetto di linee guida nazionali stabilite dal Ministro dell'istruzione e del merito,

1.121. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, primo periodo, dopo le parole: gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi *inserire le seguenti:* nel rispetto dei criteri nazionali individuati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8,

1.122. Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al comma 8,

1.123. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: anche

1.124. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: degli ITS Academy,

1.125. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, primo periodo, sostituire le parole: degli ITS Academy, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al comma 8, *con le seguenti:* delle università

1.126. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , delle università,

1.127. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

1.128. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al comma 8,

1.129. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al comma 2 e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in funzione delle esigenze specifiche dei territori.

1.130. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: dei percorsi sperimentali di cui al comma 2

1.131. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in funzione delle esigenze specifiche dei territori.

1.132. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, sopprimere le parole: in funzione delle esigenze specifiche dei territori.

1.133. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, primo periodo, sostituire le parole: in funzione delle esigenze specifiche dei territori con le seguenti: al fine di assicurare agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento.

1.134. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, primo periodo, sostituire le parole: in funzione delle esigenze specifiche dei territori con le seguenti: al fine di assicurare agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.

1.135. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, primo periodo, sostituire le parole: in funzione delle esigenze specifiche dei territori con le seguenti: al fine di assicurare agli studenti il conseguimento delle competenze specifiche necessarie

1.136. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, primo periodo, sostituire le parole: specifiche dei territori con le seguenti: formative ed educative degli studenti

1.137. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con la seguente: prevedono

1.138. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , denominate « campus »

1.139. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali, laddove presenti sul territorio,

1.140. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: eventualmente

1.141. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: laddove presenti sul territorio,

1.142. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTS,

1.143. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui al comma 2,

1.144. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: altre

1.145. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 3, secondo periodo, sopprimere le

parole: e i predetti altri soggetti pubblici e privati,

1.146. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e privati

1.147. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché le modalità fino alla fine del comma

1.148. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , condivisa e integrata,

1.149. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: dai campus stessi, anche

1.150. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: anche in raccordo fino alla fine del comma.

1.151. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: multiregionali e

1.152. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e multisetoriali

1.153. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 3, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: Qualora nella filiera formativa tecnologico-professionale siano presenti Poli Tecnico Professionali (PTP), costituiti ai sensi del decreto interministeriale 7 febbraio 2013, la rete Campus può essere rappresentata dal Polo di riferimento.

1.154. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », sopprimere i commi 4, 5 e 6

1.155. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », sopprimere il comma 4.

* **1.156.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.157.** Piccolotti.

* **1.158.** Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 4, alinea, sopprimere le parole: di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

1.159. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 4, alinea, sostituire le parole: di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 con le seguenti: di durata almeno quinquennale

1.161. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 4, alinea, dopo le parole: ITS Academy, inserire la seguente: anche

1.162. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 4, alinea, sopprimere le parole: in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99,

1.163. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 4, sopprimere la lettera a)

1.164. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 4, lettera a), sopprimere la parola: formative

1.165. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 4, sopprimere la lettera b)

* **1.166.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.167.** Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 4, lettera b), sostituire le parole: , basato sugli esiti fino alla fine della lettera con le seguenti: , da attuare in fase di adesione alla filiera da parte degli Ispettori tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito

1.168. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 4, lettera b), sopprimere le parole: basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI),

1.169. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 4, lettera b), dopo le parole: di concerto inserire le seguenti: con il Ministro dell'università e della ricerca e

1.170. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », sopprimere il comma 5.

* **1.171.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.172.** Piccolotti.

* **1.173.** Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 5, sostituire le parole: I soggetti con le seguenti: Le studentesse e gli studenti

1.174. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 5, sostituire le parole: quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 con le seguenti: almeno quinquennali

1.175. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 5, sostituire le parole: possono sostenere con la seguente: sostengono

1.176. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 5, sopprimere le parole: o paritario

1.177. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 5, sostituire la parola: assegnato con la seguente: individuato

1.178. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 5, sopprimere le parole da: in deroga fino alla fine del comma.

1.179. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 5, sopprimere le parole: al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e

1.180. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 5, sopprimere le parole:, e alla pre-

via frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

* **1.181.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.182.** Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto di linee guida nazionali stabilite dal Ministro dell'istruzione e del merito.

1.183. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », sopprimere il comma 6

1.184. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, alinea, dopo le parole: delle regioni inserire le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata

1.185. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, alinea, dopo le parole: delle regioni inserire le seguenti: e degli uffici scolastici regionali

1.186. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, alinea, dopo le parole: istruzione e formazione professionale inserire le seguenti: e le competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione

1.187. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, alinea, sopprimere le parole: le sperimentazioni di cui al comma 2

1.188. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, alinea, sostituire le parole: le sperimentazioni di cui al comma 2 con le seguenti: i percorsi quinquennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado

1.189. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, alinea, sostituire le parole: le sperimentazioni di cui al comma 2 con le seguenti: i percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado

1.190. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, alinea, sopprimere le parole: e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati

1.191. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, alinea, sostituire le parole: e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, con le seguenti: e gli accordi stipulati con i poli tecnico-professionali presenti sul territorio

* **1.192.** Amato, Caso, Orrico.

* **1.193.** Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, alinea, sopprimere le parole: ove stipulati

1.195. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: i seguenti obiettivi

1.196. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sopprimere le lettere a) e b)

1.197. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sopprimere le lettere a) e c)

1.198. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sopprimere la lettera a)

1.199. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sopprimere le parole: l'adeguamento e

1.200. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire la parola: l'adeguamento con la seguente: l'aggiornamento

1.201. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire la parola: l'ampliamento con la seguente: l'arricchimento

1.202. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire la parola: linguistiche con la seguente: verbali

1.203. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), dopo la parola: linguistiche inserire le seguenti: , non cognitive

1.204. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sopprimere le parole: ai nuovi percorsi sperimentali

1.205. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire le parole: ai nuovi percorsi sperimentali con le seguenti:

ai percorsi quinquennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado,

1.206. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 6, lettera a), sostituire le parole: , funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b), con le seguenti: , nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, ovvero nel rispetto dei criteri d'ordine generale, relativi a tutto il territorio nazionale, come individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8,.

1.207. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 6, lettera a), sostituire le parole: funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b) con le seguenti: nel rispetto dei criteri nazionali individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8,

1.208. Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », al comma 6, lettera a), sostituire le parole: funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b), con le seguenti: nel rispetto dei criteri nazionali individuati con successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 2,

1.209. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 6, lettera a), dopo le parole: comma 7, lettera b), inserire le seguenti: sentite le regioni

1.210. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 6, lettera a), dopo le parole: comma 7, lettera b), inserire le seguenti: sentiti gli uffici scolastici regionali

1.211. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 6, lettera a), sopprimere le seguenti parole: nei limiti della quota di flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera

1.212. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 6, lettera a), sostituire le parole: dei soggetti partecipanti alla filiera con le seguenti: delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado

1.213. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 6, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

1.214. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 6, sopprimere le lettere b) ed e).

1.215. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 6, sopprimere la lettera b).

1.216. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 6, lettera b), sostituire le parole: la promozione dei con le seguenti: l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti nelle eventuali fasi di.

1.217. Piccolotti.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera b), sostituire la parola: promozione con la seguente: diffusione

1.218. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera b), sostituire la parola: passaggi con la seguente: trasferimenti

1.219. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera b), dopo la parola: percorsi inserire la seguente: formativi

1.220. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera b), sostituire la parola: diversi con la seguente: differenti

1.221. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera b), dopo le parole: percorsi diversi inserire le seguenti: all'interno delle comunità educanti presenti sul territorio,

1.222. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera b), sopprimere le parole: anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti

1.223. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera b), dopo la parola: l'orientamento inserire le seguenti: e formazione

1.224. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera b), sostituire la parola: attraverso con la seguente: tramite

1.225. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera b), sostituire la parola: individualizzato con la seguente: finalizzato al raggiungimento di una scelta consapevole da parte.

1.226. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera b), sostituire la parola: individualizzato con la seguente: personalizzato.

1.227. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera b), sostituire la parola: individualizzato con la seguente: consapevole.

1.228. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera b), sostituire la parola: individualizzato con la seguente: formativo.

1.229. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

1.230. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, sopprimere le lettere c) e f).

1.231. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, sopprimere la lettera c).

* **1.232.** Caso, Amato, Orrico.

* **1.233.** Piccolotti.

* **1.234.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingarretti.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la quinquennalità dei percorsi sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado

1.235. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera c), sostituire la parola: quadriennalità con la seguente: quinquennalità.

1.236. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera c), dopo le parole: secondo grado inserire le seguenti: secondo quanto già previsto dai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

1.237. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, sopprimere la lettera d)

1.238. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso Art. 25-bis, comma 6, lettera d), premettere le seguenti parole: nell'ambito dell'organico dell'autonomi,

1.239. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera d), sostituire le parole: il ricorso alla con le seguenti: l'utilizzo della

1.240. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera d), sopprimere le parole: flessibilità didattica e organizzativa

1.241. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera d), sostituire la parola:

organizzativa con la seguente: ordinamentale

1.242. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera d), sopprimere le parole: alla didattica laboratoriale

1.243. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera d), dopo le parole: didattica laboratoriale inserire le seguenti: e tecnica

1.244. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera d), dopo le parole: didattica laboratoriale inserire le seguenti: e pratica

1.245. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera d), sopprimere le parole: all'adozione di metodologie innovative

1.246. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera d), sostituire la parola: innovative con la seguente: recenti

1.247. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera d), dopo le parole: metodologie innovative inserire le seguenti: , con particolare attenzione alle tecnologie emergenti,

1.248. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera d), sopprimere le parole: e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di

1.249. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera d), sostituire le parole: in rete con le seguenti: in collaborazione

1.250. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera d), sopprimere le parole: di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili

1.251. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera d), dopo le parole: disponibili inserire le seguenti: previa comunicazione al Comitato di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge

1.252. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, sopprimere le lettere e) e f).

1.253. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, sopprimere la lettera e).

* **1.254.** Caso, Amato, Orrico.

* **1.255.** Piccolotti.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'accurata programmazione di attività di insegnamento nell'ambito delle attività laboratoriali e di orientamento con la collaborazione di soggetti del mondo del lavoro e delle professioni;

1.256. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », al comma 6, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'accurata programmazione di attività aggiuntive di insegnamento anche con

la collaborazione di soggetti del mondo del lavoro e delle professioni;

* **1.257.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.258.** Piccolotti.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera e), premettere le seguenti parole: in subordine all'individuazione di personale docente attinto previa convocazione da graduatorie GAE, GPS, GI, è consentita

1.259. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera e), sopprimere le seguenti parole: la stipula di contratti di prestazione d'opera

1.260. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera e), sostituire le parole: la stipula di contratti di prestazione d'opera con le seguenti: il reclutamento di docenti esperti nelle materie previste dal piano formativo di ogni istituzione scolastica

1.261. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera e), sostituire le parole: di insegnamento con le seguenti: di apprendimento

1.262. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera e), sopprimere le seguenti parole: di addestramento

1.263. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera e), sostituire le parole: di addestramento con le seguenti: di orientamento

1.264. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera e), sostituire la parola: addestramento con la seguente: avviamento

1.265. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera e), sopprimere le seguenti parole: e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)

1.266. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera e), sopprimere le seguenti parole: con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni

1.267. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera e), sostituire le parole: con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni con le seguenti: con i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo

1.268. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera e), sostituire la parola: soggetti con la seguente: professionisti

1.269. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera e), sostituire le parole: sistema delle imprese con le seguenti: mondo del lavoro.

1.270. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera e), dopo la parola: imprese inserire la seguente: locali

1.271. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera e), dopo la parola: professioni inserire la seguente: territoriali

1.272. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera e), inserire, in fine, le seguenti parole: previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito

1.273. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera e), inserire, in fine, le seguenti parole: previo accordo in sede di Conferenza unificata

1.274. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera e), inserire, in fine, le seguenti parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata

1.275. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera e), inserire, in fine, le seguenti parole: sentita la Conferenza unificata

1.276. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, sopprimere la lettera f).

1.277. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera f), sostituire la parola: certificazione con la seguente: valutazione

1.278. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera f), dopo la parola: trasversali inserire le seguenti: , sociali ed emotive

1.279. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera f), sostituire le parole: e tecniche con le seguenti: e pratiche

1.280. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera f), sostituire le parole: al fine di con le seguenti: finalizzate a

1.281. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera f), sostituire la parola: orientare con la seguente: indirizzare

1.282. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera f), sopprimere le seguenti parole: nei percorsi sperimentali

1.283. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera f), dopo la parola: sperimentali inserire la seguente: quinquennali

1.284. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera f), sostituire la parola: contesti con la seguente: ambienti

1.285. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera f), sostituire la parola: lavorativi con la seguente: professionali

1.286. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera f), sopprimere le seguenti parole: anche attraverso i servizi di collocamento mirato

1.287. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 6, lettera f), sostituire la parola: attraverso con la seguente: tramite

1.288. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », sopprimere i commi 7, 8 e 9

1.289. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », sopprimere il comma 7

1.290. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, alinea, sopprimere le seguenti parole: le sperimentazioni di cui al comma 2

1.291. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, alinea, sostituire le parole: le sperimentazioni di cui al comma 2 con le seguenti: i percorsi quinquennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado

1.292. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, alinea, sopprimere le seguenti parole: e gli accordi di cui al comma 3

1.293. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, alinea, sostituire le parole: e gli accordi di cui al comma 3 con le seguenti: e gli accordi stipulati con i poli tecnico-professionali presenti sul territorio

1.294. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, alinea, sopprimere le parole: ove stipulati

1.295. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, alinea dopo le parole: possono, altresì, prevedere inserire le seguenti: i seguenti obiettivi

1.296. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 7, sopprimere le lettere a) e b)

1.297. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 7, sopprimere le lettere a) e c).

1.298. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 7, sopprimere la lettera a).

1.299. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 7, lettera a), sostituire la parola: l'introduzione con la seguente: l'inserimento

1.300. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 7, lettera a), dopo le parole: delle attività inserire le seguenti: formative, di orientamento e

1.301. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 7, lettera a), dopo le parole: delle attività inserire le seguenti: formative ed educative

1.302. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 7, lettera a), sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

1.303. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 7, lettera a), sostituire le parole da: senza nuovi o maggiori oneri fino alla fine della lettera, con le seguenti: Con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'onere di cui alla presente lettera e il relativo riparto da destinare alle istituzioni che aderiscono alla sperimentazione.

1.304. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma. 7, lettera a), sostituire le parole da: senza nuovi o maggiori oneri fino alla fine della lettera, con le seguenti: con l'utilizzo di apposite risorse, attribuite mediante criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 2.

1.305. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma. 7, lettera a), sostituire le parole da: senza nuovi o maggiori oneri fino alla fine della lettera, con le seguenti: con l'utilizzo di apposite risorse, attribuite mediante criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8.

1.306. Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 7, lettera a), sopprimere le parole: e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati

1.307. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 7, lettera a), sostituire la parola: finanziamenti con la seguente: investimenti

1.308. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 7, lettera a), sostituire le parole: di soggetti pubblici e privati con le seguenti: dei soggetti di cui al comma 3

1.309. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera a), sopprimere le parole: e privati

1.310. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito

1.311. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito

1.312. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentito il Ministero dell'istruzione e del merito

1.313. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, sopprimere le lettere b) e c).

1.314. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, sopprimere la lettera b).

* **1.315.** Caso, Amato, Orrico.

* **1.316.** Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera b), sostituire le parole: la promozione con le seguenti: lo sviluppo

1.317. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera b), sostituire le parole: volti a con le seguenti: finalizzati a

1.318. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera b), sopprimere le parole: le modalità di coprogettazione per

1.319. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera b), dopo le parole: le modalità inserire le seguenti: e i criteri

1.320. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera b), sopprimere le parole: coprogettazione per la

1.321. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera b), sostituire la parola: coprogettazione con la seguente: programmazione

1.322. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera b), sostituire la parola: coprogettazione con la seguente: realizzazione

* **1.323.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.324.** Piccolotti.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera b), dopo le parole: offerta formativa inserire le seguenti: fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, commi 12-17 della legge 13 luglio 2015, n. 107

1.325. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera b), dopo le parole: offerta formativa inserire le seguenti: delle attività laboratoriali

1.326. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera b), sopprimere le parole: di attuazione dei PCTO nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente

1.327. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera b), sopprimere le parole: di attuazione dei PCTO

1.328. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera b), sostituire la parola: attuazione con la seguente: realizzazione

1.329. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera b), sostituire le parole: previste dalla normativa vigente con le seguenti: secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1.330. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera b), sopprimere le parole da: e di stipula fino alla fine della lettera

1.331. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, sopprimere la lettera c).

1.332. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera c), sostituire la parola: valorizzazione con la seguente: promozione

1.333. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera c), sopprimere le parole: delle opere dell'ingegno

1.334. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera c), sopprimere le parole: e dei prodotti oggetto

1.335. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera c), sopprimere la parola: rispettivamente

1.336. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera c), sostituire le parole: rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale con le seguenti: di proprietà industriale

1.337. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera c), sostituire le parole: rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale con le seguenti: di diritto d'autore

1.338. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera c), sostituire la parola: realizzati con la seguente: sviluppati

1.339. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera c), dopo la parola: formativi inserire le seguenti: ed educativi

1.340. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera c), dopo la parola: filiera inserire la seguente: educativa

1.341. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 7, lettera c), sopprimere le parole: nonché il trasferimento tecnologico verso le imprese

1.342. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », sopprimere il comma 8

1.343. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, sopprimere le parole: dell'economia e delle finanze

1.344. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, sopprimere le parole: del lavoro e delle politiche sociali

1.345. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, sostituire le parole: del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: per gli affari regionali e le autonomie

1.346. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, sopprimere le parole: e dell'università e della ricerca

1.347. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, dopo le parole: dell'università e della ricerca inserire le seguenti: per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR

1.348. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, dopo le parole: dell'università e della ricerca inserire le seguenti: per gli affari regionali e le autonomie

1.349. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, dopo le parole: dell'università e della ricerca inserire le seguenti: delle imprese e del made in Italy

1.350. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, dopo le parole: dell'università e della ricerca inserire le seguenti: per lo sport e giovani

1.351. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, dopo le parole: dell'università e della ricerca inserire le seguenti: , della cultura

1.352. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, sopprimere le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

1.353. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, sostituire le parole: previa intesa con le seguenti: previo accordo

1.354. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, sostituire le parole: previa intesa con la seguente: sentita

1.355. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, sopprimere le parole: i criteri di stipula degli accordi

1.356. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, dopo le parole: i criteri sono inserite le seguenti: e le modalità

1.357. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, sostituire le parole: di stipula con le seguenti: di individuazione

1.358. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, sopprimere le parole: le modalità di adesione alle reti di cui al comma 3 del presente articolo

1.359. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, sostituire le parole: adesione alle con le seguenti: collaborazione con le

1.360. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, sopprimere le parole: e le relative condizioni di avvio

1.361. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, sostituire la parola: condizioni con la seguente: modalità

1.362. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, sopprimere le parole: le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi del medesimo comma 3

1.363. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, sostituire la parola: ampliamento con la seguente: sviluppo

1.364. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, dopo la parola: formativa inserire le seguenti: ed educative

1.365. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, sopprimere le parole: e le relative attività di monitoraggio e valutazione

1.366. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, dopo le parole: monitoraggio e valutazione inserire le seguenti: nonché la regolamentazione degli investimenti da parte dei soggetti partecipanti alla filiera

1.367. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, dopo le parole: monitoraggio e valutazione inserire le seguenti: nonché la regolamentazione dei finanziamenti da parte dei soggetti partecipanti alla filiera

1.368. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, dopo le parole: monitoraggio e valutazione inserire le seguenti: d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge

1.369. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, dopo le parole: monitoraggio e valutazione inserire le seguenti: sentito il Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge

1.370. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, sopprimere le parole: l'individuazione del numero massimo di istituzioni scolastiche di secondo grado

1.371. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 8, capoverso « Art. 25-bis », sostituire le parole: l'individuazione del numero massimo di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, istituzioni che erogano percorsi di istruzione tecnica e professionale e istituzioni formative accreditate con le seguenti: l'individuazione del numero massimo di classi attivabili per ciascuna istituzione scolastica secondarie di secondo grado e l'equivalente numero di istituzioni che erogano percorsi di istruzione tecnica e

professionale e istituzioni formative accreditate

1.372. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 8, sopprimere la parola: massimo

1.373. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 8, sostituire la parola: massimo con la seguente: minimo

1.374. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 8, sostituire la parola: erogano con la seguente: prevedono

1.375. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 8, dopo la parola: percorsi inserire la seguente: formativi

1.376. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 8, sopprimere le parole: rispetto a quelle attive sul territorio regionale

1.377. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 8, sostituire la parola: attive con la seguente: istituite

1.378. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 8, dopo le parole: sul territorio regionale inserire le seguenti: sentiti gli uffici scolastici regionali

1.379. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 8, sopprimere le parole: coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 2

1.380. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 8, sostituire le parole: nella sperimentazione di cui al comma 2 con le seguenti: nei percorsi quinquennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado

1.381. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 8, sopprimere le parole: ovvero negli accordi di cui al comma 3

1.382. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 8, dopo le parole: ovvero negli accordi di cui al comma 3 inserire le seguenti: o nei PTP

1.383. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », comma 8, dopo le parole: filiera formativa inserire le seguenti: ed educativa

1.384. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », sopprimere il comma 9

1.385. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis », sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 80 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.386. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.387. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.388. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 9, sostituire le parole: All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le seguenti: Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione

1.389. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 9, capoverso « Art. 25-bis », aggiungere in fine, il seguente periodo: Al termine dei percorsi sperimentali, la dotazione organica del percorso quinquennale, rimane in servizio presso le istituzioni scolastiche.

1.390. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », alla rubrica, sostituire la parola: formativa con la seguente: educativa

1.6. Orrico, Caso, Amato.

Sopprimere il comma 2.

1.391. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta.

1.392. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

1.393. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione e del merito informa la struttura tecnica e il Comitato di monitoraggio di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge dell'adozione del decreto di cui al presente comma.

1.394. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione e del merito informa la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 dell'adozione del decreto di cui al presente comma.

1.395. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione e del merito informa le Commissioni parlamentari competenti per materia dell'adozione del decreto di cui al presente comma.

1.396. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione e del merito informa gli uffici scolastici regionali dell'adozione del decreto di cui al presente comma.

1.397. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione

e del merito informa le regioni dell'adozione del decreto di cui al presente comma.

1.398. Caso, Amato, Orrico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È istituito il tempo prolungato in tutti i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1. La programmazione delle attività pomeridiane è affidata ai colleghi dei docenti che la elaborano sulla base di un progetto formativo condiviso con le famiglie e con le rappresentanze degli studenti. Il progetto formativo deve essere predisposto entro la fine dell'anno scolastico precedente e deve essere finalizzato, per almeno il 60 per cento delle ore, ad attività di recupero, assistenza e motivazione allo studio nonché ad attività laboratoriali di ricerca e approfondimento per le quali deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico del personale docente e del personale ATA non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola. Per il restante 40 per cento delle ore, i soggetti che partecipano al progetto formativo possono prevedere attività di natura culturale, formativa e di socialità, in concorso con soggetti esterni alla scuola e coerenti con il medesimo progetto formativo.

1.399. Piccolotti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio, agli alunni frequentanti il primo biennio dei percorsi formativi della filiera tecnologico-professionale di cui al comma 1, appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui, è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal comma presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'ar-

ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.400. Piccolotti.

Sopprimere il comma 3.

1.401. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, dopo le parole: 4 e 5 aggiungere le seguenti: , 6 e 7

1.402. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, dopo le parole: introdotto dal comma 1 del presente articolo inserire seguente: non,

Conseguentemente:

dopo le parole: del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, inserire la seguente: perché;

dopo le parole: dal Ministero dell'istruzione e del merito aggiungere le seguenti: e perciò ricadenti nell'ambito della vigente normativa di riferimento.

1.403. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 3, sostituire le parole: percorsi quadriennali con le seguenti: percorsi quinquennali

1.404. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, sopprimere le parole: di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,

1.405. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, sopprimere le parole: già attivati nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale attivato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito.

1.406. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, sostituire le parole: già attivati nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale attivato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito *con le seguenti:* dalle regioni.

1.407. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, sopprimere le parole: già attivati

1.408. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, sopprimere le parole: relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale attivato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito.

1.409. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, sostituire la parola: formativa *con la seguente:* educativa

1.410. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, dopo la parola: formativa *aggiungere le seguenti:* ed educativa

1.411. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: attivato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito.

1.412. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, sostituire le parole: 2024/2025 *con le seguenti:* 2027/2028

1.413. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, sostituire le parole: 2024/2025 *con le seguenti:* 2026/2027

1.414. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, sostituire le parole: 2024/2025 *con le seguenti:* 2025/2026

1.415. Caso, Amato, Orrico.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Formazione professionale)

1. Al fine di rendere la formazione professionale coerente con i bisogni dell'offerta formativa, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **1.01.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.02.** Caso, Amato, Orrico.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Formazione professionale)

1. Al fine di rendere la formazione professionale coerente con i bisogni dell'offerta formativa, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

1.03. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2.1. Caso, Amato, Orrico.

Sopprimere il comma 1.

2.2. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, sostituire l'alea, con il seguente:

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la Direzione generale dell'Istruzione tecnica, professionale e tecnologica superiore con compiti di coordinamento estesi all'Istruzione e formazione professionale, che svolge le seguenti funzioni per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale:

2.3. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 31 dicembre.

2.4. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 30 novembre.

2.5. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 30 settembre.

2.6. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 31 luglio.

2.7. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 30 giugno.

2.8. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2027.

* **2.9.** Caso, Amato, Orrico.

* **2.10.** Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2026.

** **2.11.** Caso, Amato, Orrico.

** **2.12.** Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2025.

* **2.13.** Caso, Amato, Orrico.

* **2.14.** Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata « Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale », con le seguenti: la Direzione generale dell'Istruzione tecnica, professionale e tecnologico superiore con compiti di coordinamento estesi all'istruzione e formazione professionale

Conseguentemente, dopo le parole: le seguenti funzioni, aggiungere le seguenti: per

la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale

**** 2.15.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

**** 2.16.** Piccolotti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: del merito, inserire le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

2.17. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: di livello dirigenziale generale

2.18. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: che svolge le seguenti funzioni *con le seguenti:* incaricata di

2.19. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: svolge le seguenti funzioni *con le seguenti:* risponde alle seguenti finalità.

2.20. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b)

2.21. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c)

2.22. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

2.23. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: promuovere le *con le seguenti:* valutare l'esistenza di.

2.24. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: promuovere *con la seguente:* agevolare.

2.25. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: promuovere *con la seguente:* favorire.

2.26. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: le sinergie *con le seguenti:* la collaborazione.

2.27. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: costituita dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),

2.28. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: istituti tecnici, *aggiungere le seguenti:* dai percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008.

2.29. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: , dagli istituti professionali

2.30. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)

2.31. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: gli istituti professionali aggiungere le seguenti: , i Poli tecnico professionali.

2.32. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , industriale e scientifico-tecnologico.

2.33. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: industriale

2.34. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: , industriale e scientifico-tecnologico con le seguenti: ed industriale.

2.35. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

2.36. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.37. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: migliorare e.

2.38. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ampliare.

2.39. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: nel rispetto dell'autonomia scolastica, fino alla fine della lettera

2.40. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: nel rispetto dell'autonomia scolastica fino a: e per l'orientamento (PCTO),

2.41. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: di percorsi didattici fino a: e per l'orientamento (PCTO),

2.42. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: alla formazione delle professionalità innovative fino a: filiera formativa tecnologico-professionale, e.

2.43. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: e connesse alla valorizzazione fino a: e di proprietà industriale

2.44. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: , realizzati all'interno, fino a: tecnologico-professionale,

2.45. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: e al trasferimento tecnologico fino a: e per l'orientamento (PCTO),

2.46. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: , nonché agevolare, fino alla fine del periodo.

2.47. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: agevolare con la seguente: promuovere

2.48. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) sostenere le attività delle « Rete nazionale delle scuole professionali » di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, istituita con il decreto del Ministro dell'istruzione 23 dicembre 2001, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui fanno parte, nel pieno rispetto della diversa identità e della pari dignità, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate dalle regioni a norma del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

2.49. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

2.50. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: favorire con le seguenti: valutare la possibilità di.

2.51. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: favorire con la seguente: agevolare.

2.52. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: una progressiva adesione con la seguente: l'adesione

2.53. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c-bis) rivedere le linee guida degli istituti tecnici e professionali per adeguarli al percorso quadriennale;

c-ter) avviare un'attività di monitoraggio sullo stato di realizzazione della sperimentazione da inviare annualmente alle

Commissioni competenti di Camera e Senato.

2.54. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Sopprimere il comma 2.

* **2.55.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **2.56.** Caso, Amato, Orrico.

* **2.57.** Piccolotti.

Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Alla struttura tecnica, di cui al comma 1, è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la cui organizzazione è demandata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.58. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

2.59. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di livello generale aggiungere la seguente: non

2.60. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di livello generale, aggiungere le seguenti: in possesso della specifica ed elevata qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico,

2.61. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

2.62. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.63. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

2.64. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* previa deliberazione del Consiglio dei ministri,.

2.65. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministero dell'istruzione e del merito *inserire le seguenti:* e della Conferenza unificata Stato-regioni;

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: presso il Ministero dell'istruzione e del merito *aggiungere le seguenti:* o dei competenti assessorati regionali;

al secondo periodo, sostituire le parole da: spettano compensi omnicomprensivi *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* un rimborso spese.

2.66. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, *aggiungere le seguenti:* acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari competenti

2.67. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'istru-

zione e del merito, *aggiungere le seguenti:* sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*,.

2.68. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, *aggiungere le seguenti:* sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,.

2.69. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, *aggiungere le seguenti:* sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,.

2.70. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito *aggiungere le seguenti:* e del Ministro dell'università e della ricerca.

2.71. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2.72. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: presso il Ministero dell'istruzione e del merito, *aggiungere le seguenti:* in tale contingente è compreso anche il coordinatore della Struttura di cui al primo periodo.

2.73. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: otto *con la seguente:* due;

Conseguentemente, sostituire la parola: 400.000 *con la seguente:* 100.000.

2.74. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: otto con la seguente: tre;

Conseguentemente, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 150.000.

2.75. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: otto con la seguente: quattro;

Conseguentemente, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 200.000.

2.76. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: otto con la seguente: cinque;

Conseguentemente:

sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 200.000;

sostituire la parola: 50.000 con la seguente: 40.000.

2.77. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: otto con la seguente: sei;

Conseguentemente, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 300.000.

2.78. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 300.000 e la parola: 50.000 con la seguente: 37.500.

2.79. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 350.000 e la parola: 50.000 con la seguente: 43.750.

2.80. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 380.000 e la parola: 50.000 con la seguente: 47.500.

2.81. Amato, Caso, Orrico.

Sopprimere il comma 3.

2.82. Caso, Amato, Orrico.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

2.83. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, al primo periodo premettere il seguente: I costi della struttura tecnica di missione, compresi quelli di funzionamento, sono posti a carico del Ministero dell'istruzione e del merito, che vi provvede nell'ambito delle risorse annualmente destinate a tale scopo con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2.84. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le seguenti: Per il funzionamento della struttura di missione, inclusi i costi per le consulenze di esperti di cui al comma 2.

2.85. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le seguenti: In relazione ai costi di funzionamento della struttura di missione di cui al comma 2.

2.86. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le seguenti: Per

il funzionamento della struttura tecnica di cui al presente articolo.

2.87. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo *con le seguenti:* Per il sostenimento dei costi di cui al comma 2.

2.88. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: la spesa *aggiungere le seguenti:* entro il limite massimo;

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: ai relativi oneri *aggiungere le seguenti:* entro il limite massimo di cui al primo periodo.

2.89. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: la spesa *aggiungere le seguenti:* entro il limite massimo;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I costi della struttura tecnica di missione, compresi quelli di funzionamento, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il limite massimo di spesa di cui al primo periodo.

2.90. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Ai relativi oneri si provvede *aggiungere le seguenti:* , entro il limite di spesa di cui al primo periodo.

2.91. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il coordinatore della struttura provvede al rendiconto delle attività al fine di assicurare il limite di spesa di cui al presente comma.

2.92. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il coordinatore della struttura provvede al rendiconto delle attività.

2.93. Caso, Amato, Orrico.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3.1. Caso, Amato, Orrico.

Sopprimere il comma 1.

3.2. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, dopo le parole: e del merito, *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*,.

3.3. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, dopo le parole: e del merito, *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

3.4. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, dopo le parole: e del merito, *aggiungere le seguenti:* previa consultazione dei soggetti di cui al comma 2,.

3.5. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, dopo le parole: e del merito, *aggiungere le seguenti:* previa consultazione pubblica,.

3.6. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, sostituire la parola: novanta *con la seguente:* sessanta.

3.7. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1 sostituire le parole: è istituito, presso la *con le seguenti:* può essere

istituito, ove necessario per il supporto della.

3.8. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, sostituire le parole: presso la con le seguenti: nell'ambito della.

3.9. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, sostituire le parole: presso la con le seguenti: a supporto della.

3.10. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, sostituire le parole: il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale con le seguenti: un Comitato tecnico per il monitoraggio, a livello nazionale, della filiera formativa tecnologico-professionale.

3.11. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, sostituire le parole: monitoraggio nazionale con le seguenti: monitoraggio, su tutto il territorio nazionale,.

3.12. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, sostituire le parole: monitoraggio nazionale con le seguenti: monitoraggio, a livello nazionale,.

3.13. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al fine di consentire alla medesima Struttura tecnica di assumere le iniziative riguardanti le funzioni ad essa attribuite.

3.14. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nell'ambito delle funzioni attribuite alla Struttura tecnica.

3.15. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con funzione di promozione, aggiornamento e di indirizzo.

3.16. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con funzione di supporto della Struttura tecnica.

3.17. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con funzione consultiva e di indirizzo.

3.18. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con funzione di indirizzo.

3.19. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Comitato, anche mediante il supporto della Struttura tecnica, redige una relazione annuale per l'illustrazione dei risultati del monitoraggio e la trasmette alle Camere.

3.20. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I risultati del monitoraggio sono trasmessi alle Camere.

3.21. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I risultati del monitoraggio sono trasmessi altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione di iniziative di formazione tecnologico-professionale.

3.22. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Comitato, anche attra-

verso la Struttura tecnica, assicura l'informazione sui risultati del monitoraggio.

3.23. Caso, Amato, Orrico.

Sopprimere il comma 2.

3.24. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 2, sostituire le parole: coordinatore della Struttura tecnica con le seguenti: direttore generale dell'istruzione tecnica, professionale e tecnologico superiore.

3.26. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 2, sostituire le parole da: è composto da fino alla fine del comma, con le seguenti: è composto da:

a) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito;

b) due rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

c) due rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;

d) due rappresentanti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI);

e) due rappresentanti dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

3.27. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 2, sostituire le parole: e sindacali con le seguenti: , sindacali e studentesche.

3.28. Piccolotti.

Sopprimere il comma 3.

3.29. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, sostituire le parole: sulla base degli esiti con le seguenti: conformemente agli esiti.

3.30. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 3, sostituire le parole: sulla base degli esiti con le seguenti: considerati gli esiti.

3.31. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 3, sostituire le parole: sulla base degli esiti con le seguenti: in base agli esiti.

3.32. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 3, sostituire le parole: degli esiti con le seguenti: dei risultati.

3.33. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 3, sostituire le parole: può proporre con la seguente: propone.

3.34. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 3, sostituire la parola: proporre con la seguente: disporre.

3.35. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: anche in relazione ai mutamenti del sistema delle imprese e in funzione delle esigenze specifiche dei territori.

3.36. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, sopprimere la parola: anche.

3.37. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 3, sostituire le parole: anche in relazione ai con le seguenti: tenuto conto dei.

3.38. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 3, sostituire le parole: ai mutamenti con le seguenti: all'evoluzione.

3.39. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 3, sostituire la parola: mutamenti con la seguente: cambiamenti.

3.40. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 3, sostituire le parole: in funzione con le seguenti: tenuto conto.

3.41. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente parola: interessati.

3.42. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente parola: coinvolti.

3.43. Orrico, Caso, Amato.

All'articolo 3, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire la migliore attuazione della sperimentazione di cui all'articolo 1, le regioni, con le medesime modalità adottate per il Comitato di monitoraggio nazionale di cui al comma 1, istituiscono Commissioni regionali.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La partecipazione ai lavori del Comitato di cui al comma 1 e delle Commissioni di cui al comma 3-bis dà diritto ad un rimborso spese.

3.44. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Comitato di cui al comma 1 può riferire sull'andamento del monitoraggio e delle proprie attività almeno due volte l'anno alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

3.45. Caso, Amato, Orrico.

Sopprimere il comma 4.

3.46. Caso, Amato, Orrico.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4.1. Caso, Amato, Orrico.

Sopprimere il comma 1.

4.2. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, dopo la parola: promuovere aggiungere le seguenti: e agevolare.

4.3. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, dopo la parola: promuovere aggiungere le seguenti: e favorire.

4.4. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, sostituire le parole: dei campus con le seguenti: degli Atenei.

Conseguentemente, ovunque ricorra, sostituire la parola: campus con la seguente: Ateneo

4.5. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, dopo le parole: dei campus aggiungere la seguente: universitari.

Conseguentemente, ovunque ricorra, dopo la parola: campus aggiungere la seguente: universitario

4.6. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche infrastrutturale,.

4.7. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, sostituire le parole: per la progettazione di fattibilità tecnico-professionale volta con le seguenti: per la reda-

zione di progetti di fattibilità tecnica ed economica volti

4.8. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, dopo la parola: progettazione aggiungere le seguenti: e l'analisi.

4.9. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, sostituire le parole: fattibilità tecnico-economica con le seguenti: fattibilità tecnica, sociale, ambientale ed economica.

4.10. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: , anche mediante concorsi di progettazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4.11. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: , anche mediante concorsi di progettazione.

4.12. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: contenente l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana.

4.13. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: contenente l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo.

4.14. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: contenente l'analisi di fattibilità delle alternative progettuali.

4.15. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: , dando priorità al completamento delle opere incompiute.

4.16. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: , dando priorità al riuso.

4.17. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: , anche corredata da uno studio di impatto ambientale.

4.18. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: , nel rispetto del quadro delle necessità.

4.19. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse disponibili.

4.20. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: e localizzativa.

4.21. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: e finanziaria.

4.22. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: ed esecutiva.

4.23. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, sostituire le parole: alla realizzazione con le seguenti: alla concretizzazione.

4.24. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, sostituire le parole: alla realizzazione con le seguenti: al conseguimento.

4.25. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, sostituire le parole: alla realizzazione con le seguenti: all'attuazione.

4.26. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, sostituire le parole: alla realizzazione con le seguenti: all'esecuzione.

4.28. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, sostituire le parole: alla realizzazione con le seguenti: al compimento.

4.29. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, dopo le parole: interventi infrastrutturali aggiungere le seguenti: idonei a favorire e sostenere prioritariamente, in una dimensione multiregionale e multi-settoriale, lo sviluppo dei percorsi di istruzione tecnologica superiore degli ITS Academy nel Mezzogiorno e nelle aree con elevati tassi di disoccupazione giovanile.

4.30. Grippo.

Al comma 1, dopo le parole: interventi infrastrutturali aggiungere le seguenti: previa verifica di conformità urbanistica,

4.31. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, dopo le parole: interventi infrastrutturali aggiungere le seguenti: afferenti ai poli tecnico-professionali.

4.32. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, dopo le parole: interventi infrastrutturali aggiungere le seguenti: e adeguate misure di monitoraggio.

4.33. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 20.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20.

4.34. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 15.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15.

4.35. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 15.

4.36. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10.

4.37. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 con le

seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10.

4.38. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 *con le seguenti*: 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 12.

4.39. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti*: 30 milioni.

4.40. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti*: 25 milioni.

4.41. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti*: 20 milioni.

4.42. Orrico, Caso, Amato.

Sopprimere i commi 2 e 3.

4.43. Caso, Amato, Orrico.

Sopprimere il comma 2.

4.44. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali *aggiungere le seguenti*: e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4.45. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali *aggiungere le seguenti*: e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4.46. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, *aggiun-*

gere le seguenti: acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

4.47. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, sostituire le parole da: sono stabiliti *fino a*: progettuali *con le seguenti*: sono definite le procedure e i criteri di valutazione delle proposte progettuali presentate.

4.48. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, sostituire le parole: sono stabiliti *con le seguenti*: sono individuati.

4.49. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: sono stabiliti *aggiungere le seguenti*: i principi e.

4.50. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: di valutazione *aggiungere le seguenti*: e la congruenza.

4.51. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: di valutazione *aggiungere le seguenti*: e l'adeguatezza.

4.52. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: di valutazione *aggiungere le seguenti*: e la conformità.

4.53. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: di valutazione *aggiungere le seguenti*: e la congruità.

4.54. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: di valutazione *aggiungere le seguenti*: dell'adegua-

tezza, anche in ordine ai profili di banca-
bilità,.

4.55. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, sostituire le parole: delle
proposte *con le seguenti:* delle relazioni.

4.56. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, sostituire le parole: delle
proposte *con le seguenti:* degli elaborati.

4.57. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, sostituire le parole: delle
proposte *con le seguenti:* degli schemi.

4.58. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, sostituire le parole: delle
proposte *con le seguenti:* dei modelli.

4.59. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, sostituire le parole: delle
proposte *con le seguenti:* dei lavori.

4.60. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, sostituire le parole: delle
proposte *con le seguenti:* delle idee.

4.61. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: proposte
progettuali *aggiungere le seguenti:* finaliz-
zate alla realizzazione degli interventi in-
frastrutturali.

4.62. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente
articolo, *aggiungere le seguenti:* tenuto conto
della sostenibilità economica, territoriale,
ambientale e sociale degli interventi, incenti-
vando il recupero, il riuso e la valorizzazione
del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti
urbani.

4.63. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente
articolo, *aggiungere le seguenti:* tenuto conto
dei principi di sostenibilità economica, terri-
toriale, ambientale e sociale degli interventi,
anche per contrastare il consumo del suolo,.

4.64. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente
articolo, *aggiungere le seguenti:* tenuto conto
dei principio del recupero e del riuso del pa-
trimonio edilizio esistente e dei tessuti ur-
bani,.

4.65. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente
articolo, *aggiungere le seguenti:* tenuto conto
dei principi della sostenibilità economica,
territoriale, ambientale e sociale degli inter-
venti,.

4.66. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente
articolo, *aggiungere le seguenti:* tenuto conto
dei criteri riequilibrio socio-economico fra
le aree del territorio nazionale,.

4.67. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente
articolo, *aggiungere le seguenti:* tenuto conto
dei principio del recupero e del riuso del
patrimonio edilizio esistente,.

4.69. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente
articolo, *aggiungere le seguenti:* tenuto conto
dei criteri di sostenibilità ambientale,.

4.70. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente
articolo, *aggiungere le seguenti:* in confor-
mità alle norme ambientali, urbanistiche e
di tutela dei beni culturali e paesaggistici,
nonché alla normativa in materia di tutela

della salute e della sicurezza delle costruzioni,.

4.71. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* in conformità alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni,

4.72. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* in conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici,.

4.73. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* in conformità alla normativa in materia di sicurezza delle costruzioni,.

4.74. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* prevedendo l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi applicabili,.

4.75. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel rispetto dei requisiti di efficientamento energetico e minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere,.

4.77. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel rispetto delle disposizioni ambientali in materia di economia sostenibile, nonché dei pertinenti criteri ambientali minimi,.

4.79. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel rispetto dei requisiti di efficientamento energetico e minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili,.

4.80. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel rispetto dei requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché dei tempi e dei costi previsti,.

4.81. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* dando priorità alle alternative di progetto a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana,.

4.82. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* che contemplino il perseguimento di elevati *standard* di sostenibilità ambientale,.

4.83. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel rispetto dei requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale,.

4.84. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel rispetto dei requisiti di sostenibilità energetica e ambientale,.

4.85. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* che coinvolgano almeno sette poli tecnico-professionali,.

4.86. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* che coinvolgono almeno tre poli tecnico-professionali,.

4.87. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* dando priorità al completamento delle opere incomplete,.

4.88. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* dando priorità a interventi a consumo di suolo zero,.

4.89. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* comprensivi di un piano per la mobilità sostenibile,.

4.90. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel rispetto dei tempi e dei costi previsti,.

4.91. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel rispetto del quadro delle necessità,.

4.92. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* all'esito dei concorsi di progettazione,.

4.93. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel rispetto del principio del *do not significant harm* (DNSH),.

4.94. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: presente articolo, *aggiungere le seguenti:* dando priorità al riuso,.

4.95. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: presente articolo, *aggiungere le seguenti:* anche sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia della formazione in relazione agli obiettivi,.

4.96. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nonché le modalità per l'erogazione delle risorse e per il monitoraggio dell'impiego delle stesse.

4.97. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nonché le modalità per l'erogazione delle risorse.

4.98. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: presente articolo *aggiungere le seguenti:* e le modalità di assegnazione delle risorse.

4.99. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, dopo le parole: ai fini *aggiungere le seguenti:* dell'accesso al fondo e.

4.100. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nei limiti delle risorse disponibili.

4.101. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: delle risorse finanziarie nel limite massimo della dotazione finanziaria prevista dal comma 1.

4.102. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: delle risorse di cui al medesimo comma 1.

4.103. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: economico delle risorse di cui al comma 1.

4.104. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tra gli aventi diritto.

4.105. Orrico, Caso, Amato.

Sopprimere il comma 3.

4.106. Caso, Amato, Orrico.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla <i>governance</i> e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». Emendamenti C. 1790-A Governo, approvato dal Senato	122
---	-----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 Foti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	122
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriore proposta di riformulazione</i>)	125
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento 1.6 del relatore</i>)	126

RISOLUZIONI:

7-00193 L'Abbate: Strategie per la prevenzione degli impatti negativi della crisi climatica con riguardo alle prospettive delle giovani generazioni (<i>Discussione e rinvio</i>)	124
ALLEGATO 3 (<i>Nuova formulazione della risoluzione</i>)	127

COMITATO DEI NOVE

Martedì 26 marzo 2024.

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». Emendamenti C. 1790-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 10.50 alle 10.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il

Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 Foti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 marzo il relatore ha

espresso il parere sulle proposte emendative presentate e ha presentato una proposta di riformulazione dell'emendamento Foti 1.5 (vedi *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 19 marzo 2024*).

Fabrizio ROSSI (FDI), *relatore*, nel ribadire il parere contrario sugli identici emendamenti Gadda 1.1, Simiani 1.2, Bonelli 1.3 e Ilaria Fontana 1.4., esprime parere favorevole sull'emendamento Foti 1.5 a condizione che venga ulteriormente riformulato (vedi *allegato 1*). Segnala che tale proposta di ulteriore nuova formulazione è volta a specificare – anche in considerazione delle audizioni svolte sulla proposta di legge in esame e della recente giurisprudenza costituzionale in tale ambito – i presupposti dei criteri di compatibilità urbanistica ed edilizia che dovranno essere definiti con il decreto ministeriale.

Mauro ROTELLI, *presidente*, valutato il tenore dell'ulteriore proposta di riformulazione illustrata dal relatore, reputa opportuno in questo caso consentire la presentazione di proposte di modifica da parte dei gruppi parlamentari a tale proposta di riformulazione, al fine di permettere un confronto quanto più ampio tra le forze politiche su tale tematica, anche tenuto conto della disciplina su cui incide.

Chiara BRAGA (PD-IDP) chiede innanzitutto al Presidente quale gruppo abbia richiesto la fissazione di un termine per i subemendamenti, rilevando come per prassi la presidenza non decide di fissare un termine di presentazione di subemendamenti su una riformulazione di tale natura che, peraltro, vertendo su un tema così controverso, non è stata neanche anticipata ai gruppi che pertanto possono prenderne visione solo nella seduta in corso. Ritiene piuttosto che tale modalità di procedere sia volta unicamente a consentire ai colleghi di maggioranza non ancora presenti di prendere parte alla seduta.

Mauro ROTELLI, *presidente*, rileva che la proposta di consentire la presentazione di subemendamenti alla proposta di riformulazione è volta a venire incontro alle

esigenze più volte manifestate dai gruppi di opposizione di approfondire la tematica oggetto della proposta di legge. Si rimette in ogni caso alle decisioni dei gruppi.

Gianpiero ZINZI (LEGA) ritiene paradossale che l'apertura manifestata dalla presidenza nei confronti delle forze di opposizione, che è volta a consentire un loro coinvolgimento nella trattazione di tale tematica, sia oggetto di polemica proprio da parte di queste ultime.

Dario IAIA (FDI), a nome del proprio gruppo, esprime apprezzamento per lo spirito costruttivo della presidenza, rilevando come la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti sia finalizzata a consentire a tutte le forze politiche di partecipare alla definizione del testo.

Sara FERRARI (PD-IDP) concorda sull'opportunità di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti e chiede che possa essere fissato alle 19 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea. Auspica comunque che tale *modus operandi* venga adottato anche in futuro dalla maggioranza.

Ilaria FONTANA (M5S) condivide la proposta di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 19. Pur apprezzando la scelta della presidenza che nel metodo è sempre attenta alla mediazione con le forze di opposizione, nel merito evidenzia che la discussione è motivata nel merito dal fatto che si tratta di una proposta di legge divisiva e che nella seduta odierna è stata illustrata un'ulteriore proposta di riformulazione che di fatto modifica in modo assai incisivo il testo originario della proposta di legge. A suo avviso, sarebbe necessario pertanto svolgere nuovamente un'attività conoscitiva sulla nuova formulazione svolgendo un nuovo ciclo di audizioni. Ritiene infine necessaria l'acquisizione del parere del Comitato per la legislazione sul testo come risultante dalle modifiche che la Commissione approverà.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda, come già precisato nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, che nella seduta del 19 marzo era già stata presentata una proposta di formulazione dell'emendamento 1.5 al fine di renderla conoscibile a tutti i gruppi prima della votazione. Nel ribadire l'intendimento della presidenza di definire un'organizzazione dei lavori volta a consentire il più possibile una discussione ampia in considerazione della delicatezza della materia trattata, avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 1.6 (*vedi allegato 2*), che riprende i contenuti dell'ulteriore proposta di riformulazione dell'emendamento Foti 1.5, e che su tale emendamento potranno essere presentati eventuali subemendamenti entro le ore 19 della giornata odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

RISOLUZIONI

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00193 L'Abbate: Strategie per la prevenzione degli impatti negativi della crisi climatica con riguardo alle prospettive delle giovani generazioni.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra l'atto di indirizzo a sua prima firma, soffermandosi in particolare sugli impegni ivi previsti a perseguire in tutte le sedi nazionali ed europee gli obiettivi inseriti nel documento finale dell'Unione interparlamentare adottato in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici svoltasi a Dubai, nonché a riconoscere i bambini ed i giovani come agenti chiave di cambiamento nell'affrontare la crisi climatica.

Propone inoltre una nuova formulazione della risoluzione, che è volta a recepire talune istanze rappresentate dai gruppi di maggioranza (*vedi allegato 3*).

Dario IAIA (FDI) fa presente che il gruppo Fratelli d'Italia ha proposto delle integrazioni al testo della risoluzione, che sono state accolte. Nel condividere il contenuto dell'atto di indirizzo, afferma che il suo gruppo reputa prioritario che il Governo continui ad impegnarsi nella tutela delle fasce più deboli rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 Foti.

ULTERIORE PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: periodo: *aggiungere le seguenti:* Fatto salvo quanto previsto dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) *sostituire le parole:* del presente comma *non con le seguenti:* del primo periodo.;

b) *sostituire le parole da:* , anche occasionalmente, *fino alla fine del comma con le seguenti:* attività di culto nel rispetto dei criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al secondo periodo tiene conto della specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto, delle esigenze di sicurezza e accessibilità dei locali e dell'impatto delle relative attività sul tessuto urbano circostante e sui singoli edifici, anche in termini di concentrazione oraria o giornaliera dell'afflusso di persone ai locali interessati, senza pregiudizio per la libertà di culto, ed è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1.5. (Ulteriore nuova formulazione). Foti, Mattia, Benvenuti Gostoli, Iaia, Lampis, Milani, Rachele Silvestri.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 Foti.

EMENDAMENTO 1.6 DEL RELATORE

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: periodo: aggiungere le seguenti: Fatto salvo quanto previsto dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) *sostituire le parole:* del presente comma *non con le seguenti:* del primo periodo.

b) *sostituire le parole da:* , anche occasionalmente, *fino alla fine del comma con le seguenti:* attività di culto nel rispetto dei criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia individuati con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al secondo periodo tiene conto della specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto, delle esigenze di sicurezza e accessibilità dei locali e dell'impatto delle relative attività sul tessuto urbano circostante e sui singoli edifici, anche in termini di concentrazione oraria o giornaliera dell'afflusso di persone ai locali interessati, senza pregiudizio per la libertà di culto, ed è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1.6. Il Relatore.

ALLEGATO 3

7-00193 L'Abbate: Strategie per la prevenzione degli impatti negativi della crisi climatica con riguardo alle prospettive delle giovani generazioni.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

L'VIII Commissione,

premessi che:

dal rapporto *The Climate Change Child*, realizzato dall'Unicef, risulta chiaro che i bambini crescono in un ambiente inquinato che si ripercuote fin dal concepimento sul loro sano sviluppo. I bambini non sono contemplati nella lotta al cambiamento climatico, pochi sono i finanziamenti per il clima provenienti dai principali fondi multilaterali che sostengono progetti che includono attività a favore dei bambini;

gli eventi estremi causati dai cambiamenti climatici sono in aumento per numero e intensità in tutto il mondo, agiscono come moltiplicatore di minacce e colpiscono prima e in maniera maggiore i bambini e le bambine, in particolare i più vulnerabili e indifesi, quelli che vivono in contesti caratterizzati da presenza di conflitti armati e sociali o in aree a rischio emergenza alimentare o catastrofi, e che subiscono discriminazioni basate su genere, disabilità, origine indigena o situazione di sfollamento;

secondo la ricerca pubblicata da *Save the Children* nel 2021 e condotta insieme ai ricercatori climatici della « Vrije Universiteit Brussel », un bambino nato nel 2020 sarà colpito in media dal doppio di incendi, 2.6 volte in più da siccità, 2.8 volte in più da inondazioni di fiumi e dalla perdita dei raccolti agricoli, e sarà esposto ad ondate di calore eccessive 6.8 volte di più rispetto ai loro nonni (anno di nascita 1960);

limitare l'aumento del riscaldamento globale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindu-

striali – come stabilito dall'Accordo di Parigi – ridurrà del 45 per cento l'esposizione dei nuovi nati a ondate di calore, del 39 per cento a siccità, del 38 per cento ad inondazioni, del 28 per cento a perdita di raccolti e del 10 per cento a incendi;

secondo il rapporto dell'IPCC il clima e i fenomeni meteorologici estremi stanno spingendo sempre più persone ad abbandonare le loro case in Africa, Asia, Nord, Centro e Sud America. Nell'ultimo decennio, gli sfollamenti dovuti a condizioni meteorologiche estreme sono aumentati costantemente e sono diventati più ricorrenti e prolungati. Nel 2022, disastri legati a eventi climatici estremi hanno causato 32,6 milioni di sfollati interni, segnando la cifra più alta in un decennio e rappresentando un aumento del 41 per cento rispetto alla media annuale degli ultimi dieci anni;

secondo l'articolo 12 della CRC, i minori hanno il diritto di esprimere liberamente la propria opinione sulle questioni di loro interesse e di essere ascoltati dagli adulti in tutti i processi decisionali che li riguardano;

le tematiche ambientali, il diritto alla partecipazione dei minori è riconosciuto dalla risoluzione del Consiglio dei Diritti Umani 45/30 « *Rights of the child: realizing the rights of the child through a healthy environment* » del 2020, che esorta gli Stati a creare opportunità per la partecipazione inclusiva e significativa di bambini e bambine, in accordo con le loro capacità evolutive, ai processi decisionali che riguardano l'ambiente e che influenzano sul loro sviluppo e sopravvivenza;

il 6 dicembre 2023 si è svolta a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti (EAU) la

riunione dell'unione interparlamentare globale in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28). La riunione aveva l'obiettivo di mobilitare gli sforzi di tutti i parlamentari verso la lotta al cambiamento climatico, e si è conclusa con l'adozione di un documento programmatico finale contenente anche l'impegno richiesto dalla delegazione italiana di attuare strategie per tutelare i bambini nella lotta al cambiamento climatico,

impegna il Governo:

a perseguire in tutte le sedi nazionali ed europee gli obiettivi inseriti nel documento finale UIP con particolare riferi-

mento agli impatti negativi della crisi climatica con riguardo alle prospettive delle giovani generazioni, attraverso strategie di adattamento e mitigazione, così come richiesto dalla delegazione italiana;

riconoscere i bambini ed i giovani come agenti chiave di cambiamento nell'affrontare la crisi climatica, evidenziandone l'importante ruolo nel mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici anche attraverso l'adozione di stili di vita sostenibili e promuovendone il loro coinvolgimento nella definizione delle politiche climatiche nazionali e internazionali, nel rispetto degli articoli 9 e 41 della Costituzione Italiana che sanciscono il diritto a un ambiente sano nell'interesse delle future generazioni.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	129
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	132
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	133

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 1752 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enzo AMICH (FDI), *relatore*, riferisce per le parti di competenza della IX Commissione sul decreto-legge n. 19 del 2024. Esso inerisce a ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR e fa seguito alla rimodulazione di alcune parti del Piano negoziate dal Governo e approvate dalla Commissione europea alla fine del 2023.

Prima di affrontare con dettaglio le singole disposizioni che competono specificamente alla Commissione, ricorda – in estrema sintesi – che il PNRR approvato nel 2021 è un complesso meccanismo di politiche pubbliche, fatto sia di investimenti sia di riforme normative, volti ad accelerare il conseguimento di grandi obiettivi, quali la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la transizione ecologica e, con essa, un'impronta forte di sostenibilità ambientale anche nel settore delle infrastrutture e dei trasporti e la lotta a taluni squilibri sociali ed economici, mediante investimenti nel campo dell'inclusione e della coesione.

Queste linee di politica pubblica hanno scadenze finali (i c.d. obiettivi) e traguardi

intermedi (c.d. *milestone*) il cui rispetto è oggetto del controllo della Commissione europea, ai fini del versamento delle rate dei finanziamenti. A quest'ultimo riguardo, ricorda che alcuni di questi consistono in erogazioni a fondo perduto (le sovvenzioni), mentre altri sono veri e propri prestiti soggetti a restituzione.

Sulla rimodulazione cui ha fatto riferimento, avvenuta alla fine del 2023, si sono svolte comunicazioni del Ministro Fitto in Assemblea il 14 marzo scorso, con l'approvazione di relative risoluzioni conclusive.

Venendo ora alla parte del decreto-legge di competenza della IX Commissione, fa presente, in primo luogo, che sono diversi gli articoli oggetto dell'esame della Commissione stessa.

Iniziando con l'articolo 1, si tratta della disposizione che dal punto di vista finanziario è la più significativa, in quanto rimodula ad ampio spettro una serie di finanziamenti che erano previsti sia nel PNRR sia nel Fondo complementare a esso, previsto dal decreto-legge n. 59 del 2021.

In sintesi e nel rinviare all'illustrazione contenuta nel *dossier* predisposto dagli uffici, fa presente che le rimodulazioni e gli spostamenti di risorse dal PNRR al Fondo complementare e viceversa, anche con modificazioni dei saldi finanziati, riguardano diverse amministrazioni centrali dello Stato, compreso il MIT. Tali modificazioni, come precisa la relazione illustrativa, sono conseguenti al negoziato con la Commissione europea cui ha accennato poc'anzi.

Più in particolare, il comma 5 quantifica le risorse per quei progetti che sono espunti dal PNRR e quindi prevede autorizzazioni di spesa su annualità che vanno oltre il 2026 (anno di scadenza del PNRR).

In questo ambito, il comma 6 prevede anche autorizzazioni di spesa per interventi previsti a carico del fondo complementare citato. A questo proposito vi sono interventi per esempio: *a*) sulle linee ferroviarie regionali; *b*) per la sicurezza di ponti, viadotti e tunnel; *c*) per la diga foranea di Genova; *d*) per l'elettificazione delle banche.

In sostanza, il comma 6, per quanto riguarda in particolare gli aspetti di com-

petenza della Commissione, prevede che quasi tutte le voci già contemplate rimangono invariate salva la riduzione del finanziamento per il rinnovo delle flotte per bus, treni e navi verdi, gli impianti di liquefazione del gas in ambito portuale, per il trasporto ferroviario merci e per l'efficiamento energetico. Viceversa vi è un aumento per le infrastrutture portuali e per i cambiamenti climatici.

A sua volta, l'articolo 1, comma 7, prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa per i contributi al gruppo Ferrovie dello Stato, per le annualità del 2026 e del 2028.

Nello specifico, l'autorizzazione di spesa è stata incrementata di circa 19 milioni di euro per il 2026 e di 33 milioni e mezzo di euro per il 2028. Conseguentemente, un'apposita copertura degli oneri previsti ai commi 6 e 7 è prevista al comma 8 del medesimo articolo 1.

L'articolo 8, ai commi 12 e 13, affronta il tema del fabbisogno del personale di ruolo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

In pratica, si autorizza nel limite della dotazione organica l'indizione di procedure selettive comparative, non concorsuali, ma articolate su un colloquio e la valutazione positiva dell'attività svolta, volte a stabilizzare il personale non dirigenziale assunto a tempo determinato. Requisito per l'assunzione a tempo indeterminato, successiva alla selezione, è l'aver prestato servizio continuativo presso l'Agenzia per almeno 15 mesi e di aver riportato una valutazione eccellente.

Il comma 13 si riferisce, invece, alla modalità assunzionale del concorso vero e proprio e stabilisce che vi possono accedere, con una riserva del 50 per cento dei posti, coloro che abbiano in corso un rapporto di lavoro non dirigenziale a tempo determinato da almeno un anno (e non più da due anni).

L'articolo 12, comma 11, interviene in materia di Zone logistiche semplificate, che al pari delle Zone Economiche Speciali (ZES), sono aree geografiche di dimensioni limitate e che comprendono almeno un'area portuale, all'interno delle quali, al fine

di creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti, si prevedono particolari agevolazioni, incentivi e semplificazioni amministrative per le aziende insediate o che decidono di insediarsi, anche in deroga alla disciplina sugli aiuti di Stato dell'UE a patto che siano approvate dalla Commissione europea.

Nel dettaglio, tale articolo mira a far salve le disposizioni di cui agli articoli 5 e 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, cui rinvia la legge di bilancio 2018, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, che dettano norme in materia di procedure di istituzione, di funzionamento, di organizzazione e le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione relativamente alle Zone logistiche semplificate.

Ricorda, a tal proposito, che il decreto-legge n. 124 del 2013 aveva disposto, a far data dal 1° gennaio 2024, la modifica dell'articolo 5 e l'abrogazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017. Il testo di tali norme, attraverso l'articolo 12, comma 1, del presente decreto, viene salvato nella formulazione vigente al 2022.

L'articolo 20, comma 1, lettera e), istituisce il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet), attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 64-*quater* nel Codice dell'amministrazione digitale. La norma ha la dichiarata finalità di valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) nonché di favorire la diffusione e l'utilizzo dei servizi digitali erogati da soggetti pubblici e privati.

Il Sistema IT-Wallet è costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico e da soluzioni di portafoglio digitale private.

La prima, quella pubblica, è resa disponibile mediante l'*app* IO, mentre quelle private sono rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale secondo le modalità indicate in apposite linee guida.

Per chiarezza, si può dire esemplificativamente che in questo portafoglio digitale

gli utenti possono mettere la carta d'identità, la tessera sanitaria, la patente di guida, le carte di pagamento e, per chi ne sia titolare, la carta europea della disabilità.

Al fine di assicurare la necessaria e celere evoluzione del Sistema IT-Wallet, è prevista l'approvazione di linee guida, da aggiornare periodicamente, e volte a definire: a) le caratteristiche tecniche e le modalità di adozione dell'IT-Wallet pubblico e privato; b) le modalità di accreditamento presso l'AgID; c) gli *standard* tecnici adottati al fine di garantire l'interoperabilità del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dei privati accreditati; d) le misure da adottare per garantire sul piano tecnico e organizzativo adeguati livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza del Sistema IT-Wallet.

La norma in esame prevede, inoltre, che la società PagoPA e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. provvedano, nel rispetto delle citate linee guida, alla realizzazione e alla gestione dell'infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria all'attuazione del Sistema IT-Wallet, assicurando in particolare la disponibilità dell'IT-Wallet pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a rendere disponibili soluzioni private di IT-Wallet.

Infine, con riferimento al finanziamento per la progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, è previsto che le risorse per il triennio sono reperite attingendo sia al PNRR (per 69 milioni di euro) sia al Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (per i restanti 33 milioni di euro).

L'articolo 28 del decreto-legge, prevede che, con decreto interministeriale (MIT-MEF), si disponga la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, secondo quanto stabilito con la citata decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023. La norma mira a garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, nelle more dell'aggiornamento del contratto di pro-

gramma, parte investimenti, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana S.p.A.

In particolare, si prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, che, ricorda, a seguito della rimodulazione disposta a dicembre 2023, ha risorse per 22,8 miliardi di euro.

L'articolo 28 stabilisce, altresì, che con il medesimo decreto si provveda alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Infine, l'articolo 33 del decreto-legge detta disposizioni in materia di investimenti strutturali dei comuni. Ricorda preliminarmente che la legge di bilancio 2020 ha finanziato con 3 miliardi di euro gli investimenti per opere pubbliche comunali, le cosiddette « piccole opere ».

In particolare, ricorda che con la citata legge di bilancio 2020 è stata disposta, dal 2020 al 2024, l'erogazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche anche in materia di sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile.

Le misure previste dalla citata legge sono poi confluite con decreto-legge n. 152 del 2021 nel PNRR, nella misura M2C4, Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, affidata alla titolarità del Ministero dell'interno. A seguito della suddetta revisione e aggiornamento del PNRR, la citata Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, è stata stralciata dal Piano, senza perdita dei contributi assegnati e in alcuni casi già spesi da parte dei comuni.

L'articolo 33 pertanto interviene sulla disciplina dettata dalla legge di bilancio 2020 al fine di tenere conto del mutato quadro di riferimento, prevedendo, in particolare, degli specifici obblighi in capo ai

comuni in relazione alle attività necessarie a garantire il monitoraggio e la rendicontazione delle opere con l'obiettivo di accelerare e semplificare l'erogazione delle risorse ai comuni stessi.

È previsto che il comune beneficiario debba provvedere all'aggiudicazione dei lavori relativi alle piccole opere entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo e che, per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025.

È previsto inoltre, che entro 6 mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione. In caso di mancato rispetto di tale obbligo le somme già corrisposte sono recuperate con decreto del Ministero dell'interno.

È d'interesse per la Commissione la modifica introdotta dall'articolo 33 del decreto-legge al comma 36 della legge n. 160 del 2019, ove si prevede che il Ministero dell'interno effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un controllo a campione sulle piccole opere destinatarie dei suddetti contributi. In particolare la modifica in questione è volta ad eliminare la collaborazione del MIT e, quindi, ad attribuire al solo Ministero dell'interno il compito di effettuare il controllo in questione.

Si riserva di avanzare una proposta di parere all'esito della discussione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

C. 1686 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari Esteri sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (C. 1686).

Si tratta del primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Thailandia e costituisce un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico, in piena compatibilità con la Strategia dell'Unione europea per l'Indo-Pacifico e sulla base di valori universali condivisi, come la democrazia e i diritti umani. L'attuazione dell'Accordo comporterà – secondo il Governo – vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea.

L'Accordo si pone come obiettivo lo sviluppo delle relazioni orientate al futuro con una prospettiva più strutturata e strategica, partendo da valori condivisi e da questioni di reciproco interesse, impegnando le Parti a mantenere un dialogo globale e a intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune. L'intesa rafforza infatti la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura. Infine, l'Accordo stabilisce la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali con la Thailandia.

L'Accordo si compone di 64 articoli, suddivisi in 8 titoli. I profili di competenza della Commissione si mostrano limitati.

In particolare, con l'articolo 19 le Parti riconoscono la natura mondiale del com-

mercio digitale e affermano l'importanza di partecipare ai consessi multilaterali per promuoverne lo sviluppo.

L'articolo 40 prevede una cooperazione nel settore dei trasporti, con lo scopo di promuovere trasporti sostenibili e infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica.

In conclusione, preannuncia l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

C. 1687 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gaetana RUSSO (FDI), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari Esteri sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (C. 1687).

Si tratta del primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Malaysia. Per il suo significato in termini di relazioni diplomatiche e promozione degli interessi politici ed economici dell'Unione

europea nel Sud-Est asiatico, si richiama a quanto già illustrato dal collega Cangiano a proposito del precedente Accordo. Del resto, la firma di entrambi gli strumenti è avvenuta contestualmente, il 14 dicembre 2022 a margine del Vertice tra l'Unione europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN).

L'Accordo si propone di instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti e approfondire e consolidare la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni. L'intesa rafforza infatti la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura. L'intesa comprende anche un'importante sezione sulla cooperazione commerciale, che apre la strada alla conclusione dei negoziati in corso sull'Accordo di libero scambio. L'Accordo regola in particolare i seguenti argomenti principali: cooperazione bilaterale, regionale e internazionale; cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali; cooperazione in materia di commercio e investimenti; cooperazione in materia di giustizia e sicurezza; cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione; cooperazione in altre materie settoriali.

L'Accordo si compone di 60 articoli, suddivisi in 10 titoli. Anche in questo caso, gli ambiti di competenza della Commissione appaiono limitati.

Il testo contiene, in particolare, l'impegno a cooperare in materia di società dell'informazione (articolo 31) e di cybersicurezza (articolo 32), in particolare tramite lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche.

Le Parti valutano inoltre le modalità per favorire gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni competenti nei settori dei mezzi audiovisivi e di informazione (articolo 33).

È poi presente l'impegno a intensificare la cooperazione nel settore dei trasporti (articolo 37).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica.

In conclusione, preannuncia l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per l'indomani.

La seduta termina alle 14.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro	135
Audizione degli avvocati Andrea Tuninetti Ferrari e Simonetta Candela, dello studio Clifford Chance (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	135
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale consulenti finanziari (ANASF) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	136
Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	136
Audizione di Stefano Quintarelli, cofondatore e <i>general partner</i> di Rialto Ventures e già membro del gruppo di esperti di alto livello sull'intelligenza artificiale della Commissione europea (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	136
Audizione di rappresentanti di Farindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	136

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione degli avvocati Andrea Tuninetti Ferrari e Simonetta Candela, dello studio Clifford Chance.

(*Svolgimento e conclusione*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Andrea TUNINETTI FERRARI, *avvocato dello studio Clifford Chance*, e Simonetta CANDELA, *avvocato dello studio Clifford Chance*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, a più riprese, il presidente Walter RIZZETTO.

Andrea TUNINETTI FERRARI, *avvocato dello studio Clifford Chance*, risponde

ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale consulenti finanziari (ANASF).

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Luigi CONTE, *presidente di ANASF*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, a più riprese, il presidente Walter RIZZETTO e il deputato Marcello COPPO (FDI).

Luigi CONTE, *presidente di ANASF*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO).

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Filippo ANELLI, *presidente di FNOMCeO*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, il presidente Walter RIZZETTO e la deputata Marta SCHIFONE (FDI).

Filippo ANELLI, *presidente di FNOMCeO*, intervenendo in videoconferenza, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di Stefano Quintarelli, cofondatore e general partner di Rialto Ventures e già membro del gruppo di esperti di alto livello sull'intelligenza artificiale della Commissione europea.

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Stefano QUINTARELLI, *cofondatore e general partner di Rialto Ventures e già membro del gruppo di esperti di alto livello sull'intelligenza artificiale della Commissione europea*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti il presidente Walter RIZZETTO.

Stefano QUINTARELLI, *cofondatore e general partner di Rialto Ventures e già membro del gruppo di esperti di alto livello sull'intelligenza artificiale della Commissione europea*, intervenendo in videoconferenza, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Farminindustria.

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Marcello CATTANI, *presidente di Farmindustria*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, a più riprese, il presidente Walter RIZZETTO e la deputata Marta SCHIFONE (FDI).

Marcello CATTANI, *presidente di Farmindustria*, intervenendo in videoconfe-

renza, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. Emendamenti C. 1532-ter-A 138

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 138

COMITATO DEI NOVE

Martedì 26 marzo 2024.

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.

Emendamenti C. 1532-ter-A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 1752 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Dà quindi la parola alla relatrice, deputata Lancellotta, per lo svolgimento della relazione.

Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla V Commissione (Bilancio) sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Fa presente che il provvedimento in esame si compone di 46 articoli, suddivisi in tre Titoli e dodici Capi, e presenta tre Allegati. Precisa che nella sua relazione si soffermerà sulle disposizioni che investono gli ambiti di competenza della XII Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per ogni ulteriore approfondimento.

In primo luogo, segnala che il Capo X, composto dagli articoli da 42 a 44, reca disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della salute.

In particolare, l'articolo 42 reca alcune novelle all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, riguardanti il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e le funzioni dell'Agenas nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Si prevede che l'Agenas estenda l'esercizio delle proprie competenze, attualmente previste per i soli livelli centrali (Ministero del lavoro e politiche sociali e Ministero della salute) e regionali di governo, anche con riferimento alle finalità che l'istituzione del Fascicolo sanitario elettronico deve perseguire riguardo allo studio e alla ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico e relativamente alla programmazione sanitaria, alla verifica della qualità delle cure e alla valutazione dell'assistenza sanitaria. Sono aggiunti, inoltre, compiti dell'Agenas relativi alla gestione dell'Intelligenza Artificiale e della valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health Technology Assessment – HTA*) relative ai dispositivi medici, nell'ambito della gestione della piattaforma nazionale di telemedicina. Si attribuiscono altresì all'Agenas le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili, anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessaria per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 « Servizi di telemedicina », tra cui il *target* comunitario M6C1-9, nonché per garantire la tempestiva attuazione del sub-intervento M6C1 1.2.2.4 « COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale ».

L'articolo 43 prevede una specifica competenza relativa alla Piattaforma nazionale *digital green certificate* o « certificazione verde » (Piattaforma nazionale – DGC), allo scopo di far fronte ad eventuali emergenze sanitarie, finalizzata ad agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali, utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS. Si autorizza, infatti, la Piattaforma nazionale ad emettere, rilasciare e verificare le certificazioni disposte dalla normativa vigente e le ulteriori cer-

tificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute. Le predette certificazioni devono essere rilasciate in formato digitale e compatibile con le specifiche tecniche comunitarie. Per assicurare l'evoluzione della Piattaforma nazionale al fine del collegamento di questa piattaforma con la rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, nonché al fine di assicurare la conduzione e la manutenzione ordinaria della stessa, il comma 3 autorizza la spesa di 3,85 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,85 milioni annui a decorrere dal 2025.

L'articolo 44 reca alcune modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con riferimento alla disciplina del trattamento, anche mediante interconnessione, dei dati personali relativi alla salute, pseudonimizzati al fine di escludere elementi identificativi diretti, da parte del Ministero della salute e degli enti vigilati dal Ministero. Per quanto concerne l'interconnessione dei sistemi informativi, si rinvia a uno o più decreti del Ministro della salute, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, pari a circa 28,3 milioni di euro, si provvederà a valere sulle risorse del PNRR destinate alla Missione « Salute », Componente « Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale », e in particolare al sub-investimento relativo al « Modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel NHS – progettazione e la costruzione dello strumento ». La relazione illustrativa osserva che, mediante la norma in oggetto, saranno messi a disposizione del Servizio sanitario nazionale avanzati strumenti di monitoraggio e di simulazione del fabbisogno di risorse che consentiranno di delineare scenari di medio-lungo termine, in ragione dei quali orientare in maniera più efficace le politiche di settore e assicurare risposte più appropriate al bisogno di salute espresso su tutto il territorio nazionale.

Precisa, quindi, che alcune disposizioni che riguardano le competenze della XII Commissione sono presenti anche in altre parti del provvedimento. In tal senso, il comma 13 dell'articolo 1 prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato « Verso un ospedale sicuro e sostenibile » del PNRR, Missione 6 Salute, il cui finanziamento, già previsto in quota-parte a carico delle risorse statali del Fondo complementare, è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria.

La disposizione prevede inoltre un'integrazione di carattere procedimentale della vigente normativa in materia di programmi di edilizia sanitaria ricompresi nel PNRR e nel collegato Piano nazionale per gli investimenti complementari di competenza del Ministero della salute. Viene, infatti, aggiunta una disposizione che prevede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la possibilità per le regioni, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli investimenti che abbiano subito incrementi dei costi dei materiali nell'ambito della Missione 6 Salute – vale a dire 1.1 « Case della Comunità » e 1.3 « Ospedali di Comunità » di cui alla Componente 1, e del sopra richiamato investimento 1.2. « Verso un ospedale sicuro e sostenibile », di cui alla

Componente 2 –, qualora non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili allo scopo destinate, di impegnare, ove disponibili, le risorse finanziarie previste per l'edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 per la copertura dei costi emergenti.

Un'altra norma di interesse è quella dell'articolo 29, commi da 15 a 18, che riconosce – a decorrere da una data che verrà comunicata dall'INPS e fino al 31 dicembre 2025 – entro determinati limiti di spesa, un esonero contributivo totale, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, in caso di assunzioni (o di trasformazioni) a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età, già titolari dell'indennità di accompagnamento, a condizione che il datore di lavoro destinatario della prestazione possieda un ISEE non superiore a 6.000 euro.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dottor Felice Assenza, in merito all'attività di controllo sui prodotti agroalimentari svolta dall'Ispettorato	141
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	142
---	-----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	147
--	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
--	-----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	148
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02195 Davide Bergamini: In merito all'esclusione degli agriturismi dagli incentivi del Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano	145
--	-----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	149
--	-----

5-02196 Caramiello: In merito alle risorse e alla tempistica relative allo scorrimento della graduatoria V bando per i contratti di filiera del settore agroalimentare	145
--	-----

<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	150
--	-----

5-02197 Nevi: Sulle iniziative nazionali per sostenere la produzione italiana di cereali, a partire dall'incremento del fondo per i contratti di filiera del comparto	146
---	-----

<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	152
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 marzo 2024.

Audizione informale del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dottor Felice Assenza, in merito all'attività di controllo sui prodotti agroalimentari svolta dall'Ispettorato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 11.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 11.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

C. 1686 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022».

Evidenzia che si tratta del primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Thailandia e che esso costituisce un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico, in piena compatibilità con la Strategia dell'Unione europea per l'Indo-Pacifico e sulla base di valori universali condivisi, come la democrazia e i diritti umani. Osserva che l'attuazione dell'Accordo comporterà – secondo il Governo – vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea.

Sottolinea, infatti, che l'Accordo si pone come obiettivo lo sviluppo delle relazioni orientate al futuro con una prospettiva più strutturata e strategica, partendo da valori condivisi e da questioni di reciproco interesse, impegnando le Parti a mantenere un

dialogo globale e a intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune. In particolare, fa presente che l'intesa rafforza la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura. Infine, evidenzia che l'Accordo stabilisce la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali con la Thailandia.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione agricoltura, segnala gli articoli 43, 44 e 45 dell'Accordo.

Osserva che l'articolo 43 reca disposizioni relative alla cooperazione in materia di ambiente e risorse naturali. Sottolinea che, in tale ambito, le Parti si sforzano di proseguire ed intensificare la cooperazione per la tutela dell'ambiente per quanto riguarda, tra l'altro, la cooperazione verso una gestione sostenibile delle foreste e un migliore governo forestale, anche in termini di contributo alla cooperazione regionale per contrastare i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname, la deforestazione e il degrado forestale, anche attraverso la promozione di catene di approvvigionamento a deforestazione zero nei prodotti agricoli di base, la promozione della conservazione, dell'imboschimento, del rimboschimento, della ricostruzione e del potenziamento degli *stock* di carbonio delle foreste, prevedendo anche la possibilità di concludere un accordo di partenariato volontario sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla *governance* e sul commercio.

Fa presente che l'articolo 44 disciplina la cooperazione in materia di *governance* degli oceani. In particolare, segnala che le Parti convengono di cooperare, tra l'altro:

nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e contro le attività correlate alla pesca mediante misure complete, efficaci e trasparenti, anche

attraverso lo scambio di esperienze, la promozione dello sviluppo di capacità e lo scambio di informazioni, nel rispetto della riservatezza dei dati e delle disposizioni legislative nazionali;

nel promuovere i principi e i diritti fondamentali nel lavoro nel settore della pesca e dei prodotti ittici e nell'attuazione della Convenzione 188 sul lavoro nella pesca dell'OIL, adottata a Ginevra il 30 maggio 2007;

nello sviluppo di un'acquacoltura marina sostenibile e responsabile, compresa l'attuazione degli obiettivi e dei principi del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile.

Evidenzia che l'articolo 45 regola la cooperazione in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale. Sottolinea, in particolare, che si prevede che le Parti scambino informazioni e sviluppino la cooperazione nei seguenti campi:

la politica agricola e le prospettive dell'agricoltura a livello internazionale in generale;

la promozione e la facilitazione del commercio di prodotti agricoli, compreso il commercio di piante, animali, animali acquatici e relativi prodotti;

la politica di sviluppo nelle zone rurali, comprese altre risorse e fattori produttivi, conoscenze, servizi finanziari, mercati e opportunità di creazione di valore aggiunto e di occupazione extra-agricola;

la politica relativa alla flora, alla fauna, a prodotti ottenuti da animali acquatici, compresi i regimi di qualità dei prodotti agricoli, quali le indicazioni geografiche e la produzione biologica, nonché la collaborazione in materia di buone pratiche agricole;

la promozione dei sistemi di certificazione e accreditamento dell'agricoltura

biologica e della produzione agricola sostenibile.

Osserva che le Parti convengono, inoltre, di promuovere la cooperazione tecnologica, lo sviluppo di capacità o qualsiasi altra forma di cooperazione che aumenti la produttività, una produzione sicura e sostenibile e pratiche resilienti nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e dello sviluppo rurale e che migliori la preparazione, la prevenzione, l'individuazione, la risposta e il controllo delle malattie delle piante, degli animali e zootecniche, in linea con l'approccio « *One Health* » e le norme internazionali.

Infine, fa presente che le Parti convengono di incoraggiare i settori pubblico e privato a discutere e scambiare informazioni commerciali, anche in occasione di manifestazioni per l'instaurazione di contatti tra imprese e di promozione commerciale di prodotti agricoli.

Osserva in conclusione che il disegno di legge in esame si compone di 4 articoli: l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica, l'articolo 2 l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 le disposizioni finanziarie, disponendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e, infine l'articolo 4 la clausola di entrata in vigore.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della

Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

C. 1687 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022».

Segnala che si tratta del primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Malaysia e che esso costituisce un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico, in piena compatibilità con la Strategia dell'Unione europea per l'Indo-Pacifico e sulla base di valori universali condivisi, come la democrazia e i diritti umani. Evidenzia che l'attuazione dell'Accordo comporterà – secondo il Governo – vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea.

Sottolinea, infatti, che l'Accordo si propone di instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti e approfondire e consolidare la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni. Osserva che l'intesa rafforza la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura. Fa presente che l'intesa comprende anche un'importante sezione sulla cooperazione commerciale, che apre la strada alla conclusione

dei negoziati in corso sull'Accordo di libero scambio.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione agricoltura, segnala gli articoli 39 e 40 dell'Accordo.

Osserva che l'articolo 39 reca disposizioni relative alla cooperazione in materia di ambiente e risorse naturali. Sottolinea che, in tale ambito, le Parti si adoperano per continuare a rafforzare la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente al fine, tra l'altro, di:

intensificare la cooperazione per tutelare, salvaguardare e gestire le risorse forestali in modo sostenibile e per contrastare i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname;

contrastare il commercio illegale di specie selvatiche e attuare misure efficaci contro di esso.

Evidenzia che l'articolo 40 regola la cooperazione in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale. Osserva, in particolare, che si prevede che le Parti incoraggino il dialogo e promuovano la cooperazione in materia di agricoltura, allevamento, pesca, compresa l'acquacoltura, e sviluppo rurale. Sottolinea che, in tale ambito, le Parti si scambiano informazioni riguardanti:

la politica agricola, le prospettive dell'agricoltura a livello internazionale e le indicazioni geografiche in generale;

le possibilità di agevolare il commercio di piante, animali, animali acquatici e relativi prodotti;

le politiche relative al benessere degli animali;

la politica di sviluppo nelle zone rurali, compresi i programmi di rafforzamento delle capacità e le migliori pratiche in relazione alle cooperative rurali e la promozione dei prodotti delle zone rurali;

la politica di qualità per quanto riguarda piante, animali e prodotti acquatici;

lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, l'agroindustria e il trasferimento delle biotecnologie;

la protezione delle varietà vegetali, la tecnologia delle sementi, il miglioramento della produttività colturale e le tecnologie colturali alternative, compresa la biotecnologia agricola;

lo sviluppo di banche dati su agricoltura e allevamento;

la formazione nei settori agricolo, veterinario e alieutico, compresa l'acquacoltura;

il sostegno a una politica di lungo termine sostenibile e responsabile in materia di pesca e ambiente marino, che contempli la conservazione e la gestione delle risorse marine costiere e di alto mare;

la promozione della lotta contro le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate e il commercio a esse associato.

Fa presente, in conclusione, che il disegno di legge si compone di quattro articoli: l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica, l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e l'articolo 4, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. — Interviene il sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 14.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02195 Davide Bergamini: In merito all'esclusione degli agriturismi dagli incentivi del Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano.

Davide BERGAMINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide BERGAMINI (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta precisa e articolata del sottosegretario. Esprime, tuttavia, dispiacere per l'esclusione delle imprese di ristorazione connesse alle aziende agricole dagli incentivi previsti a valere sul Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano, ricordando che proprio queste aziende sono quelle che più valorizzano i prodotti tipici dei territori. Concludendo, esprime apprezzamento per l'impegno del Governo di valutare, in caso di rinnovato finanziamento dei fondi, la possibilità di estensione da lui richiesta.

5-02196 Caramiello: In merito alle risorse e alla tempistica relative allo scorrimento della graduatoria

V bando per i contratti di filiera del settore agroalimentare.

Daniela MORFINO (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandro CARAMIELLO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta del Governo e ribadisce la preoccupazione rispetto alla tempistica con cui saranno effettivamente stanziati i 2 miliardi di euro ulteriori, così da consentire entro giugno il conseguente scorrimento della graduatoria del V bando per i contratti di filiera del settore agroalimentare, soprattutto a fronte della scadenza per la realizzazione dei progetti entro giugno 2026. Pertanto, con lo scopo di garantire una risposta soddisfacente a un comparto fondamentale per l'economia del nostro Paese, annuncia che il suo gruppo monitorerà la situazione con attenzione affinché le ulteriori risorse stanziare vengano effettivamente utilizzate a vantaggio del comparto agroalimentare.

5-02197 Nevi: Sulle iniziative nazionali per sostenere la produzione italiana di cereali, a partire dall'incremento del fondo per i contratti di filiera del comparto.

Giandiego GATTA (FI-PPE), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giandiego GATTA (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta esaudiviva del Governo, che, a suo avviso, sarà in grado di rasserenare un comparto in grande difficoltà. Sottolinea, infatti, che le misure illustrate dal sottosegretario D'Eramo aiuteranno ad alleviare la crisi del comparto cerealicolo, sempre più esposto alla concorrenza sleale di altri Paesi. In tal senso ritiene che si dovrà lavorare anche sulla riforma della PAC, riconoscendo, al contempo, al settore cerealicolo la sua forte connotazione identitaria.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 »;

preso atto che si tratta del primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Thailandia e che esso risulta inteso a rafforzare il ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico;

considerato che l'intesa rafforza la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra i quali, per quanto di competenza, quello dell'agricoltura,

rilevato, in particolare, che l'articolo 43 prevede un rafforzamento nella cooperazione per una gestione sostenibile delle foreste, l'articolo 44 detta disposizioni per una migliore *governance* degli oceani nella lotta contro la pesca illegale e per uno sviluppo di un'acquacoltura marina sostenibile e responsabile, mentre l'articolo 45 prevede che i due contraenti promuovano il

commercio di prodotti agricoli e lo sviluppo delle zone rurali, rafforzino le politiche relative ai regimi di qualità e ai sistemi di certificazione, stabiliscano uno scambio in materia di tecnologie innovative nel settore e sviluppino la ricerca di risposte comuni alle malattie delle piante, degli animali e zootecniche, in linea con l'approccio « *One Health* » e con le norme internazionali;

rilevato come il disegno di legge in esame si compone di 4 articoli, contenenti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le disposizioni finanziarie – in base alle quali l'attuazione della legge non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – e, infine, la clausola di entrata in vigore;

nella certezza dell'impegno del Governo alla tutela delle produzioni italiane anche nel contesto degli accordi internazionali, nel rispetto del principio della reciprocità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 »;

preso atto che si tratta del primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Malaysia e che esso costituisce un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico;

considerato che l'intesa rafforza la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra i quali, l'agricoltura;

rilevato, in particolare, per quanto di competenza della Commissione Agricoltura, che l'articolo 39 prevede una cooperazione in materia di ambiente e risorse naturali, anche attraverso la gestione delle risorse forestali in modo sostenibile e per contrastare i disboscamenti e il commercio di specie selvatiche illegali, mentre l'articolo 40 regola la cooperazione in materia di agricoltura, allevamento, pesca e svi-

luppo rurale, prevedendo uno scambio di informazioni in materia di politica agricola e indicazioni geografiche, commercio di piante e di animali, benessere degli animali, sviluppo rurale, politiche per la promozione della qualità, sviluppo di un'agricoltura sostenibile, protezione delle varietà vegetali, sviluppo di banche dati, formazione, sviluppo di una pesca sostenibile nonché contrasto alla pesca illegale;

preso atto che il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli, recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le disposizioni finanziarie – con la previsione che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – nonché l'entrata in vigore;

nella certezza dell'impegno del Governo alla tutela delle produzioni italiane anche nel contesto degli accordi internazionali, nel rispetto del principio della reciprocità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

5-02195 Davide Bergamini: In merito all'esclusione degli agriturismi dagli incentivi del Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, come riportato dall'onorevole interrogante l'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha istituito il « Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano », con una dotazione complessiva pari a 20 milioni di euro, e il « Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano », con una dotazione complessiva pari a 56 milioni di euro.

L'obiettivo era quello di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'eno-gastronomia e dell'ospitalità alberghiera.

Il successivo comma 869 del medesimo articolo 1 della legge n. 234/2021 demandava a successivi decreti ministeriali la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione dei suddetti Fondi.

In attuazione del disposto normativo, sono stati emanati il D.M. 4 luglio 2022 (per il fondo di parte capitale) ed il D.M. 21 ottobre 2022 (per il fondo di parte corrente), entrambi a firma del Ministro *pro tempore* Patuanelli.

Detti decreti, pubblicati rispettivamente nelle G.U. n. 202 del 30 agosto 2022 e 296 del 20 dicembre 2022, nel perseguire le finalità indicate dalla legge, sopra riportate, hanno previsto tra i soggetti beneficiari i

ristoranti e le pasticcerie, individuando i primi attraverso il codice ATECO 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione) e le seconde attraverso i codici ATECO 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) e 10.71.20 (Produzione di pasticceria fresca).

Inoltre, allo scopo di valorizzare anche le produzioni d'eccellenza (DOP, IGP, BIO, SQNZ, SQNPI) è stato previsto anche uno specifico requisito di partecipazione per le imprese che, nei 12 mesi precedenti la pubblicazione dei decreti ministeriali, avessero acquistato almeno il 25 per cento di prodotti certificati, per i ristoranti, e almeno il 5 per cento di prodotti certificati per le gelaterie.

Preciso che i decreti direttoriali emanati il 24 gennaio 2024, si limitano a prevedere i tempi e le modalità di presentazione delle domande di contributo, dal momento che i criteri di utilizzazione dei Fondi sono già previsti dai suddetti decreti ministeriali del 4 luglio 2022 e del 21 ottobre 2022, adottati dal precedente Governo.

Assicuro che, in caso di rinnovato finanziamento dei fondi, valuteremo con attenzione la possibilità dell'estensione richiesta dall'onorevole interrogante che avverrà eventualmente mediante l'adozione di apposito decreto ministeriale, non potendo con circolare interpretativa intervenire sul contenuto dei decreti.

Infine, segnalo che dal 1° marzo 2024 è stato aperto lo sportello di presentazione delle domande di contributo, attraverso la piattaforma del soggetto gestore Invitalia e che, ad oggi, risultano pervenute oltre 8.000 istanze di finanziamento con una richiesta di contributo di gran lunga superiore alle risorse disponibili.

ALLEGATO 4

5-02196 Caramiello: In merito alle risorse e alla tempistica relative allo scorrimento della graduatoria V bando per i contratti di filiera del settore agroalimentare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, come evidenziato dall'onorevole interrogante, nell'ambito della riprogrammazione PNRR, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha chiesto ed ottenuto risorse per 2 miliardi di euro per la nuova misura PNRR che istituisce un Fondo rotativo per i Contratti di filiera.

Il nuovo strumento finanziario introdotto con il PNRR sarà gestito da ISMEA, ente vigilato dal Ministero stesso.

Le risorse aggiuntive pari a 2 miliardi di euro saranno destinate in primo luogo allo scorrimento delle graduatorie esistenti per il V bando contratti di filiera agroalimentare, per il I bando contratti di filiera pesca e acquacoltura e per il I bando contratti di filiera settore forestale.

Si tratta di tre misure verso le quali le imprese del settore agricolo hanno dimostrato un grande interesse. Infatti, per il V bando – contratti di filiera agroalimentare – la graduatoria definitiva di cui al decreto direttoriale 633056 del 15 novembre 2023 ha registrato un *overbooking* di oltre 4 miliardi di euro.

Analogamente, il bando contratti di filiera pesca e acquacoltura ha registrato – per i soli contratti che non necessitano di notifica di aiuto individuale e di cui alla graduatoria di cui al decreto 399082 del 28 luglio 2023 – un *overbooking* di oltre 30 milioni di euro.

A questi, si aggiunge, per i progetti per i quali è necessaria la notifica individuale, un ulteriore *overbooking* stimato di quasi 40 milioni di euro.

Anche il bando contratti di filiera settore forestale è stato caratterizzato da

una vasta partecipazione, con un *overbooking* di circa 50 milioni di euro.

Lo scorrimento delle menzionate graduatorie avverrà nel rispetto delle condizionalità tipicamente richieste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; conseguentemente, i progetti potranno essere finanziati se in linea con gli obblighi di contributo al *tagging* individuato dalla Commissione europea, nonché con quelli previsti in materia di DNSH (*Do No Significant Harm*), secondo cui gli interventi dei PNRR nazionali non devono arrecare nessun danno significativo all'ambiente.

Per la nuova misura PNRR è prevista, entro il 30 giugno 2024, la stipula di una apposita convenzione tra ISMEA e MASAF che recherà anche la disciplina delle modalità di gestione del nuovo Fondo.

A tale riguardo, preciso che il Ministero è in attesa dello schema di *Operational Arrangements*, gli accordi operativi subordinati alla Decisione europea, che permetteranno di individuare correttamente tutti i contenuti necessari per la menzionata convenzione tra il Ministero ed ISMEA, punto di partenza di successive attività di scorrimento delle graduatorie.

Inoltre, gli *Operational Arrangements* sono funzionali alla puntuale individuazione del meccanismo di verifica di *milestone* e *target*, nonché del rispetto delle diverse condizionalità specifiche connesse alla misura e, quindi, all'identificazione e declinazione delle condizionalità da applicare, che non potranno che essere quelle connesse al PNRR.

Contestualmente sono già state avviate con la stessa Commissione europea riu-

nioni di lavoro e coordinamento per la definizione del contenuto del decreto ministeriale per la notifica dell'ampliamento della dotazione finanziaria nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di stato.

Infine, segnalo che i tempi di realizzazione degli investimenti sono coerenti con le altre misure di supporto al sistema imprenditoriale per la realizzazione di progetti di rilevanza strategica.

ALLEGATO 5

5-02197 Nevi: Sulle iniziative nazionali per sostenere la produzione italiana di cereali, a partire dall'incremento del fondo per i contratti di filiera del comparto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, gli agricoltori europei si trovano di fronte a sfide legate a una combinazione di fattori che comprendono costi di produzione ancora elevati e condizioni meteorologiche avverse, determinando una consistente riduzione della redditività.

Vi sono poi altri elementi che aggravano la situazione dei mercati agricoli, diretta conseguenza del conflitto russo-ucraino e di quello più recente in Medio Oriente, come gli alti tassi di interesse e le oscillazioni inflazionistiche ancora non stabilizzate.

In questo contesto, la Commissione europea ha proposto l'introduzione di nuovi dazi alle importazioni dei prodotti agricoli dalla Russia e contingenti o quantitativi massimi esenti da dazi per le esportazioni ucraine verso l'UE, oltre i quali scatterebbe l'applicazione dei dazi. Questo accordo deve essere ratificato dal Consiglio.

Per tutelare i nostri agricoltori, nell'accordo relativo all'estensione delle misure di liberalizzazione temporanee degli scambi, si cercherà di introdurre quantitativi massimi calcolati sulla base della media per gli anni combinati 2021, 2022 e 2023.

Quanto alle misure interne, a sostegno del comparto cerealicolo opera il Fondo per il grano duro finalizzato a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto.

Tale Fondo è stato sempre rifinanziato dal 2017 ad oggi e gli stessi interventi (aiuti ad ettaro) sono previsti fino alla campagna 2026, con una dotazione di 11 milioni di euro annui.

Ulteriore misura di sostegno è costituita dal Fondo della sovranità alimentare, isti-

tuito con la prima legge di bilancio varata dal Governo Meloni.

L'obiettivo avuto di mira è quello di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, così ripartite per il comparto cerealicolo: *a)* Filiera del mais: 8 milioni di euro; *b)* Filiera delle proteine vegetali (legumi e soia): 5 milioni di euro; *c)* Filiera del frumento tenero: 4 milioni di euro; *d)* Filiera dell'orzo: 3 milioni di euro. I predetti interventi sono previsti fino al 2026.

Progetti di contratti di filiera relativi al comparto cerealicolo sono stati presentati anche nell'ambito della procedura indetta dal Masaf con il IV Bando finanziato dal Piano Nazionale Complementare – PNC – nell'ambito del quale sono stati ammessi a finanziamento 44 contratti di filiera.

Ulteriori contratti di filiera del settore risultano in graduatoria a valere sul V Bando che, allo stato, presenta una dotazione finanziaria pari a 690 milioni di euro. Per tali progetti, l'integrazione di ulteriori risorse finanziarie, pari a circa 2 miliardi di euro, stanziata a valere sul PNRR, consentiranno di procedere allo scorrimento della graduatoria per il finanziamento e la realizzazione di un notevole numero di programmi ritenuti ammissibili.

Oltre alle misure citate, è nostra convinzione che sia necessario avviare un attento monitoraggio del prezzo dei cereali sul mercato nazionale.

A tal fine, lo scorso novembre è stata riattivata la CUN grano duro: si tratta di una svolta importante avvenuta in un periodo in cui i prezzi sono crollati del 60 per

cento, situandosi su valori al di sotto dei costi di produzione. L'obiettivo è quello di dare una linea di trasparenza al mercato del grano duro italiano con prezzi quotati ogni 15 giorni sia al nord, centro e sud Italia ma anche nelle isole.

Contemporaneamente all'avvio della CUN stiamo lavorando all'attivazione del « Granaio Italia » con il registro telematico sulle giacenze dei cereali per monitorare le produzioni e le giacenze di cereali con cadenza trimestrale.

A tali strumenti si collegano gli « accordi di filiera », fondamentali per la crescita della redditività in agricoltura. Gli accordi sottoscritti sono l'esempio del valore aggiunto a cui la filiera deve puntare, consentendo di raggiungere risultati economici molto positivi anche in termini di ricavi per

unità di lavoro, che aumentano per le aziende che aderiscono (10,7 per cento), a fronte di un calo in quelle non aderenti (-9,1 per cento).

Il Governo si sta impegnando a trovare fondi per incentivare queste misure.

In conclusione, in questo contesto di tensione globale dobbiamo agire per garantire ai nostri agricoltori la giusta remunerazione a fronte della produzione di beni alimentari di qualità, finalizzando al meglio alcuni interventi del Piano strategico della PAC.

Con questo obiettivo è stato attivato un tavolo di confronto con le Regioni e le principali organizzazioni agricole, per intervenire a sostegno dei settori e dei territori più colpiti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE:

Elezione del presidente	154
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	154

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza della presidente provvisoria Giovanna PETRENGA, indi del presidente eletto Francesco Saverio ROMANO.

La seduta comincia alle 14.20.

Giovanna PETRENGA, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Avverte altresì che si procederà prima alla votazione per l'elezione del presidente e, successivamente, a quella per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Elezione del presidente.

Giovanna PETRENGA, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti 33
Maggioranza assoluta dei voti . 17

Hanno riportato voti:

Francesco Saverio Romano . 22

Schede nulle 1
Schede bianche 10

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Arruzzolo, Barabotti, Bof, Bonafè, Casu, Chiesa, De Bertoldi, Fenu, Frijia, Mazzetti, Ubaldo Pagano, Pellicini, Raimondo, Roggiani, Romano, Santillo, Sottanelli.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Basso, Cataldi, Damiani, Franceschelli, Giorgis, Matera, Naturale, Nocco, Patton, Pellegrino, Petrenga, Rapani, Rastrelli, Spelgatti, Spinelli, Tosato.

Proclama eletto Presidente il deputato Francesco Saverio ROMANO.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, rivolge un indirizzo di saluto a tutti i componenti della Commissione.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Conclusa la votazione, comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti 33

Hanno riportato voti:

Bof	20
Ubaldo Pagano	13
Schede nulle	0
Schede bianche	0

Proclama eletti vicepresidenti il deputato Gianangelo Bof e il deputato Ubaldo Pagano.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti 33

Hanno riportato voti:

Mazzetti	20
Santillo	10
Schede nulle	1
Schede bianche	2

Proclama eletti segretari la deputata Erica Mazzetti e il deputato Agostino Santillo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Arruzzolo, Barabotti, Bof, Bonafè, Casu, Chiesa, De Bertoldi, Fenu, Frijia, Mazzetti, Ubaldo Pagano, Pellicini, Raimondo, Roggiani, Romano, Santillo, Sottanelli.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Basso, Cataldi, Damiani, Franceschelli, Giorgis, Matera, Naturale, Nocco, Patton, Pellegrino, Petrenga, Rapani, Rastrelli, Spelgatti, Spinelli, Tosato.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, invita i gruppi a designare i rispettivi rappresentanti in Commissione, anche ai fini della prima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

La seduta termina alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione	156
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito dell'esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 » (Seguito dell'esame e rinvio)	157
Sulla pubblicazione dei quesiti	159
ALLEGATO 1 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 78/632 al 79/641))	161
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito dell'esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 »	159
ALLEGATO 2 (Nuovo testo)	163
Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Basilicata indette per i giorni 21 e 22 aprile 2024 »	160
ALLEGATO 3 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 26 marzo 2024)	174
Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Piemonte indette per i giorni 8 e 9 giugno 2024 »	160
ALLEGATO 4 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 26 marzo 2024)	182

Martedì 26 Marzo 2024. — Presidenza
della presidente Barbara FLORIDIA.

La seduta comincia alle 14.05.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sui lavori della Commissione.

La PRESIDENTE informa che il 17 e 18 marzo scorsi una delegazione della Commissione si è recata in missione a Bruxelles ove si è proceduto ad un sopralluogo presso la sede Rai e si sono svolti incontri con diversi soggetti istituzionali con la finalità,

in particolare, di svolgere un approfondimento sulla legge europea per la libertà dei *media* e sulla legge europea sull'intelligenza artificiale, adottate lo scorso 13 marzo dagli Organi decisionali dell'Unione europea.

Anche tenuto conto di quanto emerso nelle interlocuzioni svolte durante la predetta missione, comunica di aver predisposto una lettera per la Presidente e per l'Amministratore delegato della Rai affinché la Rai valuti l'opportunità di aderire all'*AI Pact* (Patto sull'intelligenza artificiale), avviato dalla Commissione europea per chiedere l'impegno volontario dell'industria ad anticipare la legge sull'AI, attualmente nelle fasi finali del processo legislativo, per avviare l'attuazione dei suoi requisiti prima della scadenza legale.

La Commissione conviene.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito dell'esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 ».

(Seguito dell'esame e rinvio).

La PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 13 marzo scorso è iniziato l'esame dello schema di delibera in titolo.

È stato predisposto e distribuito un nuovo testo dello schema di delibera che recepisce le indicazioni dello schema di delibera elaborato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), nonché buona parte delle osservazioni proposte dalle forze politiche.

Il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE) evidenzia come l'Agcom, nel proprio schema di delibera, abbia introdotto criteri innovativi nell'attività di monitoraggio che tengono conto, oltre ad indicatori meramente quantitativi, anche di indicatori legati alle fasce di ascolto. Pur non esprimendo con-

trarietà rispetto a tali nuovi criteri osserva che si tratta di un meccanismo alquanto laborioso che richiederebbe una valutazione più meditata, nonché una adeguata flessibilità. Su questi aspetti, sarebbe opportuno sollecitare una riflessione da parte della stessa Agcom.

Il deputato LUPI (NM(N-C-U-I)-M), nel mettere in rilievo le differenti competenze della Commissione e dell'Agcom che agiscono in piena autonomia, sottolinea come l'introduzione dei nuovi criteri debba essere valutata nella sua concreta applicazione. La Commissione si era in passato dichiarata propensa alla introduzione di indicatori di carattere maggiormente qualitativo al fine di affiancare quelli di natura quantitativa e osserva come la delibera dell'Agcom si muove in tale direzione; tuttavia occorre riflettere sulle modalità con cui questi criteri introdotti troveranno concreta attuazione al fine di evitare confusione o contenziosi.

La PRESIDENTE osserva che i criteri cui hanno fatto riferimento il senatore Gasparri e il deputato Lupi risultano disciplinati nel dettaglio nello schema elaborato dall'Agcom, mentre nello schema di delibera su cui la Commissione si deve pronunciare non è prevista una disciplina altrettanto articolata. Le sollecitazioni emerse in ordine ai profili applicativi meritano comunque un approfondimento che potrebbe essere svolto tramite una audizione dello stesso presidente dell'Agcom affinché possano essere chiariti i punti critici della nuova disciplina introdotta.

Il senatore NICITA (PD-IDP) evidenzia come gli schemi di delibera della Commissione e dell'Agcom siano diversi sebbene devono orientarsi nella stessa direzione affinché sia adottata una metodologia omogenea.

In merito ai criteri presenti nello schema di delibera Agcom rileva che il maggior peso riconosciuto alle fasce di ascolto era stato già sperimentato in passato. Peraltro, anche venendo incontro alle preoccupazioni manifestate dal senatore Gasparri, la

stessa Autorità prevede delle soglie di tollerabilità e una opportuna flessibilità nel meccanismo complessivo.

Peraltro, l'introduzione di criteri di ordine qualitativo era stata richiesta dalla stessa Commissione e rappresenta un'esigenza tanto più necessaria alla luce delle diverse elezioni che avranno luogo anche con sistemi di voto differenti; inoltre, questi indicatori non sono solo di misurazione, ma sono utili anche in sede di riequilibrio in caso di disparità tra le forze politiche.

La senatrice GELMINI (Misto-Az-RE) si dichiara d'accordo nell'avviare un confronto tramite un'apposita audizione con il Presidente dell'Agcom per acquisire i necessari elementi di trasparenza e chiarezza sul meccanismo previsto nello schema di delibera adottato dall'Autorità.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) ringrazia preliminarmente la Presidente relatrice per aver recepito diverse osservazioni proposte dalla propria parte politica. Con riferimento al sistema di monitoraggio previsto nello schema di delibera Agcom è dell'avviso che esso vada incoraggiato atteso che l'introduzione di indicatori di natura qualitativa era stata auspicata anche dalla Commissione.

Coglie quindi l'occasione per richiamare l'attenzione della Commissione anche su ulteriori osservazioni che la propria parte politica auspica possano essere inserite nello schema di delibera all'esame della Commissione: in primo luogo, ribadisce l'esigenza che non sia ammessa la partecipazione di giornalisti o di opinionisti o comunque di soggetti che abbiano una chiara connotazione politica; in secondo luogo occorrerebbe che la successione delle forze politiche nell'ambito delle interviste e delle conferenze stampa sia determinato mediante sorteggio e non secondo il criterio della consistenza parlamentare degli stessi soggetti politici in ordine crescente. Infine richiama l'attenzione anche sulla particolare attenzione che deve essere prestata al monitoraggio nell'ultima settimana di campagna elettorale, introducendo verifiche su base quotidiana.

Il deputato LUPI (NM(N-C-U-I)-M) ringrazia la Presidente relatrice per il lavoro di sintesi svolto e per aver recepito in particolare un'osservazione da lui avanzata volta a prevedere che tutti i contenuti relativi alle elezioni europee siano oggetto di un'apposita sezione posta in evidenza sul portale Raiplay: si tratta del dovuto riconoscimento alla rilevanza assunta dal prodotto digitale con riferimento ad una elezione di così ampia portata.

Invita quindi a considerare l'esigenza di introdurre nello schema di delibera all'esame della Commissione anche le ulteriori osservazioni in ordine alla introduzione del sorteggio quale meccanismo per determinare la successione delle forze politiche nelle interviste e nelle conferenze stampa al fine di evitare disparità tra gli stessi soggetti politici. Infine, un'ulteriore proposta modificativa che andrebbe recepita nel testo riguarda la messa in onda di una trasmissione specifica, tramite due serate, che consenta, attraverso la conduzione giornalistica, di mettere a confronto le proposte e i programmi delle diverse forze politiche.

La senatrice GELMINI (Misto-Az-RE), nel ringraziare la Presidente relatrice che ha tenuto conto delle proposte volte a ripristinare il principio della presenza paritaria nei programmi di informazione e ad introdurre negli stessi anche il principio della parità di trattamento in relazione alle analoghe opportunità di ascolto, rileva l'esigenza di tener conto anche di alcune proposte da lei avanzate per disciplinare il ruolo degli opinionisti e per introdurre il meccanismo del sorteggio nella successione delle forze politiche nelle interviste e nelle conferenze stampa, il cui orario di messa in onda dovrebbe essere peraltro anticipato.

Il senatore NICITA (PD-IDP), ferma restando la possibilità di introdurre meccanismi ulteriori, anche di natura compensativa, nel determinare l'ordine delle forze politiche presenti nelle interviste e nelle conferenze stampa, osserva che in ogni caso la successione degli stessi soggetti politici in tali trasmissioni dovrebbe tener

conto della loro consistenza parlamentare sulla base dei criteri con cui sono individuate le forze politiche che hanno accesso alla comunicazione politica.

Per quanto riguarda poi la proposta ventilata dal deputato Lupi circa le serate dedicate ad un confronto tra le proposte tra le varie forze politiche, osserva che alla Commissione compete l'indicazione di principi e di indirizzi, ma non l'introduzione di nuovi *format* televisivi.

La PRESIDENTE, tenuto conto di quanto emerso e nel riservarsi ogni opportuna valutazione sulle ulteriori proposte segnalate dalle forze politiche, aggiorna i lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

La PRESIDENTE comunica che sono pubblicati, in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 78/632 al n. 79/641 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.50.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA.

La seduta comincia alle 20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito dell'esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo

spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 ».

Prosegue l'esame dello schema di delibera in titolo.

La PRESIDENTE relatrice illustra le novità introdotte nel testo proposto rispetto a quello distribuito nella seduta precedente.

Il deputato FILINI (FDI) chiede una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 20.05, riprende alle 20.20.

La PRESIDENTE propone di audire il Presidente dell'Agcom il giorno 3 aprile e di procedere alla votazione del testo della delibera entro il giorno 9 aprile, dando la possibilità alle diverse forze politiche di presentare emendamenti all'ultimo testo presentato.

Il deputato FILINI (FDI) si dichiara favorevole alla proposta della Presidente sottolineando l'utilità di adottare la delibera da parte della Commissione dopo aver audito il Presidente dell'Agcom.

Il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE) si dichiara anch'egli favorevole alla proposta avanzata dalla Presidente.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE), nel ricordare l'autonomia della Commissione nell'adottare la propria delibera, suggerisce di contenere per quanto possibile i tempi per l'approvazione della medesima.

L'onorevole GRAZIANO (PD-IDP) osserva che, pur non essendo indispensabile l'audizione del Presidente dell'Agcom ai fini della approvazione della delibera da parte della Commissione, si dichiara non contrario alla predetta audizione.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS), nel ricordare che nella prossima settimana sono previste convocazioni di Commissioni in Senato, l'audizione del Presi-

dente dell'Agcom nella giornata del 3 aprile è sicuramente praticabile.

Il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az) si dichiara anch'egli favorevole alle tempistiche proposte.

La PRESIDENTE dunque, raccolto l'avisio delle diverse forze politiche, propone di audire il giorno 3 aprile il Presidente dell'Agcom e di fissare due sedute nella giornata del 9 aprile per il seguito dell'esame e l'approvazione dello schema di delibera in titolo, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al testo (*vedi allegato 2*) entro la giornata del 3 aprile.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Basilicata indette per i giorni 21 e 22 aprile 2024 ».

La PRESIDENTE relatrice presenta ed illustra lo schema di delibera (*vedi allegato 3*) che recepisce alcune osservazioni proposte dal Gruppo di Forza Italia.

Non facendosi osservazioni, previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare le eventuali correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune.

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Piemonte indette per i giorni 8 e 9 giugno 2024 ».

La PRESIDENTE relatrice presenta ed illustra lo schema di delibera (*vedi allegato 4*) che recepisce alcune osservazioni proposte dal Gruppo di Forza Italia.

Non facendosi osservazioni, previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare le eventuali correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune.

La seduta termina alle 20.35.

ALLEGATO 1

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 78/632 AL 79/641)**

BONELLI – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere – premesso che,

il 27 febbraio 2024 su RAI3 alle 21.30 è andato in onda il programma di approfondimento condotto e diretto da Duilio Giammaria « Petrolio », durante il quale sono stati presentati i risultati di un'inchiesta di come le *Big Oil* internazionali abbiano orchestrato per decenni una campagna di disinformazione sistematica sulla relazione tra combustibili fossili e riscaldamento climatico;

la redazione del programma avrebbe invitato ad intervenire anche rappresentanti di ENI per parlare della causa climatica lanciata dalle associazioni *ReCommon* e *Greenpeace ITA* e 12 cittadine e cittadini per chiedere all'azienda di ridurre le sue emissioni in linea con il dettato dell'Accordo di Parigi;

da quanto si apprende da organi di stampa la Società ENI, il cui 30 per cento è in mano pubblica, avrebbe declinato l'invito, chiedendo alla redazione che in trasmissione venisse letto un testo e avvertendo, prima ancora che il programma andasse in onda, che ENI non avrebbe accettato di subire « accuse inaccettabili », che « saranno demolite » in (non meglio specificate) altre sedi;

se confermata la vicenda costituirebbe una vera e propria intimidazione nei confronti di chi intende fare informazione nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, ad opera di una società il cui primo azionista è lo Stato italiano, tramite MEF e Cdp;

se alla luce delle considerazioni espresse in premessa l'azienda RAI reputi che nel programma « Petrolio » di RAI3 del 27 febbraio scorso sia stata garantita la libera informazioni del servizio radiotelevisivo in

merito ai temi trattati, se l'ENI abbia fatto pressione sulla redazione del programma perché non venisse data adeguata informazione sulla causa climatica lanciata dalle associazioni *ReCommon* e *Greenpeace ITA* e nel caso se non si ritenga di intervenire nei confronti di ENI per stigmatizzare su tale inaccettabile ingerenza e perché ENI non possa condizionare più alcun programma informativo e di inchiesta del servizio pubblico radiotelevisivo.

(78/632)

BEVILACQUA, CAROTENUTO, ORRICO – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che,

durante la trasmissione « Petrolio », in onda su Rai 3 in data 27 febbraio 2024, è stato trasmesso un'inchiesta sulla consapevolezza da parte della compagnia petrolifera statunitense *ExxonMobil* (in precedenza *Exxon*, nota in Italia come *Esso*), a partire dagli anni Settanta del Novecento, dei danni che le sue attività stavano producendo e avrebbero prodotto nei confronti del clima del pianeta, in particolare dallo sfruttamento delle fonti fossili;

in vista della messa in onda di tale puntata, la società *Eni S.p.A.*, controllata dallo Stato italiano per mezzo del Dipartimento del tesoro e di Cassa depositi e prestiti S.p.A., ha inviato al programma una nota preventiva, letta dal conduttore Duilio Giammaria, nella quale *Eni* spiega di aver declinato l'invito a partecipare al dibattito programmato, affermando che avrebbero volentieri partecipato al programma sulla transizione energetica, perché la riterranno necessaria e sarebbero impegnati a renderla possibile in tempi e modi sostenibili. Tuttavia, la trasmissione avrebbe: « preso un'impostazione diversa », un vero e proprio: « atto di accusa pregiudiziale verso le società energetiche, basato su con-

testazioni inaccettabili e che saranno demolite in altre sedi dedicate »;

Eni, come denunciato anche dalle associazioni *Greenpeace* e *ReCommon*, sembra riferirsi al report « ENI sapeva », pubblicato a settembre 2023 proprio da tali enti del terzo settore, il quale accusa l'azienda petrolifera italiana di rientrare nel novero di quelle società energetiche che conoscevano già decenni fa i danni che l'estrazione e l'utilizzo di fonti fossili avrebbero causato al clima terrestre, decidendo, tuttavia, di ignorare tale conoscenza e continuare a sfruttare tali fonti,

si chiede di sapere

se la RAI non ritenga doveroso condannare un simile atteggiamento intimidatorio da parte di un'azienda controllata dallo Stato e mostrare la propria solidarietà e sostegno a tutti i lavoratori coinvolti nella realizzazione della trasmissione *Petrolio* e del giornalismo d'inchiesta, ancora una volta sotto attacco da parte del grande capitale.

(79/641)

RISPOSTA. – *Con riferimento Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

*In via preliminare, si ritiene opportuno precisare che *Petrolio* è un programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria, che affronta tematiche di attualità, nazionale e internazionale, attraverso reportage e inchieste giornalistiche.*

In particolare, la puntata del 27 febbraio scorso aveva come obiettivo quello di riportare all'attenzione degli spettatori la nota inchiesta dal titolo « Big Oil vs the World ». L'inchiesta, realizzata con rigore scientifico

da PBS, ARTE, BBC, intendeva offrire uno sguardo sullo sviluppo dell'industria dei combustibili fossili, del suo impatto sull'ambiente e delle conseguenze del cambiamento climatico.

*Nel corso della preparazione della puntata, la redazione di *Petrolio* ha effettuato una lunga serie di verifiche sull'attendibilità dei documenti illustrati nell'inchiesta e ha preso contatti con l'ENI per un'eventuale partecipazione di suoi rappresentanti nel corso della puntata. Inizialmente l'ENI aveva dichiarato la propria disponibilità a prendere parte al programma.*

La redazione, inoltre, ha esaminato il ruolo di ENI per verificare se fosse o meno comparabile con quello di EXXON e di altre compagnie petrolifere citate nell'inchiesta e se la multinazionale dell'energia italiana fosse a conoscenza dei documenti di EXXON.

*In seguito, dopo la prima udienza della causa civile intentata da *Greenpeace* e *ReCommon* contro l'ENI, la redazione di *Petrolio* è entrata in possesso di documenti che dimostravano che tali informazioni fossero state in effetti in possesso dell'ENI pressoché contemporaneamente ai documenti circolati all'interno di EXXON.*

Nelle interlocuzioni tra la redazione e l'ENI si valutava come rappresentare al meglio la posizione della multinazionale senza entrare nel merito di una vicenda giudiziaria appena iniziata.

*Tuttavia, a poche ore dalla messa in onda della puntata, l'ENI ha declinato l'invito, chiedendo al conduttore di leggere il messaggio citato nelle interrogazioni. Preso atto della mancata presenza di ENI in trasmissione, la redazione ha ritenuto opportuno ritirare l'invito ai rappresentanti di *Greenpeace* e *RECommon*, in quanto sarebbe venuta meno una completa informazione e un confronto equilibrato tra le due tesi.*

ALLEGATO 2

Schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 ».**NUOVO TESTO**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

premessi che con decreto del Presidente della Repubblica del..., n. ... di convocazione dei comizi elettorali sono stati indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni;

vista, quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

visto l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale;

vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante « Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia » e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante « Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica »;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi »;

visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'o-

biettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 4 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e tenuto conto della relativa delibera per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissati per i giorni 8 e 9 giugno 2024, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio e modalità di contraddittorio nonché ai criteri di valutazione;

considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione

ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indette per i giorni 8 e 9 giugno 2024.

2. Tali disposizioni si applicano dall'indizione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della Rai, avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, ha luogo per le elezioni europee esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3 della presente delibera. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 feb-

braio 2000, n. 28, che sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalità previste dal successivo articolo 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. È indispensabile garantire, laddove il *format* della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto, fermo restando il contrasto alla disinformazione;

d) in tutte le altre trasmissioni della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le tra-

missioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

2-*bis*. Dal giorno della messa in onda del primo contenuto relativo alla disciplina in oggetto, la RAI si impegna ad aprire una relativa sezione in evidenza sul portale RAIPLAY ove saranno inseriti tutti i contenuti relativi alle elezioni europee.

Articolo 3.

(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* e quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;

d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori; il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

4. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

5. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di più puntate della medesima trasmissione, ovvero, ove non sia possibile, di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

6. Al fine di mantenere i rapporti con la Rai che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.

7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Articolo 4.

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche *on line* della società concessionaria soggetti al campo di applicazione dell'articolo 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 debbono garantire la presenza paritaria, anche in riferimento alle diverse fasce di ascolto, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. Nel caso delle rassegne stampa, i conduttori evitano, nella selezione ed esposizione dei quotidiani e dei periodici, nonché delle notizie e degli editoriali, di fornire una rappresentazione non equilibrata del dibattito politico in tali fonti. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settime-

nalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-bis. Il principio della parità di trattamento nei programmi di informazione, stabilito dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, per i soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera è realizzato in modo tale che ciascuno di questi abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse da-

gli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che è tenuto a rendere pubbliche entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente delibera. Ove il *format* o il numero delle puntate del *format* non consentano la parità di condizioni per tutti gli aventi diritto, non sarà ammessa, ad alcun titolo, la presenza di membri del Governo, di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. In ossequio al dettato dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le testate devono assicurare la puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo la cui presenza deve essere dunque limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4-*bis*. Ove la RAI trasmetta la diretta di convegni o di comizi elettorali di un soggetto politico deve garantire la messa in onda delle dirette anche degli altri soggetti in competizione al fine di garantire la parità di trattamento. In particolare, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutti i soggetti politici in competizione.

5. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilità dei soggetti politici a

seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel.

5-*bis*. In particolare, la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna rete RAI nel mese di marzo 2024, per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti politici nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7-*bis*. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali fa sì che i medesimi esponenti politici possano prendere parte alle diverse campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione RAI con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo locale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, la RAI ha pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella

realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parità di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale.

7-ter. Qualora la RAI intenda trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra gli esponenti di vertice delle forze politiche devono assicurare una effettiva parità di trattamento tra tutti i predetti esponenti. Il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalità e con le stesse opportunità di ascolto.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, anche nei suoi siti web, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli

elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

3-bis. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2, sono altresì indicate le informazioni per l'esercizio del diritto al voto degli studenti fuori sede.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 e i canali RAI i cui programmi sono diffusi all'estero, nonché le piattaforme di condivisione video e *social network* della RAI, assicurano con particolare cura un'informazione articolata e completa ai cittadini italiani residenti all'estero, sul dibattito politico, sulle informazioni relative al sistema elettorale, sulle modalità di espressione del voto e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedono.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

6-bis. I notiziari informano, nelle due settimane che precedono il voto, sulle modalità dello stesso.

Articolo 6.

(Tribune elettorali: confronti)

1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la Rai trasmette preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata preferibilmente non superiore ai quaranta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra

quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2; i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e per il 30 per cento tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, in proporzione alla loro forza parlamentare.

3. Alle tribune di cui al comma 2, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3, secondo quanto stabilito nella medesima disposizione.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

5. Le tribune di cui al comma 2, di norma, sono trasmesse dalla sede di Roma della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene conte-

stualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 13.

11-bis. La RAI garantisce che tutti gli aventi diritto possano partecipare alle tribune elettorali negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

Articolo 7.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette sulle reti nazionali messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti, in pari misura, tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di buon ascolto. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con

le modalità di cui all'articolo 12 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della Rai entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sua sede di Roma.

5. La Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano usufruire degli spazi autogestiti negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

5-bis. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene sulla base del sorteggio di cui al comma precedente, mentre la collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito web della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della

forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.

(Interviste dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificatamente informativo.

2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista Rai, viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti ed è trasmessa tra le ore 23:00 e le ore 24:00. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 3, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificatamente informativo.

5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista Rai, prende parte il capo della forza politica, indicato ai sensi del comma

3, dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 3 novembre 2017 n. 165, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

6. Ciascuna intervista è diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti. Le interviste sono trasmesse tra le ore 21:00 e le ore 23:00. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

7. La successione delle interviste è determinata in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento europeo e nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente delibera.

Articolo 9.

(Conferenze stampa dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza-stampa, le trasmissioni devono essere consecutive.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha una durata di trenta minuti ed è trasmessa tra le ore 23:00 e le ore 24:00 possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico,

eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della RAI; essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.

4. La successione delle conferenze-stampa è determinata in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento europeo e nazionale, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le conferenze-stampa dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

5. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, e di cui all'articolo 6, commi da 6 a 11.

Articolo 10.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* fino al termine di efficacia della presente delibera.

Articolo 11.

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al ~~presente provvedimento~~ alla presente delibera, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno suc-

cessivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 12.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate, nonché la distribuzione della presenza dei soggetti politici invitati per tutto il periodo elettorale, al fine di assicurare una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell'intero periodo considerato, anche tenendo conto della collocazione oraria della trasmissioni.

2-bis. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il programma esatto, contenente i tempi a disposizione delle singole liste, relativo all'ultima settimana di campagna elettorale, non oltre il venerdì antecedente alla stessa.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – e, settimanalmente, i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere

delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3. Con le stesse modalità la Rai pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata e in percentuale.

5. Il Presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, tiene con la Rai i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 13.

(Responsabilità del consiglio d'amministrazione e dell'Amministratore Delegato della Rai)

1. Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti squilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Rai, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore delle coalizioni e dei soggetti politici danneggiati.

Le misure di riequilibrio devono essere realizzate nell'ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo non sia possibile, in altra trasmissione, purché questa abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 13-*bis*.

(Tutela del pluralismo sulle piattaforme online e sui canali social della RAI)

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, della li-

bertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza e obiettività dell'informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, in quanto compatibili, si applicano anche alle piattaforme online e ai canali *social* della Rai e delle singole trasmissioni, notiziari, programmi da esse editi e/o trasmessi.

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 3

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Basilicata indette per i giorni 21 e 22 aprile 2024. (Documento n. 4).

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 26 MARZO 2024

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi che con decreto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata n. 41 del 19 febbraio 2024, sono stati convocati per i giorni 21 e 22 aprile 2024 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Basilicata;

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 4 del testo unico per fornitura dei servizi *media* audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

c) l'articolo 1 dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) l'articolo 1 comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni »;

g) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale »;

h) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario »;

i) lo statuto della regione Basilicata promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 17 novembre 2016;

j) la legge regionale della Basilicata 20 agosto 2018, n. 20, recante « Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali »;

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione »;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi »;

visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

visto l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della re-

gione Basilicata fissata per la data di cui in premessa e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radio-televisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i

relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi di media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto della presente delibera, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

3. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente deli-

bera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Articolo 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella regione Basilicata trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissi-

sioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

Articolo 4.

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza equilibrata, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28

del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5.

(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

Articolo 6.

(Tribune elettorali)

1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non inferiore ai trenta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accresci-

mento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.

Articolo 7.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della regione Basilicata. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a trenta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il mas-

simo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

2. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

3. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 9.

(Confronti tra candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 10.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione interessata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Articolo 11.

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui alla presente delibera, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 12.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per

genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 13.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 4

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Piemonte indette per i giorni 8 e 9 giugno 2024. (Documento n. 5).

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 26 MARZO 2024

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi che con decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. del, sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Piemonte;

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 4 del testo unico per fornitura dei servizi media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

c) l'articolo 1 dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) l'articolo 1 comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni »;

g) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale »;

h) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario »;

i) lo statuto della regione Piemonte promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 4 marzo 2005;

j) la legge regionale del Piemonte 19 luglio 2023, n. 12, recante « Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale »;

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione »;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi »;

visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

visto l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Piemonte fis-

sata per la data di cui in premessa e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rile-

vante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi di media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto della presente delibera, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

3. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Articolo 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella regione Piemonte trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di Presidente della regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia

analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

Articolo 4.

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza equilibrata, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i

rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5.

(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le

modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

Articolo 6.

(Tribune elettorali)

1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non inferiore ai trenta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di

lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.

Articolo 7.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati

a Presidente della regione Piemonte. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a trenta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

2. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

3. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 9.

(Confronti tra candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 10.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione interessata dalla con-

sultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Articolo 11.

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui alla presente delibera, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 12.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni ef-

fettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 13.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

I COMITATO – REGIME DEGLI ATTI	190
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	190
Audizione di Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	190

I COMITATO – REGIME DEGLI ATTI.

Martedì 26 marzo 2024.

Il comitato I – Regime degli atti, si è riunito dalle 10.50 alle 11.

AUDIZIONI

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella, accompagnato dalla dottoressa Carla Santocono, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Catania.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

(La Commissione concorda)

Roberto DI BELLA, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania*, e Carla SANTOCONO, *Procuratore della Repubblica*

blica presso il Tribunale dei minorenni di Catania, svolgono una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti: Chiara COLOSIMO, *presidente*, i senatori Raoul RUSSO (FdI), Costanzo DELLA PORTA (FdI), Vincenza RANDO (PD-IDP).

Roberto DI BELLA, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania*, risponde

ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia presso il Regno del Marocco e la Repubblica Islamica di Mauritania, Armando Barucco (*Svolgimento e conclusione*) 192

AUDIZIONI:

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Somalia, Pier Mario Daccò Coppi (*Svolgimento e conclusione*) 192

AUDIZIONI

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia presso il Regno del Marocco e la Repubblica Islamica di Mauritania, Armando Barucco.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione dell'Ambasciatore d'Italia presso il Regno del Marocco e la Repubblica Islamica di Mauritania, Armando Barucco.

Armando BARUCCO, *Ambasciatore d'Italia presso il Regno del Marocco e la Repubblica Islamica di Mauritania*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e Enrico BORGHI (IV-C-RE) e i deputati Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Marco PEL-

LEGRINI (M5S), ai quali risponde Armando BARUCCO, *Ambasciatore d'Italia presso il Regno del Marocco e la Repubblica Islamica di Mauritania*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ambasciatore Barucco, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

AUDIZIONI

La seduta comincia alle 16.

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Somalia, Pier Mario Daccò Coppi.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Somalia, Pier Mario Daccò Coppi.

Pier Mario DACCÒ COPPI, *Ambasciatore d'Italia in Somalia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, e il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), ai quali risponde Pier Mario DACCÒ COPPI, *Ambasciatore d'Italia in Somalia*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ambasciatore Daccò Coppi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	194
Audizione del Ministro dell'interno, Matteo Piantedosi	194

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	195
Comunicazioni del Presidente	195

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195
---	-----

AUDIZIONI

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro dell'interno, Matteo Piantedosi.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro dell'interno, Matteo Piantedosi.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti

della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Matteo PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Pietro LOREFICE (M5S), nonché i deputati Carla GIULIANO (M5S), Francesco Emilio BORRELLI (AVS), Gerolamo CANGIANO (FDI) e Marco SIMIANI (PD-IDP).

Matteo PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*, replica ai quesiti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 14.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, all'esito della riunione svolta in data odierna, ha convenuto di procedere, nell'ambito del filone di inchiesta riguardante il sistema complessivo di gestione dei rifiuti della regione Lazio e di Roma Capitale, con particolare riferimento alla discarica di Malagrotta, anche alla luce delle audizioni fin qui condotte e dei sopralluoghi effettuati, a fare richiesta di acquisizione dei seguenti atti: alla regione Lazio, di una relazione sullo stato dell'arte ed eventuali criticità in merito alle tariffe di accesso fissate per gli impianti che trattano rifiuti urbani indifferenziati per la provincia di Roma e le altre province del Lazio; ad AMA S.p.A., di una relazione sullo stato dell'arte ed eventuali criticità in merito ai costi relativi al sistema di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, che includa in particolare dati relativi ai costi complessivi di trasferimento e relativa gestione dei rifiuti indifferenziati e speciali, nonché la tariffa della raccolta,

nelle varie forme, delle varie tipologie di rifiuti per i servizi TARI, extra TARI e trasferta; alla Corte dei conti, di una relazione, eventualmente corredata dalla relativa documentazione, in merito alla presenza di procedimenti di responsabilità contabile e di verifiche di controllo sulle spese, con specifico riferimento alle tematiche ambientali del sito di Malagrotta ed alle diverse realtà di gestione illecita dei rifiuti nel Lazio per il comune di Roma e sue Municipalizzate (AMA e società collegate), nonché le province di Roma e le altre province del Lazio; alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura per le procedure di infrazione, di una relazione che tratti in particolare i seguenti aspetti: quadro generale sul contenzioso comunitario relativo ai rifiuti della provincia di Roma e della regione Lazio; stato delle relative interlocuzioni con la Commissione europea; rapporti con le amministrazioni coinvolte; costi sostenuti per le infrazioni comunitarie ed eventuale complessiva riduzione dell'incidenza del contenzioso; nonché costi sostenuti e da sostenere per la risoluzione delle procedure d'infrazione comunitarie.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	196
Audizione dell'avvocata Adele De Notaris, in rappresentanza dell'associazione Spaziodonna Linearosa APS (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	197

AUDIZIONI

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del vicepresidente Cecilia D'ELIA.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Cecilia D'ELIA, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Audizione dell'avvocata Adele De Notaris, in rappresentanza dell'associazione Spaziodonna Linearosa APS.
(*Svolgimento e conclusione*).

Cecilia D'ELIA, *presidente*, introduce l'audizione.

Adele DE NOTARIS, *in rappresentanza dell'associazione Spaziodonna Linearosa APS*, e Sara MAIORANA, *operatrice del Centro Antiviolenza « Linearosa » di Spaziodonna di Salerno*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Cecilia D'ELIA, *presidente*.

Adele DE NOTARIS, *in rappresentanza dell'associazione Spaziodonna Linearosa APS*, e Sara MAIORANA, *operatrice del Centro Antiviolenza « Linearosa » di Spaziodonna di Salerno*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Cecilia D'ELIA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del vicepresidente Cecilia D'ELIA.

La seduta comincia alle 15.

Cecilia D'ELIA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Informa, quindi, che, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento interno e facendo seguito a quanto convenuto in modo unanime in sede di ufficio di presidenza, inte-

grato dai rappresentanti dei Gruppi, del 19 marzo scorso, la Commissione si avvarrà della collaborazione, con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito, della psicologa Elvira Reale, delle magistrato Daniela Bianchini e Monica Velletti, nonché dell'avvocata Gloria Zanardi.

Nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 26 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.35 alle 13.50.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (C. 304-A, Conte) (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) . 3

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA–COLLEGIO UNINOMINALE 02) 6

COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Giuseppe Cavo Dragone, nell'ambito dell'esame della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024 (Doc. XXVI, n. 2) 7

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Paolo Savini, presidente (in videoconferenza), e Cristiano Cannarsa, amministratore delegato della Società generale di informatica (SOGEI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1717 Governo, recante « Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici » 8

Audizione informale di Giorgio Scura, direttore responsabile di Decrypto.org e Nicola Buonanno, vice presidente di area SEMEA presso Chainalysis (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1717 Governo, recante « Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici » 8

Audizione informale di Luigi Garofalo, direttore responsabile di « Cybersecurity Italia », e Stefano da Empoli, presidente dell'Istituto per la competitività – I-Com, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1717 Governo, recante « Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici » 8

Audizione informale di Alessandro Moretti, amministratore delegato, Pietro Di Maria, *chief operating officer* di Meridian Group, Paolo Prinetto, Direttore Cybersecurity National Lab (in videoconferenza) e Mauro Colombo, *Technology and Innovation Director* di HPE Italia (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1717 Governo, recante

« Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici »	9
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del prof. avv. Benedetto Santacroce, dell'avv. Maurizio Villani (in videoconferenza) e del prof. Tommaso Di Tanno (in videoconferenza) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144)	10
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536-891-910-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla <i>governance</i> e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». Emendamenti C. 1790 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	14
Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani. Emendamenti testo unificato C. 982-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	14
Disposizioni in tema di politiche sociali e di enti del Terzo settore. Emendamenti C. 1532-ter-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	14
Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. Emendamenti C. 836-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	14
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione », di rappresentanti di Confindustria Napoli (in videoconferenza)	15
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione », di rappresentanti di GIMBE (in videoconferenza)	15
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione », di rappresentanti di CIMO – FESMED (in videoconferenza) e ANAAO – ASSOMED	15
COMITATO DEI NOVE:	
Delega al Governo per riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Emendamenti C. 304-A Conte	15
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni in tema di politiche sociali e di enti del Terzo settore. Emendamenti C. 1532-ter-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	15
AVVERTENZA	15

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	16
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla <i>governance</i> e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	22
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	45

SEDE CONSULTIVA:

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani. C. 982 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	34
Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. C. 1532-ter-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	34
Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. C. 304-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. C. 836-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	42

SEDE REFERENTE:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della FLC-CGIL, della CISL Università, dell'Associazione nazionale insegnanti e formatori-ANIEF, della UIL Scuola RUA, della SNALS-Confsal e di rappresentanti dell'ANDA-Associazione nazionale docenti AFAM, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Atto n. 131)	68
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia. Atto n. 128.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Veneto. Atto n. 129.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Toscana. Atto	

n. 130 (<i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	73
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	74
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	75
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. C. 1424 sen. Romeo, approvata dal Senato, C. 947 Berruto, e C. 990 Amato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	69
Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	76
COMITATO DEI NOVE:	
Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani. C. 982-1214-1347-1584-1639-1677-1685-1754-A	72

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:	
DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla <i>governance</i> e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». Emendamenti C. 1790-A Governo, approvato dal Senato	122
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 Foti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	122
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriore proposta di riformulazione</i>)	125
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento 1.6 del relatore</i>)	126
RISOLUZIONI:	
7-00193 L'Abbate: Strategie per la prevenzione degli impatti negativi della crisi climatica con riguardo alle prospettive delle giovani generazioni (<i>Discussione e rinvio</i>)	124
ALLEGATO 3 (<i>Nuova formulazione della risoluzione</i>)	127

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:	
DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	129
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	132
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a	

Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	133
XI Lavoro pubblico e privato	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro	135
Audizione degli avvocati Andrea Tuninetti Ferrari e Simonetta Candela, dello studio Clifford Chance (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	135
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale consulenti finanziari (ANASF) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	136
Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	136
Audizione di Stefano Quintarelli, cofondatore e <i>general partner</i> di Rialto Ventures e già membro del gruppo di esperti di alto livello sull'intelligenza artificiale della Commissione europea (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	136
Audizione di rappresentanti di Farindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	136
XII Affari sociali	
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. Emendamenti C. 1532-ter-A	138
SEDE CONSULTIVA:	
DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	138
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dottor Felice Assenza, in merito all'attività di controllo sui prodotti agroalimentari svolta dall'Ispettorato	141
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	142
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	147
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	148
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02195 Davide Bergamini: In merito all'esclusione degli agriturismi dagli incentivi del Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano	145
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	149

5-02196 Caramiello: In merito alle risorse e alla tempistica relative allo scorrimento della graduatoria V bando per i contratti di filiera del settore agroalimentare	145
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	150
5-02197 Nevi: Sulle iniziative nazionali per sostenere la produzione italiana di cereali, a partire dall'incremento del fondo per i contratti di filiera del comparto	146
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	152

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE:

Elezione del presidente	154
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	154

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sui lavori della Commissione	156
------------------------------------	-----

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito dell'esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 » <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	157
Sulla pubblicazione dei quesiti	159
<i>ALLEGATO 1 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 78/632 al 79/641))</i>	161

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito dell'esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 »	159
<i>ALLEGATO 2 (Nuovo testo)</i>	163
Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Basilicata indette per i giorni 21 e 22 aprile 2024 »	160
<i>ALLEGATO 3 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 26 marzo 2024)</i>	174
Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Piemonte indette per i giorni 8 e 9 giugno 2024 »	160
<i>ALLEGATO 4 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 26 marzo 2024)</i>	182

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

I COMITATO – REGIME DEGLI ATTI	190
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	190

Audizione di Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	190
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione dell’Ambasciatore d’Italia presso il Regno del Marocco e la Repubblica Islamica di Mauritania, Armando Barucco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	192
---	-----

AUDIZIONI:

Audizione dell’Ambasciatore d’Italia in Somalia, Pier Mario Daccò Coppi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	192
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	194
Audizione del Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi	194

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	195
Comunicazioni del Presidente	195

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	196
Audizione dell’avvocata Adele De Notaris, in rappresentanza dell’associazione Spaziodonna Linearosa APS (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	197
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198
---	-----

PAGINA BIANCA

XIX LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Elisabetta GARDINI.

La seduta comincia alle 9.

Incontro con Mirjana Jeremic, Ambasciatore della Repubblica di Serbia.

Elisabetta GARDINI, *presidente*, dà il benvenuto all'Ambasciatore della Repubblica di Serbia, Mirjana Jeremic.

Ricorda che Italia e Serbia intrattengono eccellenti rapporti bilaterali, fondati sul Partenariato Strategico avviato con la Dichiarazione congiunta del 13 novembre 2009. Le relazioni bilaterali sono particolarmente intense, come dimostrano i frequenti contatti ai più alti livelli istituzionali, tra cui, da ultimo, la visita a Belgrado del Presidente del Consiglio, On. Giorgia Meloni, il 3 dicembre 2023 dove ha incontrato il Presidente della Repubblica Vučić.

L'Italia è tra i principali sostenitori del processo d'integrazione europea di Belgrado. L'adesione dei Balcani occidentali all'Ue è fondamentale per garantire a questa regione, e conseguentemente all'Europa, maggiore sicurezza e più crescita economica. A tal fine, l'Italia sostiene il dialogo facilitato dall'Unione europea tra Serbia e Kosovo e si aspetta che le parti lavorino con un approccio costruttivo per dare piena e pronta attuazione agli impegni assunti ad Ohrid. La Serbia sta facendo la sua parte.

Sottolinea che il medesimo approccio costruttivo dovrebbe valere anche nell'ambito del Consiglio d'Europa, del quale la Serbia è membro a pieno titolo sin dal 2003. La delegazione italiana ha invitato l'Ambasciatore per un confronto relativo alla domanda di adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa, che sarà a breve esaminata dall'Assemblea Parlamentare. Chiede all'Ambasciatore cosa può fare l'Italia per aiutare il superamento dei contrasti e favorire un confronto equilibrato in un momento così difficile per il continente europeo.

Mirjana Jeremic, *Ambasciatore della Repubblica di Serbia*, dichiara che la Serbia è fortemente contraria all'ingresso del Kosovo nel Consiglio d'Europa, con una motivazione fondata sul rispetto del diritto internazionale. L'ingresso del Kosovo sarebbe controproducente per l'attività dell'organizzazione. Ricorda che lo *status* del Kosovo è stato definito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU: quel territorio fa parte della Serbia sotto amministrazione internazionale.

Sottolinea che la *membership* nel Consiglio d'Europa è riservata agli stati, come stabilito dall'articolo 4 dello statuto. Poiché 12 dei 46 Paesi membri non riconoscono il Kosovo, quest'ultimo non può essere considerato come stato riconosciuto a livello internazionale. Inoltre, l'ingresso non contribuirebbe ad una maggiore unità all'interno del Consiglio d'Europa, come è invece previsto dall'articolo 1 dello statuto, e potrebbe avere un effetto negativo anche sul dialogo facilitato

in sede Ue, che già procede con difficoltà ma sta portando ad alcuni progressi.

Per quanto riguarda la restituzione dei terreni al monastero ortodosso, si chiede per quale motivo questa sia avvenuta solo ora e non all'epoca della sentenza della corte costituzionale kosovara del 2016. Inoltre, i militari italiani di KFOR sono ancora lì a proteggere il monastero, spesso vittima di attacchi kosovari.

Chiede quindi alla delegazione italiana di non votare a favore dell'ingresso del Kosovo nel Consiglio d'Europa.

Piero FASSINO, *deputato* (PD-IDP), ricorda che il Kosovo esiste dal 1999. Dopo 25 anni è velleitario continuare a sostenere che è una provincia della Serbia. La comunità internazionale non accetterà che si torni indietro. Sostiene che è giusto chiedere delle garanzie per i cittadini serbi, ma non è nell'interesse di nessuna delle parti tenere aperto un contenzioso, che risulta dannoso per Kosovo e Serbia e per la stabilità dell'intera regione balcanica.

Si domanda come si esca dall'incertezza nelle relazioni tra i due Paesi, sostenendo che le ragioni della Serbia vanno ascoltate attentamente. Uno dei punti più delicati è la costituzione della associazione delle municipalità a maggioranza serba, che però porta con sé il rischio di creare una nuova Repubblica serba, come è successo in Bosnia Erzegovina. La prospettiva finale deve essere quella della convivenza.

Ricorda che i Paesi UE che non riconoscono il Kosovo lo fanno essenzialmente per problemi di politica interna. È necessario che le due parti abbiano una reale volontà di trovare un accordo, abbandonando un atteggiamento solo rivendicativo. È inutile invocare la risoluzione ONU del 1999, che ormai ha valore relativo.

Chiede infine all'Ambasciatore cosa può fare l'Italia per aiutare questi Paesi.

Mirjana JEREMIC, *Ambasciatore della Repubblica di Serbia*, Sottolinea nuovamente che non si può parlare del Kosovo come di uno stato. L'ingresso nel Consiglio

d'Europa premierebbe solo la restituzione dei terreni del monastero, mentre vi sarebbe il rifiuto di adempiere alle questioni delle municipalità serbe e delle espropriazioni.

Ricorda che dopo la guerra è stato consentito il ritorno solo del 2 per cento della popolazione. Da inizio 2024 ci sono stati 36 attacchi su basi etniche contro serbi, attacchi contro le proprietà e il patrimonio culturale serbo ad opera degli albanesi. La Serbia è grata al contingente italiano di KFOR, unica forza legittima in Kosovo, e si rallegra che l'Italia ne assumerà nuovamente il comando a fine anno, nella convinzione dei profondi legami tra i due popoli serbo e italiano.

Sandra ZAMPA, *senatore* (PD-IDP), si dichiara convinta, da sostenitrice del Consiglio d'Europa, che sia possibile trovare modi di dialogo e confronto. Comprende le ragioni della Serbia, ma a un certo punto la storia chiede di fare un passo avanti. Il Consiglio d'Europa potrebbe svolgere un maggiore controllo sul Kosovo qualora entrasse nell'organizzazione, mentre l'uscita della Serbia sarebbe un grave danno sia per il Consiglio d'Europa che per il paese.

Mirjana JEREMIC, *Ambasciatore della Repubblica di Serbia*, ricorda che il Kosovo ha ottenuto la liberalizzazione dei visti con l'UE e sta per diventare membro associato della Assemblea parlamentare NATO. L'impressione è che il Kosovo venga premiato, a scapito dell'effettivo rispetto degli accordi assunti.

Auspica, quindi, che l'Italia promuova un atteggiamento più costruttivo di pristina, in particolare sulle municipalità serbe, questione fondamentale. Ritiene che sia evidente che ciò non accadrà senza una pressione internazionale. Ricorda infine che recentemente il Kosovo ha proibito anche uso del dinaro serbo nel paese, creando problemi ai cittadini serbi.

Elisabetta GARDINI, *presidente*, nell'auspicio che rimanga aperto il contatto fra i nostri Paesi, conclude richiamando la

necessità di trovare un punto di equilibrio, nella consapevolezza della complessità della situazione, evitando una ennesima ferita per l'Europa.

Incontro con Lendita Haxhitasim, Ambasciatore della Repubblica del Kosovo.

Elisabetta GARDINI, *presidente*, dà il benvenuto all'Ambasciatore della Repubblica del Kosovo, Lendita Haxhitasim, e ricorda che l'Italia ha riconosciuto la Repubblica del Kosovo dopo pochi giorni dalla proclamazione dell'indipendenza ed ha sempre mantenuto nei confronti del Paese un atteggiamento di amicizia e supporto. La Commissione Politica dell'APCE è chiamata ad esprimersi sul parere relativo alla domanda di adesione del Kosovo mercoledì 27 marzo. Su tale domanda, l'Assemblea sarà poi chiamata ad approvare – verosimilmente nella sessione di aprile – un parere, a maggioranza dei 2/3 dei voti espressi, con cui si rimetterà la questione al Comitato dei Ministri per la decisione finale.

Ricorda che la Delegazione italiana ha incontrato nel corso dell'ultima sessione dell'APCE, il 24 gennaio 2024, il Presidente dell'Assemblea della Repubblica del Kosovo, Glauk Konjufca, e il 6 febbraio scorso la Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Kosovo, Donika Gërvalla-Schwarz. Nel dare la parola all'Ambasciatore Haxhitasim sottolinea che la legittima aspirazione del Kosovo a diventare membro del Consiglio d'Europa è legata all'andamento del processo di normalizzazione dei rapporti con la Serbia.

Lendita HAXHITASIM, *Ambasciatore della Repubblica del Kosovo*, ringrazia l'Italia ed i suoi parlamentari per il sostegno e l'attenzione prestata a quanto accade nella regione. Nel ribadire che il percorso di riconoscimento della soggettività internazionale del Paese è piuttosto complesso, ricorda che l'anno scorso è stata presentata la domanda di adesione al Consiglio d'Europa, a seguito della quale sono stati elaborati vari rapporti, piutto-

sto positivi. Si riconosce, infatti, che il Paese rispetta gli *standard* del Consiglio d'Europa, avendo una costituzione molto avanzata in tema di tutela dei diritti umani, democrazia, stato di diritto. Inoltre, la legislazione kosovara risulta in linea con gli *standard* europei. In vista della riunione della Commissione Politica dell'APCE, prevista il 27 marzo, confida in un voto positivo. Il Kosovo sta lavorando sul tema del rispetto dei diritti delle minoranze e, in merito all'Associazione delle municipalità serbe nel Nord del Paese, ricorda la disponibilità a firmarla, una volta definita la tipologia di statuto. Ricorda che la relatrice presso l'APCE, Dora Bakoyannis, aveva posto, come unico requisito per l'ingresso, il rispetto della decisione della Corte Costituzionale del Kosovo di restituire i terreni al Monastero ortodosso. Qualche settimana fa il governo kosovaro ha adempiuto, pur trattandosi di una decisione impopolare, assunta per dimostrare l'importanza di entrare nel Consiglio. Per quanto riguarda gli altri elementi – ossia l'associazione di comuni e la disciplina delle espropriazioni – ribadisce che si è convenuto di monitorarne l'attuazione dopo l'adesione al Consiglio d'Europa.

Piero FASSINO, *deputato (PD-IDP)*, sottolinea che il nodo principale è l'associazione dei comuni serbi. È vero che nel parere all'esame della Commissione Politica – che dovrebbe essere approvato domani – si riconosce che tale adempimento sarà monitorato dopo l'ingresso del Kosovo nel Consiglio d'Europa, ma è necessario assicurarsi che gli impegni vengano effettivamente rispettati, per evitare una perdita di credibilità del Paese e dell'organizzazione. L'atteggiamento del Presidente Kurti appare rigido sul punto. Seppure comprende le preoccupazioni del Kosovo, mette in guardia dall'assumere atteggiamenti dilatori, che non risolveranno la situazione, ma anzi rischiano di aggravarla. Il Kosovo chiede un atto di fiducia al Consiglio, ma poi questa fiducia non va tradita.

Lendita HAXHITASIM, *Ambasciatore della Repubblica del Kosovo*, ricorda l'accordo di Ohrid, nell'ambito del quale l'associazione dei comuni rappresenta solo uno dei punti. Si chiedono maggiori sacrifici all'alleato che si ritiene più vicino come valori, ma bisogna adempiere nel rispetto della costituzione del Kosovo, come evidenziato dalla Corte costituzionale. Per questo c'è molta cautela. Sottolinea che la Premier serba aveva dichiarato di non voler attuare l'accordo. Non può essere quindi solo il Kosovo a farlo. In ogni caso, ricorda che l'accordo per il Kosovo era molto importante perché postulava un riconoscimento *de facto* e un via libera all'ingresso nelle organizzazioni internazionali. Pertanto, se attuassero l'accordo, i Serbi non dovrebbero porre ostacoli all'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa. Chiarisce quindi che se il Kosovo entrerà nel Consiglio d'Europa rispetterà gli impegni assunti. Infine, ribadisce che il suo Paese vuole essere dalla parte europea e per questo ha subito condannato l'invasione dell'Ucraina e applicato le sanzioni alla Russia.

Sandra ZAMPA, *senatore (PD-IDP)*, richiama l'attenzione sulla necessità di dare risposte agli impegni presi. Il Consiglio d'Europa sta cercando di dare un'apertura di credito al Kosovo. Comprende che i passi in avanti del Kosovo siano stati più faticosi che per altri, ma la democrazia chiede coraggio e correttezza.

Elisabetta GARDINI, *presidente*, riconosce che le questioni lamentate da chi è contrario all'ingresso del Kosovo nel Consiglio hanno un fondamento, come il tema che lo Statuto del Consiglio d'Europa consente l'ingresso solo agli Stati. Poiché vi sono alcuni Stati membri che non riconoscono il Kosovo, anche se per loro problemi interni, per ottenere l'ingresso nel Consiglio d'Europa ci si aspetterebbe che il Kosovo mettesse sul piatto qualcosa di più concreto della mera restituzione delle terre al monastero. Riassumendo i problemi principali, cita la questione dell'utilizzo dell'euro, che crea difficoltà ai

serbi in Kosovo che percepiscono stipendi o pensioni in dinari. Inoltre, ritiene controproducente considerare la questione delle municipalità serbe un problema secondario rispetto al monastero. Il tema delle minoranze è sempre il più spinoso. Ribadisce che posticipando i problemi si rischia l'irrigidimento delle rispettive posizioni, mentre si possono trovare soluzioni attraverso un dialogo franco.

Lendita HAXHITASIM, *Ambasciatore della Repubblica del Kosovo*, ricorda che il Kosovo, dopo l'approvazione del Piano Athisari si è dato una costituzione molto avanzata. L'intenzione è quella di integrare tutte le comunità minoritarie, in Kosovo ve ne sono 6, rappresentate dalle 6 stelle della bandiera.

Ritiene che la questione relativa all'uso del dinaro sia strumentalizzata. Il Kosovo ha adottato dal 2000 l'euro. La decisione di proibire l'uso del dinaro è stata motivata dalla Banca centrale dalla necessità di ridurre il flusso di denaro illegale che entra in Kosovo. Poiché è in atto un negoziato su questo a Bruxelles, mirante a prorogare l'entrata in vigore del provvedimento, e ricordando che la Banca centrale è indipendente, dichiara di essere fiduciosa che si sta lavorando nella giusta direzione.

Sandra ZAMPA, *senatore (PD-IDP)*, chiede quante siano al momento le persone serbe che ricevono reddito in dinari e se il tasso di cambio sia sfavorevole.

Lendita HAXHITASIM, *Ambasciatore della Repubblica del Kosovo*, ricorda che la Banca centrale kosovara ha scritto a quella serba non ottenendo risposta. I numeri esatti di quante persone ricevano reddito in dinari non è disponibile, ma il tasso di cambio dipende dalla Serbia e non dal Kosovo. La comunità serba in Kosovo subisce forte pressione dalla Serbia. In Kosovo, come in ogni altro Paese, si deve usare la moneta ufficiale.

Ribadisce che il Kosovo è consapevole che nel Consiglio d'Europa ci sono 12 stati che non lo riconoscono. Ritiene che

con l'adesione si dimostrerebbero i progressi fatti. Ottenere il riconoscimento dai singoli Paesi è difficile, mentre l'ingresso nel Consiglio d'Europa costituirebbe un impulso in tale direzione.

Elisabetta GARDINI, *presidente*, richiama la bozza proposta dall'UE sull'Associazione dei Comuni, chiedendo a che punto sia l'*iter*.

Lendita HAXHITASIM, *Ambasciatore della Repubblica del Kosovo*, sulla que-

stione delle municipalità a maggioranza serba rileva che in Kosovo un apposito comitato sta esaminando le 17 proposte della UE, ma non è ancora stata trovata una posizione comune, anche a causa della frequente variazione nella composizione del comitato stesso.

Elisabetta GARDINI, *presidente*, ringrazia l'Ambasciatore per il suo intervento ed i colleghi per il loro contributo.

La seduta termina alle 11.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



19SMC0083680